

## ALLEGATO 8

### SCHEDA EX CONCESSIONI GRANDE DERIVAZIONE ACCORPATE DENOMINATE “CODERA-RATTI” E “DONGO” E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Il presente Allegato contiene:

1. i dati tecnici ed amministrativi della grande derivazione denominata “Codera- Ratti” [centrale di Campo] (Utenza idrica MI022191998 – codice SO D/142) che interessa i comuni di Novate Mezzola (SO) e Verceia (SO), la cui concessione è scaduta in data 31/12/2010, e i relativi provvedimenti;
2. i dati tecnici ed amministrativi della grande derivazione denominata “Dongo” [centrale di Dongo] (Utenza idrica MI021107412008 – codice CO D/622) che interessa i comuni di Dongo (CO) e Garzeno (CO), la cui concessione è scaduta in data 05/07/2019, e i relativi provvedimenti.



**Allegato 8 – scheda ex concessioni “Codera-Ratti” e “Dongo”**

**CODERA-RATTI**

<b>Concessionario uscente</b>	Edison S.p.A.
<b>Utenza idrica</b>	MI022191998
<b>Codice faldone</b>	SO D/142
<b>Denominazione impianto</b>	<b>CAMPO (CODERA-RATTI)</b>
<b>Comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture</b>	Novate Mezzola (SO) Vercia (SO)
<b>Corpi idrici interessati da prelievo</b> (*) opere di presa dismesse a far data da 03/07/2023	torrente Codera (IT03N008001018121LO) torrente Ladrogno torrente Vallenaccia (*) torrente Revelaso (*) torrente Codogno torrente Ratti (IT03N008001018131LO)
<b>Corpi idrici interessati dalla restituzione</b>	lago di Mezzola (IT03POAD2ME2LN1LO)
<b>Data di scadenza originaria</b>	17.03.1990
<b>Data di scadenza art. 7 D.Lgs. 79/99</b>	31.12.2010
<b>Portate di derivazione (l/s)</b>	2.162,55
<b>Salto nominale (m)</b>	700,00
<b>Potenza nominale media annua (kW) concessione uscente</b>	14.841,00
<b>Potenza elettrica installata (MWA)</b>	52,00
<b>Produzione media annua del decennio 2012-2021 (GWh)</b>	110,40
<b>Provvedimenti di concessione</b>	R.D. 17.03.1930 n. 11143, disciplinare n. 990 del 03.10.1929 R.D. 03.02.1941 n.1362, disciplinare n. 1587 del 18.04.1939 D.l. 23.04.1957 n. 4205, disciplinare n. 3904 del 27.12.1955 D.l. 04.02.1976 n. 124, disciplinare n. 5395 del 26.08.1975 D.M. 11.06.1985 n. 740 D.M. 26.11.1990 n. 1867 D.d.g. 02.10.2003 n. 16193 D.d.u.o. 22.12.2008 n. 15500 (adeguamento DMV e rideterminazione PNM) Disciplinare integrativo n. 10727 del 14.07.2009 (in attuazione del D.d.u.o. 22.12.2008 n. 15500) D.g.r. 29.12.2010 n. 1205 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 1 gennaio 2016) D.g.r. 17.12.2015 n. 4595 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2017) D.g.r. 12.01.2018 n. 7693 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2020) D.g.r. 30.12.2020 n. 4182 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2021) D.g.r. 29.12.2021 n. 5823 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2022) D.g.r. 28.12.2022 n. 7717 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2023)

**DONGO**

<b>Concessionario uscente</b>	Edison S.p.A.
<b>Utenza idrica</b>	MI021107412008
<b>Codice faldone</b>	CO D/622
<b>Denominazione impianto</b>	<b>DONGO</b>
<b>Comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture</b>	Dongo (CO) Garzeno (CO)
<b>Corpi idrici interessati da prelievo</b>	torrente Albano (IT03N0080010011LO) e affluenti in sponda destra (Marnotto e Lami Rossi)
<b>Corpi idrici interessati dalla restituzione</b>	torrente Albano (IT03N0080010011LO e IT03N0080010012LO)
<b>Data di scadenza originaria</b>	05.07.2019
<b>Data di scadenza art. 7 D.Lgs. 79/99</b>	05.07.2019
<b>Portate di derivazione (l/s)</b>	1.356,83
<b>Salto nominale (m)</b>	428,95
<b>Potenza nominale media annua (kW) concessione uscente</b>	5.706,00
<b>Potenza elettrica installata (MWA)</b>	19,00
<b>Produzione media annua del decennio 2012-2021 (GWh)</b>	40,17
<b>Provvedimenti di concessione</b>	D.M. 06.07.1959 n. 2882, disciplinare n. 3042 del 09.02.1948 D.M. 02.09.1974 n. 904, disciplinari n. 6496 del 06.05.1972 e aggiuntivo n. 6591 del 20.11.1973 D.M.LL.PP. 28.12.1988 n. 1523 (riconoscimento titolarità Sondel) D.d.s. 08.02.2006 n. 1314 (riconoscimento titolarità Edison) D.d.s. 17.05.2006 n. 5420 (approvazione certificato collaudo) D.d.u.o. 27.08.2010 n. 8223 (adeguamento DMV), disciplinare integrativo n. 204 del 21.07.2010 D.g.r. 21.06.2019 n. 1797 (prosecuzione temporanea esercizio dal 6 luglio 2019) D.g.r. 29.12.2021 n. 5823 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2022) D.g.r. 28.12.2022 n. 7717 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2023)



7-3-30

DIREZIONE GENERALE  
DELLE ACQUE E DEI LAVORI PUBBLICI  
ELETTRICI  
12 LUG. 1930  
Divisione XI N. 6885

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

MINISTERO LAVORI PUBBLICI  
15656 2-APR-30  
RACIONER

Ministero Lavori Pubblici  
Prato nota al Registro Entrate N. 1243  
Esercizio 1929 1930 Cap. 44  
Roma 3 aprile 1930  
Il Direttore Capo di Ragioneria  
h950  
- 2 GIU. 1930 Anno VIII

Viste le seguenti incontestabili istanze:

1) = 16 marzo 1919 dell'Ing. Arcangelo Secundo e Agostino Cristiani, Severino, presentate con riserva di costituire una Società per l'attuazione della derivazione, corredata da progetto di pari data a firma Ing. Giovanni Spodivini, per la concessione di deviare dal torrente Codera e affluenti, in Comune di Novate Moxzola (Sondrio), una quantità d'acqua non superiore a mod. 12.5 e dal torrente Ratti, in Comune di Verceia, una quantità non superiore a mod. 5.50, con una media complessiva di mod. 13.50, per produrre, col salto di m. 956.80, H.P. 17.250, da trasformare in energia elettrica per usi industriali;

2) = 28 giugno 1923 dell'Ing. Luigi Magnocavallo corredata da progetto di pari data a firma dello stesso Ingegnere, per la concessione di deviare dai torrenti Codera, Masino, Vallerio e Lanterna, in Comune di Novate Moxzola (Sondrio), mod. medi 67.00 di acqua per produrre, col salto di m. 1005, H.P. 90.000, da trasformare in energia elettrica per scopi industriali;

Ritenuto che l'istanza 28 giugno 1923 dell'Ing. Luigi Magnocavallo non è stata ammessa ad istruttoria





perchè presentate dopo che il Consiglio Superiore delle Acque  
si era già pronunciato in merito alla precedente domanda e che  
pertanto deve essere respinta;

Visti gli atti dell'istruttoria espletata nell'istanza 16,  
marzo 1919 dei Sigg. Sacerdoti e Cristiani durante la  
quale vennero presentate le seguenti opposizioni:

a-) dei Signori Martini Ovidio, Levi Giuseppe e Nonini  
Ubele a salvaguardia dei loro diritti quali utenti delle acque  
del torrente Codera;

b-) del Comune di Novate Moxola a tutela dei diritti  
d'uso delle acque dei torrenti Codera e Ratti per uso po-  
tabile, domestico, di irrigazione e forza motrice, nonché per i  
compensi dovutigli ai sensi di legge, quale comune riverasco;

c-) di un gruppo di abitanti del Comune di Verceia a tutela  
dei loro diritti d'acqua dal torrente Ratti per uso potabile e do-  
mestico, irrigazione e forza motrice;

Considerato che le opposizioni di cui sopra trovano la sol-  
lecitudine nelle disposizioni di legge, e che ad ogni modo, in  
base all'art. 8 del disciplinare di concessione la ditta conces-  
sionaria si è obbligata a prendere coi ricorrenti di cui sopra  
opportuni accordi, prima dell'entrata in esercizio della Centrale  
in ordine alla quantità d'acqua da lasciar defluire nei po-  
renti per bisogni irrigui, potabili e domestici, nonché in ordine  
all'eventuale quantità di energia elettrica da fornire;

Che pertanto nessuna delle opposizioni predette può osta-  
colare la chiesta concessione;

Ritenuto che, in seguito ad un diligente studio delle con-  
dizioni idrografiche del bacino dei due torrenti, si è ravvisa-  
to opportuno, per un più razionale sfruttamento delle acque,  
elevare la portata media da derivare da mod. 13.33 a mod. 15



producendo così, con tale maggiore portata, e col salto di  
m. 956.80, H.P. 19.136, in luogo di H.P. 14.250, producibili con  
la portata di und. 13.32;

Che con tali caratteristiche la derivazione può essere as-  
sentita;

Vista la dichiarazione 14 febbraio 1929 firmata dai Si-  
gnori Cav. Cristiani Severino e Ing. Sacerdote Secondo,  
con la quale il primo di essi dichiara di disinteressarsi  
della domanda 16 marzo 1919 per derivazione dei torrenti  
Codera e Ratti, che deve pertanto considerarsi nel pieno  
effetto legale intestata al solo Ing. Secondo Sacerdote, il  
quale, a sua volta, si dichiara unico titolare della doman-  
da stessa;

Visto l'atto 24 settembre 1929, con il quale l'Ingegnere  
Secondo Sacerdote, sciogliendo la riserva di cui alla doman-  
da 16 marzo 1919, dichiara che la Società a cui dev'essere in-  
testata la concessione è la Società Nazionale di Elettri-  
cità con sede in Roma, costituita con atto 13 giugno 1929  
rep. n. 126, rogito Notaio Dott. Oreste De Vita;

Ritenuto che col predetto atto 24 settembre 1929 l'Avvo-  
cato Ge. Uff. Mario Santangelo, nella qualità di Consi-  
gliere delegato della Società Nazionale di Eletticità,  
dichiara di sottostare in tutti i diritti e gli oneri derivan-  
ti dalla domanda 16 marzo 1919 per derivazione dei torren-  
ti Codera e Ratti presentata dai Sigg. Sacerdote e  
Cristiani, cui è subentrato l'Ing. Sacerdote, e chiede che  
la concessione sia intestata alla Società Nazionale di  
Eletticità;

Che pertanto la derivazione oggetto del presente decreto  
è da concedere alla Società Nazionale di Eletticità;



Visto il disciplinare sottoscritto dal Sig. Ing. Secondo Sacerdoti, quale procuratore della Società Nazionale di Elettricità, giusta mandato 17 luglio 1929 rep. n. 874, in data 3 ottobre 1929 presso l'Ufficio del Genio Civile di Milano, rep. n. 990, contenente gli obblighi e le condizioni cui debbono essere vincolate la concessione;

Sentito il Consiglio Superiore delle Acque, come da voto 17 febbraio 1922 n. 451;

Visti il R. D. L. 9 Ottobre 1919 n. 2161, ed il regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1919 n. 1385 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonché il R. D. 25 febbraio 1924 n. 456

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Art. 1.° - La domanda 28 giugno 1923 dell'Ing. Luigi Magnocavallo per derivazione d'acqua dai torrenti Codera, Musino, Mallero e Lanterna, in Comune di Novate Moxola (Sondrio), è respinta, a tutti gli effetti di Legge.

Art. 2.° - Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni opposizione di cui non sia fatta ragione nel disciplinare, è concesso alla Società Nazionale di Elettricità, di derivare dal torrente Codera e affluenti, in Comune di Novate Moxola, e dal torrente Ratti, in Comune di Verceia (Sondrio), complessivi mod. medi 15 per produrre, col salto di m. 956,80, H.P. 19.136, da trasformare in energia elettrica.

Art. 3.° - La concessione è accordata per anni sessanta



10.  
successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 3 Ottobre 1929 e verso il pagamento del canone annuo di L. 229.632.00 (duecentoventinove mila seicento trentadue).

Finanze  
Art. 4°. L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato ai capitoli degli esercizi finanziari in cui verrà riscosso corrispondenti al cap. 11/1 dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930, anno VIII.

Vittorio Emanuele

Luigi Malan

Adlon

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Add 8 LUG 1930 Anno VIII  
Reg. N. 1 Lavori Pubblici F. N. 240



REPERTORIO N. 990

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SONDRIO

UFFICIO DI SONDRIO

DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dai torrenti Codera, Ratti e affluenti chiesta dalla Ditta Ingegneri Secondo Sacerdote e Severino Cristiani con istanza 16 marzo 1919, alla quale Ditta è subingredita la Società Nazionale di Elettrocità "S O N D E L" con sede in Roma, Via Parma 22.

## ARTICOLO 1°

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE -

La quantità d'acqua da derivare dai torrenti sottoindicati:

1°= Val di Caser;

2°= Valle Alpe Piazzo;

3°= Val Grossira;

affluenti di destra del torrente Codera e tutti in Comune di Novate Mezzola;



4°= Dal torrente Codera, in località Stoppadura, in Comune di Novate Mezzola;

5°= Val Salubiasca;

6°= Val Ladrogno;

7°= Val Revelasco;

affluenti di sinistra del torrente Codera, tutti in Comune di Novate Mezzola;

8°= Torrente Ratti, in località Moledane in Comune di Verceia, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 19,40 (litri secondo 1940) risultando la quantità media pari a moduli 15,00 -(litri secondo 1500).

Tale portata è quella indicata dall'Ufficio del Genio Civile di Sondrio e approvata dal Consiglio Superiore delle Acque con voto 17 febbraio 1922 N. 451/1921.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica da utilizzarsi in parte anche a scopo di bonifica.

-----

#### ARTICOLO 2°

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA  
RESTITUZIONE -

Il dislivello medio del pelo d'acqua fra le singole prese e la restituzione sarà come segue:



1°= Torrente Val Caser	m.	961,10
2°= Torrente Valle Alpe Piazza "		960,85
3°= Torrente Valle Grossira "		960,35
4°= Torrente Codera "		960,00
5°= Torrente Val Salubiasca "		959,30
6°= Torrente Val Ladrogno "		958,30
7°= Torrente Val Revelaso "		957,66
8°= Torrente Ratti "		957,20

-----

### ARTICOLO 3°

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE -

Il dislivello tra i peli morti dei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 956,80, salvo le variazioni di cui è detto al successivo articolo 4°.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilita il canone sarà pari a  
HP.  $\frac{1500 \times 956,80}{75} = 19.136.$

Detta forza nominale verrà più esattamente specificata con successivo disciplinare suppletivo dopo che sarà stato approvato il progetto esecutivo con le varianti, per quanto riguarda il salto, di cui è detto nel successivo articolo 4°.

-----



ARTICOLO 4°

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dei Torrenti Codera, Ratti e affluenti indicati all'articolo 1° consisteranno in briglie in muratura in conformità al progetto di massima 16 marzo 1919 a firma Ingegnere G. Sfondrini che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'articolo 10 e che saranno riconosciute ammissibili.

Nei riguardi del progetto esecutivo la Ditta concessionaria dovrà ubicare di circa 200 metri più in basso le prese dai torrenti indicati nell'articolo 1° del presente disciplinare ferme restando la quota di restituzione. La Ditta dovrà inoltre studiare la razionale utilizzazione del salto di 200 metri circa di cui sopra compreso fra la quota di presa prevista nel progetto di massima 16 marzo 1919 e la quota di presa che risulterà dal progetto esecutivo allestito secondo i criteri di cui è detto sopra. La Ditta col presente atto dichiara di rinunciare alla costruzione del serbatoio in località Stoppadura sul torrente Codera previsto nel progetto di massima 16 marzo 1919 sostituendo ad esso serbatoio una sem-



plice briglia in muratura, come risulterà nel progetto esecutivo.

=====

#### ARTICOLO 5°

##### REGOLAMENTO DELLA PORTATA

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, si dovranno costruire opportuni sfioratori-regolatori in corrispondenza delle prese e della vasca di carico che dovranno risultare dal progetto esecutivo.

=====

#### ARTICOLO 6°

##### CANALE DI CARICO

I canali di carico, della lunghezza di ml. 8920 per il Codera e suoi affluenti e di ml. 2130 per il Ratti saranno eseguiti in conformità del progetto 16 marzo 1919 salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.



## LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO

Il canale di scarico nel Lago di Mezzola si eseguirà in località Campo, Comune di Verceia, secondo le modalità risultanti dal progetto di massima allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

=====

## ARTICOLO 8°

### CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE -

Premesso che, in generale, gli eventuali legittimi diritti dei terzi comunque lesi dalla progettata derivazione trovano la loro salvaguardia nelle disposizioni di Legge, per quanto riguarda gli eventuali obblighi della Ditta concessionaria di lasciare defluire acqua lungo i torrenti derivati per i bisogni irrigui, potabili, e domestici, la quantità di acqua necessaria, ove possibile, verrà stabilita, prima della messa in esercizio della Centrale, previ accordi fra la Ditta medesima e gli interessati.

Analogamente verrà fatto per l'energia eventualmente da corrispondere a termini dell'articolo 34 del R.D.L. 9 ottobre 1919 N. 2161 ai legittimi utenti di



preesistenti derivazioni.

In mancanza di accordo fra le parti le controversie verranno deferite all'Ufficio del Genio Civile di Sondrio.

-----

#### ARTICOLO 9°

##### GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per le difese dellan proprietà e del boun regime dei torrenti Codera e affluenti e Ratti in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Dovrà altresì essere stabiliti appositi capisaldi a cura e spese della Ditta concessionaria agli edifici di presa, lungo i canali, alla vasca di carico e lungo il canale di scarico, ai quali poter riferire in ogni tempo il livello d'acqua.

Il concessionario ha l'obbligo di acquistare, piazze, mantenere ed esercitare per tutta la durata della concessione, due udometri registratori nelle località che si dovranno stabilire, d'accordo con l'Ufficio Idrografico del Po, uno in Val Codera



ed uno nella Valle del Ratti.

Trattandosi di derivazione a portata variabile, dovrà essere predisposto sul canale di scarico uno tramazzo munito di idrometro registratore per accertare le portate derivate e quelle utilizzate.

Paranno a tutto carico del concessionario oltre le spese per l'acquisto, posa, manutenzione ed esercizio degli apparecchi e mezzi di misura in genere suddetti, il prelievo e l'invio delle letture e delle registrazioni di tutti gli apparecchi stessi al competente Ufficio.

-----  
ARTICOLO 10°

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI, E DELLE ESPROPRIAZIONI.

Sotto pena di decadenza la Ditta concessionaria dovrà:

a) Presentare all'Ufficio del Genio Civile di Sondrio il Progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione, entro tre mesi dalla data della notificazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile della avvenuta emissione e registrazione, alla Corte dei Condi del Decreto di Concessione;

b) iniziare e condurre a termine le espropriazioni nei termini di sei mesi e decorrere dalla



data della notificazione di cui alla lettera a);

c) Iniziare con adatta organizzazione i lavori entro sei mesi dalla data della notifica di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio predetto del giorno fissato per l'inizio;

d) Condurre a termine i lavori entro trentasei mesi dalla data di notifica di cui alla lettera a)/

, L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 13 del presente disciplinare, e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

-----

#### ARTICOLO 11°

##### COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita



un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi due dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

-----

#### ARTICOLO 12°

##### DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno di proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali aduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istante di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà la facoltà di immetersi nello immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corri-



spondente al concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo il Presidente del Tribunale delle Acque nominerà tre arbitri per la determinazione del prezzo ai sensi dell'articolo 60 del Codice di commercio.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso alla Ditta concessionaria almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

-----

#### ARTICOLO 13°

#### C A N O N E

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori l'annuo canone di L. 229.632,00 in ragione di L. 12,00 per HP. nominali medi 19.136 anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della lettera b)



dell'articolo 17 del Regolamento approvato con R.D.  
14 agosto 1920, N. 1285.

Detto canone potrà però essere modificato  
con effetto dalla data sopra stabilita in relazione  
alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia  
risultanti dal progetto esecutivo, come da accerta-  
mento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni cinque  
dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Civi-  
le di Sondrio avrà la facoltà di procedere a sistema-  
tiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un  
controllo periodico regolare degli impianti, e ciò  
indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo  
17 del citato Regolamento 14 agosto 1920, N. 1285.  
Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a presentar-  
si a sua cura e spese, ad eseguire le constatazio-  
ni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà  
necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparec-  
chi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno ri-  
chiesti e a permettergli e favorire il libero acces-  
so negli impianti relativi alla concessione.

ARTICOLO 14°

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente discipli-



nare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato:

a) Il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 114.816,00 come da quietanza N. 12 in data 3/X/1929 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 13 a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione medesima;

b) Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Sondrio a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Sondrio della somma di L. 2.000,00 come da quietanza Numero 31 in data 3/X/1929 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;

c) Il versamento presso la ~~Sezione~~ stessa Sezione di Tesoreria di Sondrio della somma di Lire 5.740,80 come da quietanze N. 73 in data 23/2/1920 di L. 5.174,10 e N. 659 in data 30 ottobre 1929 dell'Ufficio del Registro di Sondrio di L. 566,70 pari a un quarantesimo del canone annuo fissato al precedente articolo 12 per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del R.D. ottobre 1919 N. 2161.

Restano poi a carico della Ditta concessio-



naria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe ecc.

ARTICOLO 15°

RISERVA DI ENERGIA A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

Ai Comuni rivieraschi di Novate Mezzola

e Verceia nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte delle prese e il punto di restituzione, darà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente HP. nom. 535,8, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fisso in anni tre dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni due dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, ~~suxx~~ conforme parere del Consiglio



Superiore dei Lavori Pubblici ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno aver effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

=====

ARTICOLO 16°

SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI  
E DELLA PROVINCIA

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni di Novate Mezzola e Verceia compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della Provincia di Sondrio, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, quarto comma e seguenti del Regio Decreto 9 ottobre 1919 N. 2161, e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 N. 1285, circa il sovracanone che, a decorrere dalla stessa data di decorrenza del canone di cui all'art. 13 del presente disciplinare, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi;



giusta le suddette disposizioni; -

#### ARTICOLO 17°

##### RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. Legge 9 ottobre 1919, N. 2161, e del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 N. 1285, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### ARTICOLO 18°

##### DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di Legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nella propria Centrale Idroelettrica di Campo in Comune di Verceia.  
p.p. SOC. ANONIMA NAZIONALE DI ELETTRICITA' "SONDEL"

F/to Ing. Secondo Sacerdote

Il sottoscritto Ingegnere Giovanni MOSCA GO-  
RETTA addetto all'Ufficio del Genio Civile di Sondrio, nella espressa qualità di Funzionario a ciò delegato, dichiara che il Signor Ingegnere Secondo SACERDOTE fu Lazzaro, quale procuratore della Società Nazionale



di Eletticità (SONDEL). (giusta Mandato Speciale  
in data 17 Luglio 1929-VII N. di repertorio 874 a  
rogito Dott. Olinto De Vita, R. Notaio di Sagarolo,  
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Roma  
e Velletri), da me personalmente conosciuto, ha fir=  
mato in fine il sopraesteso disciplinare e sul mar=  
gine di ciascun foglio in presenza mia e dei testimoni  
Signori Fagiolini Manlio fu Giovanni e Orietti Euge=  
nio, di Paolo, entrambi funzionari di questo Ufficio  
ed aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Dall'Ufficio del Genio Civile di Sondrio, addì  
TRE OTTOBRE MILLENOVECENTOVENTINOVE - ANNO VII -

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F/to Ing. Mosca Goretta Giovanni

" Fagiolini Manlio - teste

" Orietti Eugenio - teste

Per copia conforme

F/to Balzani

*Copia conforme*  
*per uso interno amministrativo*  
*D' Ingegnere Capo*  
*(L. Custer)*



*Custer*



Dir. X 47.1362

Ministero Lavori Pubblici

Presso nota di Registro

Esercizio 1940 al 9/1

Roma 7 MAR 1941

Il Direttore Capo di Ragoneria

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

3/2/1941

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

004770 - 5 MAR 1941

RAGIONERIA

6806

13 MAR 1941 Anno XIX


Visto il Regio decreto 17 marzo 1930-VIII

n. 11143, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo reg. n. 6 foglio 240, con il quale è stato concesso alla Società Nazionale di Eletticità di derivare dal torrente Cordera e affluenti, in comune di Novate Moxola, e dal torrente Ratti, in comune di Perceia (Sondrio), complessivi mod. 15 di acqua per produrre sul salto di m. 956,80, la potenza di H. 19.135;

Ritenuto che all'art. 3 del disciplinare 3 ottobre 1929-VII n. 990 di repertorio, regolante la suddetta concessione venne fatta esplicita riserva di determinare più esattamente la forza nominale tassabile dopo approvato il progetto esecutivo da presentare, il quale avrebbe dovuto contemplare una modifica del salto;

Che il progetto esecutivo venne pre-

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO





sentato in data 24 maggio 1929 VII, e in seguito a ciò venne redatto il disciplinare suppletivo 22 agosto 1934 XII n. 1231 di repertorio nel quale le caratteristiche della derivazione vennero precisate come appresso: portata media mod. 15, salto m. 700, potenza H.P. 14.000 in luogo degli H.P. 19.136 di cui al decreto di concessione;

Che dalla data di firma del suddetto disciplinare la Società è stata autorizzata in via provvisoria ad iniziare le opere;

Che avendo la Società richiedente fatta nota la propria intenzione di apportare all'impianto alcune varianti che ne avrebbero aumentata la potenza, non venne fatto luogo all'approvazione del suddetto disciplinare 22 agosto 1934 XII e venne fatta riserva di far luogo ad un unico provvedimento contemplante anche tali varianti;

Che tali varianti chieste poi con istanza 26 gennaio 1935 XIII, corredata



da progetto di pari data a firma degli ingg. L. Valenti e F. Nicolai, prevedono tra l'altro, la costruzione sul torrente Ratti di un serbatoio di regolazione settimanale della capacità di mc. 100.000 e l'incremento della portata massima complessiva da mod. 40 a mod. 60 e la media da mod. 15 a mod. 17,25 per produrre, sul salto originario di m. 700, la potenza di H. 16.053,33 in luogo di H. 14.000;

Visti gli atti dell'istruttoria espletata sulla predetta istanza 26 gennaio 1935 XIII, durante la quale non vennero presentate opposizioni;

Ritenuto che per la costruzione della diga sul Ratti è stata eseguita la procedura prevista dal regolamento 1° ottobre 1931-IX n. 1370, ed il relativo collaudo è stato approvato con ministeriale 24 marzo 1938-XVI n. 1500/2011;

Che può farsi luogo alla concessione delle varianti richieste con la citata istanza 26 gennaio 1935-XIII con l'obbligo del pagamento del canone sulla



potenza di H. 14.000 a decorrere dal 2 agosto 1933 XI, termine inizialmente fissato nel primo disciplinare 3 ottobre 1929-VII per l'ultimazione delle opere e sulla potenza complessiva di H. 16.053,33 a decorrere dal 1° gennaio 1934-XV termine fissato per l'ultimazione delle opere col disciplinare 22 agosto 1934-XII n. 1231 di repertorio, ed entro il quale le opere stesse sono state effettivamente ultimate;

Che la concessione delle varianti dovrà decorrere dal 17 marzo 1930-VIII data di decorrenza dell'originaria concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto dall'ing. Ettore Graziosi, quale procuratore speciale della S. Nazionale di Elettricità, giusta procura in data 4 novembre 1933-XII del Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 aprile 1939-XVII presso l'ufficio del Genio Civile di Sondrio, rep. n. 1587 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione, di-



disciplinare che sostituisce ed annulla quello 22 agosto 1934-XII n. 1231 di repertorio;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come da voti 16 giugno 1933-XI n. 1120, 29 maggio 1935-XIII n. 878, 30 ottobre 1935-XIV n. 1856 e 29 dicembre 1937-XVI n. 2238;

Visto il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933-XII n. 1775;

Sentito il Ministero delle Corporazioni come da note 23 giugno 1934-XII e 17 febbraio 1938-XVI n. 1144;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1°) Salvi i diritti di terzi, a modifica del Regio Decreto 17 marzo 1930 VII, è concesso alla Società Nazionale di Elettricità di derivare dal torrente Cordera e affluenti in comune di No-



vate Mexxala, e dal torrente Ratti, in comune di Verceia (Londrio), medi mod. 17, 20 per produrre, sul salto di m. 700, la potenza di H. 16.053, 33.

Art. 2°) La concessione è accordata per anni 60 successivi e continui decorrenti dal 17 marzo 1930 VIII, data di decorrenza della originaria concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 18 aprile 1939 XVII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 168.000 (lire centosessantottomila) sulla potenza di H. 14.000 in ragione di L. 12 per H. a decorrere dal 2 agosto 1933 XI e di L. 192.640, 00 (lire centonovantadue milaseicentoquaranta) sulla potenza di H. 16.053, 33 a decorrere dal 1° gennaio 1937 XV.

Art. 3°) L'introito della suindicata prestazione annua e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al capitolo 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario e ai capitoli



CONCESSIONE ALLA SOCIETA' NAZIONALE DI ELETTRICITA' DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE CADERA E AFFLUENTI IN COMUNE DI NOVATE MEZZALA E DAL TORRENTE RATTI IN COMUNE DI VERCEIA ( SONDRIO ).

corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 3 febbraio 1941 XIX

27 MAR 1941 Anno XIX

Vittorio Emanuele

REG.<sup>TO</sup> ALLA CORTE DEI CONTI

Addì 2 2 MAR. 1941 XIX

Reg. Lavori Pubblici Fogl. 24

Alvardo



## CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI SONDRIO — UFFICIO DI SONDRIO

## DISCIPLINARE

*suppletivo e di rettifica al precedente disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione delle varianti chieste con istanza 26 gennaio 1935 dalla Società Nazionale di Elettricità (Sondel) alla derivazione d'acqua dai torrenti Codera, Ratti, Ladrogno e Revelaso già assentitale con R. decreto 17 marzo 1930, n. 11143.*

## Art. 1.

*Oggetto del presente disciplinare.*

## Premesso :

che con disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio sono stati precisati gli obblighi e le condizioni con le quali venne regolata la concessione alla Società predetta della derivazione d'acqua per produzione di forza motrice accordata col citato R. decreto 17 marzo 1930, n. 11143, derivazione che utilizzando i torrenti sopra indicati, era prevista con le seguenti caratteristiche (come dal citato disciplinare del 1929, redatto sulla base del progetto di massima 16 marzo 1919 a firma ing. G. Sfondrini);

Portata massima mod. 19,40;

Portata media mod. 15,00;

Salto utile m. 956,80;

Potenza di concessione HP nom. 19.136,00;

che in seguito alla presentazione del progetto esecutivo delle opere portante la data del 24 maggio 1929 e la firma dell'ing. Gaetano Ganassini ed in dipendenza dell'approvazione di esso da parte dell'on. Ministero dei lavori pubblici, come da voto del Consiglio superiore di quel dicastero in data 16 giugno 1933, n. 1120, la Società concessionaria ha firmato un successivo disciplinare suppletivo e di rettifica



al precedente in data 22 agosto 1934, n. 1231 di repertorio, in base al quale le caratteristiche della concessione sono state precisate come segue:

Portata massima complessiva mod. 40;

Portata media complessiva mod. 15.

Salto utile m. 700.

Potenza nominale media di concessione HP nominale 14.000, con diminuzione di potenza, rispetto a quanto stabilito nel precedente disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 e nel R. decreto 17 marzo 1930, n. 11143 di HP (19.136,00 - 14.000) = HP 5.136;

che in conformità dell'ultimo comma dell'art. 11 del disciplinare 22 agosto 1934, n. 1231 di repertorio, dalla data stessa, la Società è stata autorizzata in via provvisoria all'inizio delle opere previste nel progetto esecutivo 24 maggio 1929;

che in seguito a regolare istanza in data 26 gennaio 1935 corredata da progetto esecutivo di pari data, a firma degli ingegneri L. Valenti e F. Niccolai la Società ha chiesto di introdurre alcune varianti di carattere non sostanziale alla derivazione oggetto del presente disciplinare rispetto a quanto previsto col precedente progetto esecutivo 24 maggio 1929, nel disciplinare 22 agosto 1934, sopracitato e nel R. decreto 17 marzo 1930 di concessione di cui in epigrafe;

che con Ministeriale 20 dicembre 1935, n. 10588 div. XII giusta voto consigliere 30 ottobre 1935, n. 1856, sez. 3<sup>a</sup>, per far luogo alla concessione delle varianti di cui all'istanza 26 gennaio 1935, è stato prescritto di redigere un nuovo disciplinare suppletivo al precedente 3 ottobre 1929, n. 990 di rep. e di annullare il successivo 22 agosto 1934, n. 12031 di rep. (non ancora registrato);

fermi restando tutti gli altri obblighi e condizioni già stabilite nel precedente disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio, in quanto non siano variati dal presente atto col presente disciplinare suppletivo vengono precisati e stabiliti, sulla base del progetto esecutivo 26 gennaio 1935:

a) le portate massima e media da derivarsi complessivamente;

b) i dislivelli massimi dei peli d'acqua fra le singole prese e la restituzione;



c) il dislivello e la forza nominale in base alla quale viene stabilito il nuovo canone che la Società dovrà corrispondere alle finanze dello Stato;

d) ogni altro obbligo e condizioni cui dovrà sottostare la Società concessionaria col presente disciplinare supplementivo resta inoltre stabilito:

1° che il disciplinare 22 agosto 1934 è annullato a tutti gli effetti di legge;

2° che viene preso atto della rinuncia fatta dalla Società in parola con dichiarazione 25 marzo 1933 alla utilizzazione del salto di m. 200 compreso fra la portata di presa prevista nel progetto di massima 16 marzo 1919 a firma ing. G. Sfondrini e la quota di presa fissata nel progetto esecutivo 24 maggio 1929 a firma ing. Ganassini.

#### Art. 2.

##### *Quantità ed uso dell'acqua da derivare.*

La quantità d'acqua da derivare:

a) dal torrente Codera, in località Tinnè, in comune di Novate Mezzola;

b) dal torrente Val Ladrogno, in località Tina dei Corni, in comune di Novate Mezzola;

c) dal torrente Revelaso, in località « La rotta », in comune di Novate Mezzola;

d) dal torrente Ratti, in località Valle dell'Inferno, in comune di Verceia; potrà variare tra un massimo complessivo uguale e non superiore a mod. 70,00 (litri sec. 7000) risultando la quantità media pari a moduli 17,20 (litri secondo 1720).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

#### Art. 3.

##### *Dislivelli dei peli d'acqua fra le singole prese e la restituzione.*

Il dislivello massimo dei peli d'acqua fra le singole prese e la restituzione, tenuto conto dell'innalzamento prodotto dalle singole opere di presa sarà come segue:

1° Codera, m. 723,72;

2° Ladrogno, m. 719,92;

3° Revelaso, m. 737,02;

4° Ratti, n. 707,52.



## Art. 4.

*Dislivello e forza nominale  
in base alla quale è stabilito il canone.*

Il dislivello medio fra i due peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di m. 700 (settecento).

In conseguenza la forza nominale media in base alla quale è stabilito il canone sarà pari ad  $HP\ 1720 \times 700 : 75 = HP\ 16.053,33$ , in luogo di  $HP\ 19.136,00$  fissata dall'articolo 3 del disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio, con una diminuzione di potenza, rispetto a quanto stabilito nel detto disciplinare, di  $HP\ 19.136 - 16053,33 = HP\ 3.082,67$ .

## Art. 5.

*Luogo e modo di presa dell'acqua.*

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Codera, Ladrognò, e Revelaso consisteranno in briglie in muratura.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto esecutivo 26 gennaio 1935 e alla documentazione suppletiva in data 15 maggio 1935 entrambi a firma ing. Luigi Valenti e che fanno parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte all'atto esecutivo e che venissero riconosciute ammissibili.

L'opera di presa sul torrente Ratti, consisterà invece in una diga a volta in calcestruzzo atta a creare un serbatoio di regolazione della capacità di mc. 100.000 circa.

Detta opera dovrà essere eseguita in conformità al progetto esecutivo 26 gennaio 1935, a firma ing. L. Valenti e ing. F. Nicolai, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Il progetto esecutivo 26 gennaio 1935 per la diga del Ratti fu approvato dall'on.le Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con suo voto 29 maggio 1935, n. 878.

Tanto la costruzione quanto l'esercizio della diga del Ratti sono regolati da apposito foglio di condizioni in conformità del Regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1370.

Tale atto, firmato dalla Ditta, porta la data 25 ottobre 1935 e il n. 1322 di rep.



## Art. 6.

*Regolazione della portata.*

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, si dovranno costruire gli appositi sfioratori modulatori delle singole portate previsti nei progetti di cui al precedente articolo.

## Art. 7.

*Canale di carico.*

Il canale di carico a pelo libero del torrente Codera e degli affluenti Ladrogno e Revelaso della lunghezza di m. 5410 circa e quello in pressione dal torrente Ratti, della lunghezza di m. 2050 circa, saranno eseguiti in conformità al progetto dinanzi citato, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

## Art. 8.

*Luogo e modalità del canale di scarico.*

Il canale di scarico nel lago Mezzola si eseguirà in località Campo, comune di Lovate Mezzola secondo le modalità risultanti dal progetto esecutivo 26 gennaio 1935 allegato al presente disciplinare salvo le varianti che saranno proposte all'atto esecutivo e che venissero riconosciute ammissibili.

## Art. 9.

*Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.*

Nulla di innovato per quanto riguarda la tutela dei legittimi diritti dei terzi rispetto a quanto già stabilito dall'art. 8 del precedente disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio.

Per quanto riguarda la tubazione forzata questa dovrà avere il diametro interno decrescente da mm. 1500 a mm. 1140 e per quanto concerne il macchinario idroelettrico questo



dovrà essere costituito da due gruppi della potenza di H.V. 24.000 cadauna c.o.s.  $\eta = 0,70$ .

Il tutto in conformità al sopracitato progetto 26 gennaio 1935.

Tenuto conto che il canale a pelo libero dal torrente Cordera e dagli affluenti Ladrogne e Revelaso, attraversa l'alveo alluvionale del torrente Revelaso a poca profondità e dato il regime di forti e improvvise alluvioni al quale esso può essere soggetto l'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre qualora, a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, a presidio dell'integrità del canale derivatore suddetto, l'obbligo di presentare tempestivamente all'Ufficio del Genio civile di Sondrio un'apposito idoneo progetto di opere di sistemazione del torrente stesso nella tratta interessante detto canale derivatore, progetto le cui opere dovranno essere effettuate a cura e spese della Società concessionaria.

(Omissis).

#### Art. 10.

*Garanzie da osservarsi.*

Nulla di innovato rispetto a quanto è stabilito dall'art. 9 del disciplinare precedente 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio per quanto riguarda la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua derivati, l'installazione di capisaldi, di due ndometri, registratori e di uno stramazzo munito idrometrografo per accertare le portate derivate e quelle autorizzate.

#### Art. 11.

*Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.*

Premesso:

1° che la ditta concessionaria dalla stessa data della firma del primo disciplinare suppletivo 22 agosto 1934, n. 1231 di repertorio è stato autorizzato l'inizio delle opere relative al progetto 24 maggio 1929 per la derivazione oggetto del presente disciplinare;

2° che la ditta stessa ha presentato in tempo utile il progetto esecutivo 26 gennaio 1935 per le opere inerenti alla derivazione stessa; in conformità alla nota del Ministero dei



lavori pubblici 17 novembre 1934, n. 9762, progetto che apporta modifiche al precedente del 24 maggio 1929;

3° che la ditta ha ultimato i lavori entro il 31 dicembre 1936.

Sotto pena di decadenza la ditta concessionaria dovrà condurre a termine le espropriazioni entro il 31 dicembre 1938.

L'eventuale ulteriore proroga del termine come sopra prefisso non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che resta in ogni caso dovuto a partire dal 2 agosto 1933, data indicata nel successivo articolo 14 del presente disciplinare, è cioè dal termine in precedenza stabilito per l'ultimazione dei lavori.

#### Art. 12.

##### *Collaudo e termine per l'utilizzazione dell'acqua.*

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio civile, ove non vi siano eccezione in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelle eseguite dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì, se in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi due dalla data del provvedimento Ministeriale di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

Per quanto riguarda il collaudo e l'esercizio parziale o totale provvisorio o definitivo del serbatoio creato dalla diga del Ratti, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento 1° ottobre 1931, n. 1370 sulle dighe di ritenuta.

#### Art. 13.

##### *Durata della concessione.*

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione accordata per un periodo di anni 60 (sessanta) successivi e continui decorrenti dalla data del primitivo decreto di concessione e cioè dal 17 marzo 1930.



Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinunzia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso tutte le opere di raccolta, di regolazione e di registrazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento della immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione dal reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dagli interessati, il terzo d'accordo fra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare detta facoltà, ne darà preavviso agli interessati tre anni prima della scadenza, nei casi di normale cessazione della concessione.

Nei casi di rinunzia o decadenza la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al comma 1° ed ultimo dell'art. 26 del T. U. di Leggi 11 dicembre 1933, n. 1775.

#### Art. 14.

##### *Canone.*

La ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato originariamente per l'ultimazione dei lavori e cioè dal 2 agosto 1933 in avanti i canoni seguenti:

1° Dal 2 agosto 1933 fino al 31 dicembre 1936 (nuova data stabilita dal precedente art. 11, lettera B) per l'ultimazione dei lavori l'annuo canone di L. 168.000 in ragione di L. 12,00 per HP per la potenza tassabile di HP 14.000 precisato dall'art. 4 del primo disciplinare suppletivo in data 22 agosto 1934, n. 1231 di repertorio.

2° Dal 1° gennaio 1937 in avanti fino alla scadenza della concessione, l'annuo canone di L. 192.640, (in cifra tonda)



in ragione di L. 12 (dodici) per HP per la potenza tassabile di HP 16.053,33 precisata all'articolo 4 del presente disciplinare.

Quanto sopra anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 35 del T. U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Detti canoni potranno essere modificati, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice risultanti da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni 5 dalla data di messa in regolare esercizio della derivazione, l'Ufficio del genio civile di Sondrio avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni per il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

#### Art. 15.

##### *Pagamenti e depositi.*

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

A) Il pagamento delle somme dovute per canoni arretrati dovuti dal 2 agosto 1933 al 16 marzo 1939 e precisamente:

1° per il periodo dal 2 agosto 1933 fino al 31 dicembre 1936 di cui al precedente art. 14, punto 1°, il canone annuo di L. 168.000 calcolato nella misura di L/HP 12 per HP 14.000;

2° per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 16 marzo 1939 il canone di L. 192.640 calcolato nella misura di L./HP 12 per HP 16.053,38; come dalle sottoindicate quietanze dell'Ufficio del registro di Chiavenna:



1° - Quietanza n. 16 in data 18 novembre 1933, per L. 104.514,20 (compreso i bolli) per il periodo dal 2 agosto 1933 al 16 marzo 1934 (giorni 227 su 365);

2° quietanza n. 29 in data 30 marzo 1934, per L. 168.060 (compresi i bolli) per il periodo dal 17 marzo 1934 al 16 marzo 1935;

3° - Quietanza n. 45 in data 11 maggio per L. 169.343,35 (compresi interessi e bolli) per il periodo dal 17 marzo 1935 al 16 marzo 1936;

4° - Quietanza n. 56 in data 3 maggio 1936 per lire 168.327,20 (compresi interessi e bolli) per il periodo dal 17 marzo 1936 al 16 marzo 1937;

5° - Quietanza n. 63 in data 3 aprile 1937 per L. 168.051 (compresi i bolli) per il periodo dal 17 marzo 1937 al 16 marzo 1938;

6° Quietanza n. 17 in data 4 dicembre 1938-XVII per il conguaglio del canone per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 16 marzo 1938 (anni uno e giorni 75);

7° Quietanza n. 2 per l'importo complessivo di L. 192.640 (esclusi i bolli) di cui la 1ª in data 23 aprile 1938, n. 66 per lo importo di L. 168.051,15 (compresi i bolli) e la 2ª in data del 4 dicembre 1938, n. 18 di L. 24.648, 85 (compresi i bolli).

B) Il versamento presso la Cassa depositi e prestiti della somma di L. 96.320 in cifra tonda come da dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 12 in data 3 ottobre 1929 della Sezione di R. Tesoreria provinciale di Sondrio, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 14, punto secondo, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Ditta stessa viene ad assumere per effetto della concessione medesima.

Tenuto conto che il deposito cauzionale di cui alla sopracitata ricevuta provvisoria n. 12 in data 3 ottobre 1929 ammontante a L. 148.000 nominali, costituiva la cauzione per la concessione originaria assentita con R. decreto 17 marzo 1930, n. 11143, regolata dal disciplinare 3 ottobre 1929 numero 990 di repertorio, che prevedeva la produzione di HP nominali medii 19.136 e in considerazione del fatto che il presente disciplinare contempla una produzione di soli HP 16.053,33 (in seguito alle varianti apportate con il progetto esecutivo 26 gennaio 1935) resta stabilito che l'ammontare



di detta cauzione viene ridotta a L. 96.320 in cifra tonda, effettive e che per l'eccedenza la Ditta concessionaria potrà richiedere lo svincolo.

C) Il versamento presso la Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Sondrio, a disposizione dell'Ufficio del genio civile di Sondrio della somma di L. 3.000 come da quietanza n. 8 in data 4 agosto 1934 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione delle varianti del precedente disciplinare.

Il versamento di L. 5.740,80 di cui alla lettera C) dell'articolo 14 del precedente disciplinare 3 ottobre 1929, di repertorio n. 990, già effettuato dalla ditta e previsto dall'articolo 7, comma 2°, del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, deve intendersi integralmente acquisito alle finanze dello Stato.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

#### Art. 16.

##### *Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.*

Ai Comuni rivieraschi di Novate Mezzola e di Verceia nel tratto compreso tra il ponte ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad un massimo di HP nom. 250 da consegnarsi all'Officina di produzione in sostituzione di quella di HP nom. 535,80 fissata dall'art. 15 del precedente disciplinare 3 ottobre 1929, n. 990 di repertorio.

Resta fissato in anni 3 dalla data del nuovo decreto di concessione delle varianti oggetto del presente disciplinare il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni 2 dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in tal caso il termine entro cui



i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17.

*Sovracanone annuo  
in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.*

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i raggi di 15 chilometri dal territorio dei comuni di Novate Mezzola e di Verceia, compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte delle prese ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della provincia di Sondrio, per i provvedimenti che il predetto dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T. U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Art. 18.

*Richiamo a leggi e regolamenti.*

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e relative norme regolamentari nonchè dal regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1370 e di tutte le altre prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.



## Art. 19.

*Domicilio legale,*

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nella propria Centrale Idroelettrica di Campo in comune di Novate Mezzola.

Sondrio, 18 aprile 1939-XVII

p. p. La Società Nazionale di Elettricità (S.O.N.D.E.L.)

Ing. ETTORE GRAZIOSI

Io sottoscritto cav. uff. dott. ing. Marco Giretti, primo ingegnere di sezione, addetto all'Ufficio del genio civile di Sondrio, nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato dichiaro che il sig. dott. ing. Ettore Grazioli fu Tito quale procuratore speciale della Società Nazionale di Elettricità (S.O.N.D.E.L.) giusta procura in data 4 novembre 1933 del Consiglio di amministrazione della Società Sondel, da me personalmente conosciuto, ha firmato in fine del sopraesteso disciplinare e nel margine di ciascun foglio in presenza mia e dei testimoni sig. cav. Eugenio Orietti fu Paolo e Sempio Ottavio fu Angelo entrambi funzionari di questo Ufficio ed aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Dall'Ufficio del genio civile di Sondrio, addì 18 aprile 1939 - Anno XVII.

*Il funzionario delegato:* GIRETTI ing. MARCO.

ORIENTI EUGENIO, *teste*

SEMPIO OTTAVIO, *teste*.



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per i Lavori Pubblici

di concerto col Ministro per le Finanze

VISTO il decreto reale 3 febbraio 1941 n.1362, con il quale, a variante del decreto reale 17 marzo 1930 n.11143, venne concesso alla Società Nazionale di Eletticità (S.O.N.D.E.L.) di derivare dal torrente Codera e affluenti, in Comune di Novate Mezzola, e dal torrente Ratti, in Comune di Verceia (Sondrio), moduli medi 17,20 per produrre, sul salto di m 700, la potenza nominale di HP 16 053,33 pari a kW 11 803,92;

VISTA la domanda 15 gennaio 1940, corredata da progetto di pari data a firma dell'Ing.Mario Scalabrini, con la quale la SONDEL ha chiesto la concessione di derivare dal torrente Codogno (affluente di sinistra del torrente Ratti), in Comune di Verceia, moduli 0,637 di acqua per immetterli nella derivazione Codera-Ratti assentita con i sopracitati decreti reali, per produrre sul salto di m 700, la potenza nominale media di kW 437 in più di quella di kW 11 803,92;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale è stata presentata opposizione dal Sindaco del Comune di Verceia, in data 30 aprile 1947, nel timore di danni derivanti dalla progettata derivazione;

RITENUTO che con dichiarazione in data 16 gennaio 1953, tale opposizione è stata ritirata a seguito di accordi intervenuti tra le parti;

RITENUTO che la derivazione è stata attuata e messa in esercizio a decorrere dal 1 settembre 1942 e che, pertanto, la concessione deve essere assentita in sanatoria, con l'obbligo del pagamento del relativo canone demaniale a decorrere dalla data sopradetta, fino al 16 marzo 1990, data di scadenza della conces-



sione della derivazione dai torrenti Codera e Ratti di cui ai citati RR.DD. 17 marzo 1930 n.11143 e 3 febbraio 1941 n.1362;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto in data 27 dicembre 1955 presso l'Ufficio del Genio Civile di Sondrio, repertorio n.3904, dal Dr.Ing.Mario Scalabrini, quale procuratore della Società, giusta <sup>atto</sup> 8 gennaio 1927 per Notar Monforte di Milano;

VISTO il voto 16 giugno 1955 n.1311, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e successive disposizioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 n.1534, di concerto

#### D E C R E T A

ART.1) Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla Società Nazionale di Eletticità (S.O.N.D.E.L.) di derivare dal torrente Codogno, affluente di sinistra del torrente Ratti, in Comune di Verceia (Sondrio), moduli 0,637 da immettere nella derivazione dai torrenti Codera e Ratti, oggetto dei RR.DD. 17 marzo 1930 n.11143 e 3 febbraio 1941 n.1362, per produrre, sul salto di m 700 la potenza di kW 437, pari a CV 594,53, in più di quella di kW 11 803,92 precedentemente prodotta;

ART.2) La concessione è accordata fino al 16 marzo 1990, data di scadenza della concessione principale oggetto dei RR.DD. 17 marzo 1930 n.11143 e 3 febbraio 1941 n.1362, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 27 dicembre 1955, repertorio n.3904, e verso il pagamento dei seguenti canoni annui:



- a) £ 7 134,36 (settemilacentotrentaquattro e cent.trentasei) a decorrere dal 1° settembre 1942, data alla quale ha avuto inizio l'utilizzazione, fino al 1° gennaio 1943, in ragione di £ 12 per cavallo dinamico nominale sulla potenza di CV 594,53;
- b) £ 7 144,95 (settemilacentoquarantaquattro e cent.novantacinque) a decorrere dal 2 gennaio 1943 fino al 31 dicembre 1946, in ragione di £ 16,35 per chilowatt su kW 437;
- c) £ 71 668 (settantunmilaseicentosessantotto) a decorrere dal 1° gennaio 1947 fino al 31 dicembre 1948, in ragione di £ 164 per chilowatt, su kW 437;
- d) £ 286 672 (duecentottantaseimilaseicentosettantadue) a decorrere dal 1 gennaio 1949 in poi, in ragione di £ 656 per chilowatt, su kW 437;

ART.3) Il disciplinare 27 dicembre 1955 n.3904 di repertorio, sopraindicato all'art.2, deve intendersi rettificato all'articolo 14, lettera b), nel senso che la cauzione, ai sensi della legge 21 gennaio 1949 n.8, è commisurata alla metà del canone annuo attualmente dovuto per l'intera potenza afferente alla concessione di cui al R.D. 3 febbraio 1941 n.1362, e per quella afferente alla concessione oggetto del presente decreto, la cauzione stessa, quindi, ammonta a £ 4 015 021,76 che la Società concessionaria ha depositato per £ 96 320, giusta l'articolo 14 del disciplinare 18 aprile 1939 n.1587 di repertorio, afferente all'originaria concessione, per £ 143 336 giusta l'articolo 14 del disciplinare 27 dicembre 1955 n.3904 di repertorio sopraindicato, e per £ 4 000 000 nominali in Buoni del Tesoro 5% 1969 giusta quietanza n.76110, in data 4 febbraio 1957 n.407705 di posizione, della Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano, Servizio della Cassa Depositi e Prestiti;



ART.4) L'introito delle suindicate prestazioni annue e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al capitolo 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del GenioCivile di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 aprile 1957

IL MINISTRO DEI LL.PP.

f.to Romita

IL MINISTRO PER LE FINANZE

f.to Andreotti

Per copia conforme  
Il Direttore Capo Divisione  
f.to illeggibile



N.3904 di repertorio

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.PER LA LOMBARDIA  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SONDRIO

---

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal Torrente Codogno (affluente di sinistra del torrente Ratti), chiesta dalla Società Nazionale di Eletticità S.O.N.D.E.L., con istanza 15 gennaio 1940.

---

Articolo 1°

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal torrente Codogno, poco a monte della sua confluenza con il torrente Ratti in Comune di Verceia, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 3,00 (litri secondo 300) risultando la quantità media pari a moduli 0,637 (litri secondo 63,7).-

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica.

Articolo 2°

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA  
E LA RESTITUZIONE

Il dislivello costante del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione è di m 745,12.-

Articolo 3°

DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA  
QUALE E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori è di m 700.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il  
63,7x700



Articolo 4°

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Codogno consistono in un'opera a raso alveo con griglia filtrante.

Tale opera è già stata attuata in conformità al progetto esecutivo in data 15 gennaio 1940 a firma del progettista e direttore dei lavori Dott.Ing.Mario Scalabrini e del Procuratore della Società Dott.Ing.Ettore Preziosi e che fa parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 5°

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, si dovranno mantenere le opere modulatrici indicate nel progetto di cui al precedente articolo 4°.

Articolo 6°

CANALE DI DERIVAZIONE

Il canale di derivazione, della lunghezza di m 582 è stato eseguito in conformità del progetto 15 gennaio 1940 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Articolo 7°

LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO

Tenuto conto che le acque derivate vengono utilizzate nell'impianto idroelettrico di Campo concesso con R.D. 3 febbraio 1941 n.1362 lo scarico avverrà come per lo stesso nel Lago di Mezzola in Comune di Verceia.



Articolo 8°

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA  
DERIVAZIONE OBBLIGHI ITTIOGENICI

E' fatto obbligo alla Società concessionaria di eseguire tutte quelle opere e providenze che l'Autorità competente interverrà prescrivere anche in seguito a tutela della pesca e dell'acquicoltura nel corso d'acqua interessato.

Articolo 9°

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Codogno in dipendenza della concessa derivazione, se il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Tenuto conto che le acque derivate vengono utilizzate nell'impianto idroelettrico di Campo, per quanto riguarda la posa dei capisaldi, valgono le prescrizioni del disciplinare 18 aprile 1939 n.1587 relativo all'impianto suddetto.

Articolo 10°

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  
INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI

Si dà atto che la Società ha già presentato in uno con la domanda di concessione il progetto esecutivo datato 15 gennaio 1940 e che le opere relative sono già state eseguite e poste in esercizio a decorrere dal 1° settembre 1942.

Stante che la derivazione è già in atto non occorrono precisazioni di termini.



Articolo 11°

COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Tenuto conto di quanto precisato all'articolo precedente, se nell'eseguire la visita di collaudo l'Ufficio riconoscerà la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione.

Articolo 12°

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione verrà a scadere il 16 marzo 1990 data di scadenza della concessione principale di cui ai RR.DD. 17 marzo 1930, n.11143, e 3 febbraio 1941 n.1362.-

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo, la controversia sarà deferita ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dall'interessato, il terzo di accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di rinuncia o decadenza la facoltà stessa è esercitabile senza che



occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al comma primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n.1775.-

### Articolo 13°

#### C A N O N E

La Concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato, di anno in anno, anticipatamente, entro il 17 marzo di ciascun anno, in aggiunta ai canoni corrisposti per la concessione oggetto dei RR.DD. 17 marzo 1930, n.11143, e 3 febbraio 1941 n.1362, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942 numero 1434, i seguenti canoni annui:

- a) = £. 7.134,36 (lire settemilacentotrentaquattro e centesimi 36) per il periodo dal 1° settembre 1942 al 1° gennaio 1943, in ragione di £.12 per cavallo dinamico nominale sulla potenza di HP 594,53, ai sensi dell'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933 n.1775;
- b) = £. 7.144,95 (settemilacentotrentaquattro lire e centesimi 95) per il periodo dal 2 gennaio 1943 al 31 dicembre 1946, in ragione di lire 16,35 per kW sulla potenza di kW 437, ai sensi della legge 18 ottobre 1942, n.1426;
- c) = £. 71.668 (lire settantunomilaseicentosessantotto) per il periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1948, in ragione di £ 164 per kW sulla potenza di kW 437, ai sensi del D.L. 7 gennaio 1947, n.24;
- d) = £. 286.672 (lire duecentottantaseimilaseicentosettantadue) per il periodo dal 1° gennaio 1949 e in poi, in ragione di £ 656 per kW sulla potenza di kW 437, ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n.8.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultanti dal progetto esecutivo, sia dagli accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.



Al riguardo e per un periodo di anni 5 dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Civile di Sondrio avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 numero 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

#### Articolo 14°

##### PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

a) = il pagamento della somma dovuta per canoni arretrati a partire dal 1° settembre 1942, data di inizio della utilizzazione, fino al 16 marzo 1956, scadenza annuale del rateo del canone relativo all'impianto idroelettrico di Campo di cui al R.D. 3 febbraio 1941 n.1362, corrispondente a £ 2.241.513, così determinati:

1), per il periodo dal 1/9/1942 al 1/1/1943 nella misura di £ 12 per HP nominale sulla potenza di HP 594,53 (anni 0 mesi 4 giorni 1)

$$594,53 \times 12 \times \left( \frac{4}{12} + \frac{1}{360} \right) = \text{£} \quad 2.398$$

2) per il periodo dal 2/1/1943 al 31/12/1946 nella misura di £ 16,35 per kW nominale sulla potenza di kW 437 (anni 3 mesi 11 giorni 29)

$$437 \times 16,35 \times 3 + \frac{359}{360} = \text{£} \quad 28.559$$

3) per il periodo 1/1/1947 al 31/12/1948 nelle misure di £ 164 per kW nominale sulla potenza di kW 437 (anni 2)

$$437 \times 164 \times 2 = \text{£} \quad 143.336$$

a riportare      £      174.293



- 4) per il periodo 1/1/1949 al 16/3/1955 nella misura di £ 656 per kW nominale sulla potenza di kW 437 (anni 7 mesi 2 giorni 16)

$$437 \times 656 \times 7 + \frac{76}{360} = \text{£ } 2.067.220$$

Totale £ 2.241.513  
=====

- b) = il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £ 143.336, come da quietanza n.73742 n. di posizione 404.362 in data 7/10/1955 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 13, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- c) = il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Sondrio, a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Sondrio, della somma di £ 30.000, come da quietanza n.54 in data 30/9/1955, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe, dipendenti dal fatto della concessione;
- d) il versamento presso la stessa Sezione di Tesoreria di Sondrio della somma di £ 178,35 come da quietanza n.4113 in data 15 febbraio 1940 per £ 50 e n.1299 in data 3/10/1955 per £ 128,35 pari al quarantesimo del canone dovuto all'atto della presentazione della domanda, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n.1775.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, eccetera.

#### Articolo 15°

#### RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

Ai Comuni rivieraschi di Novate Mezzola e Verceia nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione sarà dalla Società



concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a kW 8 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissata in quattro anni dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la Società concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Quanto sopra salva l'applicazione della legge 27/12/1953 n.959.--

#### Articolo 16°

#### SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA PROVINCIA

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni di Novate Mezzola e Verceia compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori dal territorio della Provincia di Sondrio, per i provvedimenti che il predetto dicastero potrà adottare a norma dell'art.53 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n.1775, e dell'art.42 del Regolamento approvato con R.D.14 agosto 1920 n.1285, circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto, potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.--



Articolo 17°

RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775 e successive disposizioni delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 19°

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nella propria centrale di Campo, in Comune di Novate Mezzola.

Sondrio, li 27 dicembre 1955

PER ACCETTAZIONE

p. Soc. Nazionale di Eletticità (SONDEL)  
F.to Mario Scalabrini

Io sottoscritto Dr. Ing. Giacomo De Angelis, Ingegnere Principale dell'Ufficio del Genio Civile di Sondrio, nella espressa qualità di Funzionario a ciò delegato, dichiaro che il Dr. Ing. Mario Scalabrini fu Stefano quale Procuratore della Società Nazionale di Eletticità (SONDEL), giusta procura in data 8/1/1927 n. 6030-3259 di repertorio a rogito Dr. Piero Monforte Ferrario, Notaio residente in Milano, da me personalmente conosciuto ha firmato in fine del presente disciplinare e nel margine di ciascun foglio in presenza mia e dei testimoni Sigg. Geom. Mietta Mario di Andrea e Appl. Piaia Giovanni di Francesco, entrambi funzionari di quest'ufficio, aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Dall'Uff. del Genio Civile di Sondrio, li 27 dicembre 1955

I TESTIMONI

F.to Mietta Mario di Andrea

" Piaia Giovanni di Francesco

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to ing. G. De Angelis

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registrato a Sondrio il 6 Febb. 1956  
al n. 3507 Vol. 122 Mod. 2  
Esatte 2 64.950

L'INGEGNERE CAPO  
F.to L. Smania



4-2-76

SONDRIO D. 142

IL MINISTRO  
PER I LAVORI PUBBLICI

14 NOV 1975

603

DI CONCERTO CON IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Div. I<sup>a</sup>

N. 124

VISTO il Regio Decreto 17 marzo 1930 n. 11143, registrato alla Corte dei Conti addì 8 luglio 1930 - reg. 6 - foglio 240, con il quale venne concesso alla Società Nazionale di Elettricità "SONDEL" (che in seguito ha assunto la nuova denominazione di Società Nazionale di Elettrometallurgia SONDEL S.p.A. come da atto 18.4.1961 rogito Sr. Domenico Morretti di Milano) di derivare dal torrente Codera ed affluenti in Comune di Novate Mezzola (Sondrio) e dal torrente Ratti, in Comune di Verceia (Sondrio), complessivi moduli massimi 40 e metri 15 di acqua per produrre, sul salto di m. 556,80, la potenza nominale media di HP 19.135 subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare 3 ottobre 1925, repertorio n. 990 (impianto denominato Campo e Novate Mezzola);

VISTO il Regio Decreto 3 febbraio 1941, n. 1362, registrato alla Corte dei Conti addì 27 marzo 1941 - reg. 7 LL.PP. foglio 27, con il quale venne concesso alla stessa Società Nazionale di Elettricità "SONDEL" di derivare dal torrente Codera ed affluenti, in territorio del Comune di Novate Mezzola (Sondrio) e dal torrente Ratti, mediante il serbatoio di regolazione settimanale di Moledana della capacità di mc. 100.000, in territorio del Comune di Verceia (Sondrio), la portata di

CT/

./.



moduli massimi 60 e medi 17,20 (in luogo di moduli massimi 40 e medi 15 di precedente concessione), per produrre sul salto di m. 700, la potenza nominale media di HP 16.053 (pari a kW 11.803,92) in luogo di HP 19.136 della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare in data 18 aprile 1939 repertorio 1587, suppletivo e di rettifica di quello 3 ottobre 1929 repertorio 990 di cui al succitato R.D. 17 marzo 1930 n. 11143;

VISTO il Decreto Interministeriale 23 aprile 1957 numero 4205, con il quale venne concesso in sanatoria, alla suddetta Società Nazionale di Elettricità "SONDEL" di derivare dal torrente Codogno, affluente di sinistra del torrente Fatti, in territorio del Comune di Verceia, moduli medi 0,637 di acqua da utilizzarli nel suddetto impianto idroelettrico Campo e Novate Mezzola per produrre sul salto di m. 700, la potenza di kW 437, pari ad HP 594,51, in aggiunta a quella di kW 11.803,92 di precedenti concessioni, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 27 dicembre 1955 n. 3904 di repertorio;

VISTO il certificato di collaudo 3 agosto 1959, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Sondrio, delle opere delle suddette derivazioni, dal quale risulta che le opere stesse sono state eseguite a regola d'arte, in conformità ai progetti di massima ed esecutivi di cui agli atti di concessione;



CONSIDERATO che nel suddetto certificato venne fatta riserva di ulteriori precisazioni in ordine alle portate effettivamente utilizzate, a seguito di un quinquennio di sistematiche misurazioni da eseguire;

CHE dagli accertamenti eseguiti in sede di visita di collaudo risultò che la Società aveva allacciato alle derivazioni annidate il torrente Vallaccia, affluente di destra del torrente Navello, utilizzando la relativa portata dal 5 settembre 1951;

CHE, in relazione alla graduale entrata in funzione delle derivazioni di che trattasi, con il certificato di collaudo furono fissate come segue le caratteristiche principali di ciascuna derivazione:

a) - per la derivazione dal torrente Cedra ed affluenti e dal torrente Batti, concessa con il R.D. 17 marzo 1930, n. 11143, con effetto dal 2 agosto 1933, scadenza del termine assegnato originariamente per l'ultimazione dei lavori (giunta gli articoli 10 - lettera d - e 12 del disciplinare 3 ottobre 1929 numero 290): portata derivabile: moduli medi 15 (litri/sec. 1,500) salto: m. 700; potenza producibile: nominale medi HP 14.000;

b) - per la stessa derivazione dal torrente Cedra ed affluenti e dal torrente Batti, mediante regolazione settimanale nel serbatoio di Moladana, oggetto della concessione di variante assen-



tita con R.D. 3 febbraio 1941 n. 1362, con effetto dal 1° gennaio 1937, giorno successivo a quello di ultimazione dei lavori e, quindi, di inizio dell'utilizzazione variata (giusta gli articoli 11 n. 3 e 14 n. 2 del disciplinare 18 aprile 1939 numero 1587): portata derivabile: moduli medi 17,20 (litri/sec. 1720); salto m. 700; potenza producibile nominale medi HP 16.053,33 (pari a kW 11.803,92);

c) - per la derivazione dal torrente Codogno, concessa con decreto interministeriale 23 aprile 1957, n. 4205, con effetto dal 1° settembre 1942, data di ultimazione dei lavori e d'inizio della utilizzazione (giusta gli articoli 10 e 11 - lettera a - del disciplinare 27 dicembre 1955 n. 3904): portata derivabile: moduli medi 0,637 (in aggiunta a moduli medi 17,20 di precedenti concessioni); salto m. 700; potenza producibile: nominale medi HP 594,53 (pari a kW 437) in aggiunta alla potenza di cui sopra di HP 16.053,33 (pari a kW 11.803,92), per cui la potenza nominale media complessiva è di HP 16.647,87 pari a kW 12.241;

d) - per la derivazione dal torrente Vallenaccia, accertata in sede di collaudo, con effetto dal 5 settembre 1951, data d'inizio dell'utilizzazione: portata derivabile: moduli medi 0,1715 (in aggiunta alla portata media di moduli 17,87 di precedenti concessioni) salto: m. 700; potenza nominale media kW 118, in aggiunta alle potenze anzidette, risultando quindi la potenza nominale media complessiva producibile nel suddetto impianto denominato Campo e Novate Mezzola kW  $(11.803,92 + 437 + 118) =$  kW 12.358,92;



VISTA la domanda 2 marzo 1967 con la quale la Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, facendo riferimento all'atto di concentrazione aziendale in data 21 novembre 1966 n.63452/22736 di repertorio, rogito Dr. Alessandro Gussati di Milano, chiese di essere riconosciuta titolare delle succitate concessioni assentite alla dante causa Società Nazionale di Eletticità "SONDEL";

VISTA la domanda 20 gennaio 1972 della stessa Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, corredata dei disegni di consistenza a firma degli Ingg. Luigi Carati e Guido Tumietti, intesa ad ottenere la concessione, in via di sanatoria, di derivare dal torrente Vallehaccia in Comune di Novate Mezzola ( Sondrio), moduli medi continui 0,1775 di acqua per produrre sul salto di m.700 del suddetto impianto di Campo o Novate Mezzola la potenza nominale media di Kw. 118;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge sulla citata istanza, durante la quale non sono state presentate opposizioni;

CONSIDERATO che per la Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio in data 4 gennaio 1964 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.17 del 22 gennaio 1964) è



stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, numero 6 lettera a) della legge 6 dicembre 1962 numero 1643, per l'esenzione dal trasferimento all'ENEL, anche per l'energia prodotta con le derivazioni costituenti il detto impianto di Campo o di Novate Mezzola, da essa esercitato di fatto per conto della consociata Società "SONDEL", alla quale è poi subentrata in virtù del sopracitato atto di fusione;

VISTA la nota 21 marzo 1972 n. 13929 con la quale l'ENEL ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del D.P.R. 18 marzo 1955 numero 342 di non aver alcuna osservazione da muovere alla succitata domanda di concessione 20 gennaio 1972 di derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Vallenaccia;

Ritenuto che può farsi luogo alla concessione della derivazione chiesta con la citata istanza 20 gennaio 1972, in via di sanatoria, e decorrere dal 5 settembre 1951, data di ul



timazione dei lavori d'inizio dell'utilizzazione e fino al 16 marzo 1930, data di scadenza della concessione principale oggetto dei RR.DD. 17 marzo 1930, n. 11143 e 3 febbraio 1941 n. 1362, con l'obbligo di corrispondere il relativo canone demaniale a decorrere dalla suddetta data d'inizio della utilizzazione;

VISTO il disciplinare sottoscritto dall'Ing. Guido Fumietti, nella sua qualità di procuratore speciale della Società Acciaierie e ferriere Lombarde Falck S.p.A., presso l'Ufficio del Genio Civile di Sondrio in data 26 agosto 1975 repertorio n. 5395, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione, disciplinare supplemento a quelli 3 ottobre 1929 n. 990, 18 aprile 1939 n. 1587 e 27 dicembre 1975 n. 3904 regolanti le precedenti concessioni assentite con i RR.DD. 17 marzo 1930 n. 11143 e 3 febbraio 1941 n. 1362 e con D. Int.le 23 aprile 1977 n. 4205;

VISTA la relazione idrologica 29 luglio 1971 con cui l'Ufficio Idrografico del Po - Sezione di Milano - ha riferito sulle risultanze delle misurazioni effettuate, determinando la portata media effettivamente derivabile ed utilizzabile nel suddetto impianto idroelettrico Campo a Novate Mezzola, ivi compresa quella relativa al bacino imbrifero del torrente Vallanaccia, e ciò a scioglimento della riserva inserita nel certificato di collaudo 3 agosto 1959 sopracitato;



CONSIDERATO che, in base alle risultanze di cui sopra, le caratteristiche definitive delle derivazioni costituenti l'impianto idroelettrico Campo e Novate Mezzola sono state determinate come segue, rispetto a quelle indicate nei rispettivi atti di concessione e nel certificato di collaudo 3 agosto 1959:

a) - per la derivazione dal torrente Codera ed affluenti e dal torrente Batti, concessa con R.D. 17 marzo 1930 n. 11143 e relativo disciplinare 3 ottobre 1930 n. 990 di repertorio, dal 2 agosto 1933 al 31 dicembre 1936: portata derivabile: moduli medi di 19,049 (in luogo di moduli medi 15) salto m. 700 (in luogo di m. 936,80); potenza producibile: nominale medi HP 17.772,07 in luogo di HP 19.136);

b) - per la stessa derivazione dal torrente Codera ed affluenti e dal torrente Batti, mediante regolazione settimanale nel serbatoio di Molodena, oggetto della concessione di varianti concessa con R.D. 3 febbraio 1941<sup>n. 1362</sup> e relativo disciplinare in data 18 aprile 1939 n. 1587 supplemento e di rettifica di quello precedente, dal 1° gennaio 1937 al 31 agosto 1942: portata derivabile: moduli medi 21,843 (in luogo di moduli medi 17,20); salto invariato: m. 700; potenza producibile nominale medi HP 20.386,80 (in luogo di HP 17.772,07)

c) - per la derivazione dal torrente Codera ed affluenti e dal torrente Batti nonché dal torrente Codogno, quest'ultima concessa



es con decreto interministeriale 23 aprile 1957 n. 4205 e relativo disciplinare 27 dicembre 1955 n. 3994, dal 1° settembre 1948 al 4 settembre 1951: portata derivabile: moduli medi complessivi 22.560 (in luogo di moduli medi complessivi 17.837); salto m. 700; potenza producibile nominale medi HP 21.149,33, pari a kW 15.551 (in luogo di HP 15.647,85 di cui HP 994,53 per la derivazione del torrente Cologno);

2) - per la derivazione del Torrente Cedera ed affluenti, dal torrente Ratti, dal torrente Cologno nonché dal torrente Valle-  
naccia, quest'ultima oggetto del presente decreto, dal 7 settembre 1948 in poi: portata derivabile: moduli medi complessivi 22.880 (in luogo di HP 12.350 indicati nel citato certificato di collaudo);

CONVENUTO che la Società Acciaierie e Ferrerie Lom-  
barde Valak S.p.A., a modifica di quanto stabilito con i sopra  
menzionati atti di concessione nonché con il certificato di col-  
laudo 3 agosto 1939, resta obbligata al pagamento dei canoni de-  
terminati per le suddette potenze nominali medie producibili nei  
vari periodi di attuazione e di inizio delle utilizzazioni, co-  
me precisate nell'art. 3 del dispositivo del presente decreto,  
salvo congruo con quelli già corrisposti;

VISTO il rapporto 28 marzo 1974 dell'Ufficio del Ge-  
nio Civile di Sondrio;



SENTITA la Regione Lombardia che ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, come da delibera consiliare in data 30 ottobre 1974;

VISTI il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 numero 1775 e le successive disposizioni;

VISTO l'art. 24 del Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14 agosto 1920 n. 1285;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1955 n. 1534;

VISTA la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e le relative norme di attuazione;

#### D E C R E T A

Art. 1) - La Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge delle concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico costituenti l'impianto denominato Codera-Ratti, già assen-



tita alla dante causa Società Nazionale di Elettricità "SON-  
DEL" con i seguenti provvedimenti:

- a) - Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 11143, registrato alla Corte dei Conti addì 8 luglio 1930 al Reg. 6 Foglio 240, con il quale venne concesso di derivare dal Torrente Codera ed affluenti in Comune di Novate Mezzola e dal Torrente Ratti in Comune di Verceia (Sondrio), complessivi moduli 15 di acqua, per produrre sul salto di m. 956,80, la potenza di HP 19.136;
- b) - Regio Decreto 3 febbraio 1941, n. 1362, registrato alla Corte dei Conti addì 27 marzo 1941 al reg. 7 LL.PP. Foglio 27, con il quale venne concesso di derivare dal Torrente Codera ed affluenti, in Comune di Novate Mezzola e dal Torrente Ratti in Comune di Verceia (Sondrio), medi moduli 17,20 per produrre, sul salto di m. 700, la potenza di HP 16.053,33 (pari a kW 11.803,92);
- c) - Decreto Interministeriale 23 aprile 1957 n.4205 , con il quale venne concesso, in via di sanatoria, di derivare dal torrente Codogno, affluente di sinistra del Torrente Ratti, in Comune di Verceia (Sondrio), moduli 0,637 di acqua, da immettere nella derivazione dai torrenti Codera e Ratti, oggetto dei succitati decreti, per produrre, sul salto di m. 700, la potenza di kW 437, in più di quella di kW 11.803,92 precedentemente pro-



detta e quindi complessivamente la potenza nominale media di kW 12.240,92;

Art. 2) - Salvi i diritti dei terzi e reietta ogni contraria istanza della quale non sia stata fatta ragione nel presente decreto e nel relativo disciplinare, è concesso, in via di sanatoria, alla Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A., di derivare dal Torrente Vallenaccia, affluente del Torrente Revelase, in Comune di Novate Mezzola (Sondrio), moduli medi continui 0,1715, da immettere nella derivazione dai Torrenti Codera, Matti ed affluenti, oggetto dei sopra menzionati decreti, per produrre, sullo stesso salto di m. 700 la maggiore potenza di kW 118;

Art. 3) - La concessione di cui sopra all'art. 2 è accordata, con effetto dal 5 settembre 1951, data di ultimazione dei lavori e di inizio dell'utilizzazione, fino al 16 marzo 1990, data di scadenza della concessione originaria principale di cui agli anzichiamati decreti, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suppletivo 26 agosto 1975 n. 5395 di repertorio, che si approva;

Art. 4) - È approvato, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, il certificato di collaudo in data 3 agosto 1959, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Sondrio,



relativo a tutte le derivazioni concesse originariamente alla Società SONDEL con i provvedimenti richiamati all'art. 1 del presente Decreto, ed a quella di cui all'art. 2 precedenti e costituenti nel loro complesso l'impianto denominato Campo o Novate Mezzola;

Art. 5) - Le caratteristiche delle suddette derivazioni idroelettriche in conseguenza degli accertamenti di portata esperiti successivamente al collaudo di cui al precedente art. 4, restano fissate come segue:

- a) - dal 2 agosto 1933 al 31 dicembre 1936: portata media moduli 19,049, salto m. 700, potenza nominale media HP 17.779,07;
- b) - dal 1° gennaio 1937 al 31 agosto 1942: portata media moduli 21,843, salto m. 700, potenza nominale media HP 20.386,80;
- c) - dal 1° settembre 1942 al 4 settembre 1951: portata media moduli 22,660, salto m. 700, potenza nominale media HP 21.149,33 pari a kW 15.551;
- d) - dal 5 settembre 1951 in poi: portata media moduli 22,880 salto m. 700, potenza nominale media kW 15.702.

Conseguentemente ed a modifica di quanto stabilito con i citati RR.DD. 17 marzo 1930, n. 11143 e 30 febbraio 1941 n. 1362 e con D. Int.le 23 aprile 1957, n. 4205 e con i disci-



plinari 3 ottobre 1929 n. 990 di repertorio, 18 aprile 1939 n. 1587 di repertorio, 27 dicembre 1955, n. 3904 di repertorio, nonché con il certificato di collaudo 3 agosto 1959, la Società Acciaierie & Ferriere Lombarde Falck S.p.A., resta assoggettata al pagamento del canone per le seguenti potenze nominali medie producibili nei vari periodi di attuazione e di esercizio delle derivazioni, salvo congruaglio con i canoni già corrisposti in virtù dei precitati provvedimenti:

a) - a decorrere dal 2 agosto 1933 e fino a tutto il 31 dicembre 1936: su HP 17.779,07, cui corrisponde un canone annuo di L. 213.349 (duecentotredicimilatrecentoquarantanove) in ragione di L. 12 per HP ai sensi dell'art. 35 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) - a decorrere dal 1° gennaio 1937 e fino a tutto il 31 agosto 1942: su HP 20.386,80, cui corrisponde un canone annuo di L. 244.642 (duecentoquarantaquattromilaseicentoquarantadue) in ragione di L. 12 per HP ai sensi del citato art. 35 del T.U.;

c) - a decorrere dal 1° settembre 1942 e fino a tutto il 1° gennaio 1943: su HP 21.149,33, cui corrisponde un canone annuo di L. 253.792 (duecentocinquantetremilasettecentonovantadue) in ragione di L. 12 per HP ai sensi del citato art. 35 del T.U.;



d) - a decorrere dal 2 gennaio 1943 e fino a tutto il 31 dicembre 1946: su kW 15.551, cui corrisponde un canone annuo di £. 254.259 (duecentofinquantaquattromiladuacentecinquanta-nove) in ragione di £. 16,35 per kW, ai sensi della legge 18 ottobre 1942 n. 1426;

e) - a decorrere dal 1° gennaio 1947 e fino a tutto il 31 dicembre 1948: su kW 15.551, cui corrisponde un canone annuo di £. 2.550,364 (duemilionicinquecentocinquantamilatrecentosessantaquattro) in ragione di £. 164 per kW ai sensi dell'articolo 2 del D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947 n. 24;

f) - a decorrere dal 1° gennaio 1949 e fino a tutto il 4 settembre 1951: su kW 15.551, cui corrisponde un canone annuo di £. 10.201.456 (diecimilioniduecentounmilaquattrocentocinquanta-sei) in ragione di £. 656 per kW ai sensi dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8;

g) - a decorrere dal 5 settembre 1951 e fino a tutto il 31 gennaio 1962: su kW 15.702, cui corrisponde un canone annuo di £. 10.300.512 (diecimilionitrecentomilacinquecentododici) in ragione di £. 656 per kW ai sensi della precitata Legge 21 gennaio 1949;

h) - a decorrere dal 1° febbraio 1962 in poi: su kW 15.702, cui



corrisponde un canone annuo di L. 20.601.024 (ventimilioni-  
seicentomilaventiquattro) in ragione di L. 1.312 per kW  
ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 dicembre 1961, n.1501.

Art. 6) - L'introito della suindicata prestazione annua e  
delle somme pagate per canoni arretrati, sarà imputato al  
capitolo 2603 dello stato di previsione dell'entrata per il  
corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti  
per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di  
Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 11 4 FEB 1976

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

F/to Visentini

F/to Bucalossi

Addi 11 agosto 1976  
REG. 12 LAVORI PUBBLICI FUGL 343

Per copia conforme  
Misa





N° **5395** di repertorio

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA  
LOMBARDIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SONDRIO

==.==.==.==.==

D I S C I P L I N A R E

suppletivo dei precedenti:

- a) 3 ottobre 1929 n° 990, registrato a Sondrio il 12 agosto 1930 al n° 95 - Vol. 72 - Atti Privati;
- b) 18 aprile 1939 n° 1587, registrato a Sondrio il 29 aprile 1941 al n° 1141 - Vol. 82 - Mod. 2;
- c) 27 dicembre 1955 n° 3904, registrato a Sondrio il 6 febbraio 1958 al n° 3507 - Vol. 122 - Mod. 2; e contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto dei:
  - 1) R.D. 17 Marzo 1930 n° 11143 relativo alla derivazione dai Torrenti CODERA ed affluenti e del Torrente RATTI nei Comuni di NOVATE MEZZOLA e VERCEIA;
  - 2) R.D. 3 Febbraio 1941 n° 1362 Div. X relativo alla derivazione dai Torrenti CODERA, RATTI, LADROGNO e REVELASO nei Comuni di NOVATE MEZZOLA e VERCEIA;
  - 3) D. Intermi. 23 Aprile 1957 n° 4205 relativo alla derivazione dal Torrente CODOGNO (affluente di destra del Torrente RATTI) in Comune di VERCEIA a



favore della Società Nazionale di Elettricità SONDEL  
(ora Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A.);  
nonché la derivazione dal Torrente VALLENACCIA (af-  
fluente di destra del Torrente REVELASO) in Comune  
di NOVATE MEZZOLA oggetto della domanda di concessio-  
ne, in via di sanatoria, prodotta in data 27 gennaio  
1972 dalla ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK SpA.  
subigredita alla Società Nazionale di Elettricità  
SONDEL.

Articolo 1°

OGGETTO DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Permi restando tutti gli obblighi e le condizioni  
già stabilite nei precedenti disciplinari richiama-  
ti nelle premesse, in quanto non siano variati dal  
presente atto, con questo nuovo disciplinare supplet-  
tivo vengono fissati e stabiliti sulla base:

- delle risultanze del collaudo eseguito;
- del quinquennio di sistematiche misurazioni delle  
portate effettivamente utilizzate;
- dell'esperita istruttoria sulla domanda 27 gennaio  
1972 sopra richiamata;

- 1) le portate massima e media da derivarsi complessi-  
vamente;
- 2) le portate nominali per i vari periodi di utiliz-  
zazione e la potenza motrice in base alla quale



viene stabilito il nuovo canone che la Concessionaria dovrà corrispondere alle Finanze dello Stato.

Articolo 2°

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dai Torrenti:

- a) CODERA, in località Tiuné, in Comune di NOVATE MEZZOLA;
- b) VAL LADROGNO, in località Tina dei Coni, in Comune di NOVATE MEZZOLA;
- c) REVELASO, in località La Rotta, in Comune di NOVATE MEZZOLA;
- d) RATTI, in località Valle dell'Inferno (Diga di Meledana) in Comune di VERCEIA;
- e) CODOGNO, presa a monte della confluenza con il Torrente RATTI, in Comune di VERCEIA;
- f) VALLENACCIA, poco a monte della confluenza con il Torrente REVELASO, in Comune di NOVATE MEZZOLA;

potrà variare tra un massimo complessivo e non superiore a mod. 74,00 (l/sec.7400) risultando la quantità media di mod. 22,88 (l/sec.2288).

L'acqua continuerà ad essere utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

Articolo 3°

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA

E LA RESTITUZIONE



Il dislivello massimo dei peli d'acqua fra le singole prese e la restituzione, tenuto conto dello innalzamento prodotto dalle singole opere di presa rimangono fissati come segue:

1° - CODERA.....	m. 723,72
2° - LADROGNO.....	m. 719,92
3° - REVELASO.....	m. 737,02
4° - RATTI.....	m. 707,52
5° - CODOGNO.....	m. 745,12
6° - VALLENACCIA.....	m. 738,42

#### Articolo 4°

##### DISLIVELLO E FORZA NOMINALE

##### IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello medio fra la quota baricentrica del serbatoio di MOLEDANA ed il pelo morto sotto le turbine, calcolato per la portata media sopra precisata, rimane fissato in m. 700 (settecento).

In conseguenza la forza nominale media in base alla quale é stabilito il canone definitivo sarà pari a: 
$$\frac{2288 \times 700}{102} = \text{KV. } 15.702$$
 comprensiva di quella di KV.151 relativa alla derivazione di mod. 0,22 dal Torrente VALLENACCIA di cui alla domanda 27 Gennaio 1972.

#### Articolo 5°

##### LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA



Le opere di presa dai Torrenti CODERA, LADROGNO, REVELASO, RATTI e CODOGNO risultano attuate in conformità ai progetti esecutivi posti a base delle rispettive concessioni di cui ai provvedimenti richiamati in premessa.

L'opera di presa dal Torrente VALLENACCIA consta in una traversa in muratura con paratoia di intercettazione in legno che immette attraverso griglia in una vasca di alimentazione il tutto realizzato secondo i disegni di consistenza in data 20 gennaio 1972 a firma del Progettista Dr.Ing. Luigi CARATI e del Direttore del Servizio Elettrico Dr.Ing. G. Tumiat<sup>00</sup>ti e dal Procuratore della Società Dr.Ing. E. Cavalli, e che fanno parte integrante del presente disciplinare.

#### Articolo 6°

##### REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità maggiore della concessa, dovranno essere mantenute le opere modulatrici in atto.

#### Articolo 7°

##### CANALI DI DERIVAZIONE

I canali di carico delle derivazioni in atto dei Torrenti CODERA, LADROGNO, REVELASO, RATTI e CODOGNO



risultano eseguiti conformemente ai progetti posti a base dei provvedimenti già richiamati.

Per quanto riguarda il canale di derivazione del Torrente VALLENACCIA in tubazione di ferro bitumato  $\varnothing$  150 mm. della lunghezza di ml. 395, risulta eseguito in conformità dei disegni di consistenza in data 20 gennaio 1972 richiamati al precedente Art. V°

#### Articolo 8°

##### LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO

Si richiama quanto riportato nei preced. disciplinari.

#### Articolo 9°

##### CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE - OBBLIGHI ITTIOGENICI

Oltre alle condizioni fissate nei precedenti disciplinari principali, la Società concessionaria è tenuta a salvaguardare i diritti irrigui precostituiti sulle acque del Torrente VALLENACCIA.

#### Articolo 10°

##### GARANZIE DA OSSERVARSI

Si richiamano le condizioni fissate nei precedenti disciplinari.

#### Articolo 11°

##### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

##### INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI ED ESPROPRIAZIONI

Stante che le derivazioni sono già state attuate e



che sono state altresì compiute le relative esproprie-  
zioni, non occorre fissazione di termine alcuno.

Articolo 12°

COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Il collaudo di tutte le opere è stato eseguito in  
data 3 agosto 1959, come risulta da verbale e certi-  
ficato di pari data, con il quale venne dato atto che  
le opere erano già state eseguite a regola d'arte e  
che l'immissione delle acque nel complesso dell'imp-  
ianto e la loro utilizzazione avveniva regolarmente,  
come evidente dall'ininterrotto funzionamento delle  
impianto stesso a far tempo dall'inizio dell'eserci-  
zio, dichiarandosi che il medesimo impianto poteva  
essere regolarmente esercito come lo era già di fatto.

Articolo 13°

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la  
concessione verrà a scadere con il 16 Marzo 1990, da-  
ta di scadenza della concessione originaria principa-  
le di cui ai RR.DD. 17 Marzo 1930 n° 11143 e 3 feb-  
braio 1941 n° 1362 e del D.I. 23 aprile 1957 n° 4205.

Per il combinato disposto dell'art. 25 del T.U.  
di Leggi 11 dicembre 1933 n° 1775 e del 5° comma  
dell'art. 9 del D.P.R. 18 Marzo 1965 n° 342, al ter-  
mine della concessione e nei casi di decadenza o ri-



nuncia passeranno in proprietà dell'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (E.N.E.L.), senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

L'ENEL avrà anche la facoltà di immettersi nello immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astreendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo, la controversia sarà deferita ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dall'interessato ed il terzo in accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora l'ENEL intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione.



Nei casi di rinuncia o decadenza la facoltà sopra è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui comma primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di Leggi 11 dicembre 1933 n° 1775.

Ove l'ENEL non intenda avvalersi delle facoltà di cui al richiamato art. 9 del D.P.R. 18 Marzo 1965 n° 342, rimangono applicabili le norme di cui allo art. 25 del T.U. di Leggi 11 dicembre 1933 n° 1775 a favore dello Stato.

#### Articolo 14°

##### C A N O N E

Salvo il conguaglio dei canoni arretrati maturati a far tempo dal 3 agosto 1933 di cui al successivo art. 15°, la Concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dal 17 marzo 1974, il canone annuo di L. 20.601.024,= in ragione di L. 1.312,= per ognuno dei kV. 15.702,= prodotti nell'impianto, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto od in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della Legge 18 ottobre 1942 n° 1434.

#### Articolo 15°

##### PAGAMENTI E DEPOSITI



All'atto della firma del presente disciplinare, la Società concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il pagamento della somma dovuta a conguaglio per canoni arretrati maturati a partire dal 2 agosto 1933, termine originario fissato per la ultimazione dei lavori, e fino a tutto il 16 marzo 1974, scadenza annuale del rateo del canone di cui al R.D. 3 febbraio 1941 n° 1362 e al D.L. 23 aprile 1957 n° 4205, in complessive L. 86.279.216,= (lire ottantaseimilioni duecentosettantanovemila duecentosedici) risultanti dai conteggi riportati nella tabella seguente:

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==

==,==,==,==,==,==,==



IMPIANTO CODERA RATTI CONGUAGLIO CANONI DECANALI DAL 2/8/33 AL 16/3/74	SUPERFICIE BACINI UTI- LIZZATI Km <sup>2</sup> B <sub>0</sub> (B <sub>1</sub> )	PORTATE DI CONCESSIONE Mod. Mod.	SALTO UTILE m. m.	POTENZE CORRISPONDENTI		CANONE ANNUO		DETERMINAZIONE NE NUOVE POR- TATE PER MI- SURE $\frac{2288}{B} \times (B-B_1)$ Mod.	POTENZE CORRISPONDENTI		CANONI ANNUI PERIODI DI CORRISPONDENTE UTILIZZAZIONE TI ANNI - MESI GIORNI (7 x 10 o 11)	CUMULO DEI CA- NONI DA CORRIS- PONDERE IN BASE AGLI ATTI DI CONCESSIONE	CUMULO DEI CA- NONI DA CORRIS- PONDERE IN BASE ALLE NUO- VE PORTATE	DIFFERENZA DA PAGARE CONGUAGLIO	
				HP	KW	UNITARIO	COMPLESSIVO 7 x 5 o 6		HP	KW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a) dal 2/8/1933 al 31/12/1936 termine orig. ult. lavori e termine di cui art. 11 di- scipl. 18/4/1939 n° 1587	59,5	15,00	700	14.000	-	12	168.000	$\frac{21.843}{17,20} \times 15$ = 19.049 (X)	17.779,07	-	213.349	per anni 3 mesi 4 giorni 29	573.533	728.350	
b) dal 1/1/1937 al 31/8/1942 (giorno anteced. inizio de- rivazione torr. Codogno)	59,5	17,20	700	16.053,33	-	12	192.640	21,843	20.386,80	-	244.642	per anni 5 mesi 8	1.091.624	1.386.306	
c) dal 1/9/1942 al 1/1/1943 (giorno anteced. entrata vigore Legge 18/8/1942 n° 1426)	72,1 (2,6)	17,837	700	16.647,87	-	12	199.774	22,660	21.149,33	-	253.792	per anni 0 mesi 4 giorni 1	67.146	85.302	
d) dal 2/1/1943 al 31/12/1946 (giorno anteced. entrata in vigore DICPS 7/1/1947 n° 24)	72,1 (2,6)	17,837	700	-	12.241	16,35	200.140	22,660	-	15.551	254.259	per anni 3 mesi 11 giorni 29	800.004	1.016.329	
e) dal 1/1/1947 al 31/12/1948 (giorno anteced. entrata in vigore della Legge 21/1/49 n° 8)	72,1 (2,6)	17,837	700	-	12.241	164,00	2.007.524	22,660	-	15.551	2.550.364	per anni 2	4.015.048	5.100.728	
f) dal 1/1/1949 al 4/9/1951 (giorno anteced. entrata in esercizio derivazione Val- lenaccia)	72,1 (2,6)	17,837	700	-	12.241	556,00	8.030.096	22,660	-	15.551	10.201.456	per anni 2 mesi 8 giorni 4	27.502.816	27.317.232	
g) dal 5/9/1951 al 31/1/1962 (giorno anteced. entrata in vigore Legge 21/1/1962 n° 1501)	72,8 (0,7)	17,837	700	-	12.241	656,00	8.030.096	22,880	-	15.702	10.300.512	per anni 10 mesi 4 giorni 26	83.557.610	107.182.549	
h) dal 1/2/1962 al 16/3/1974 e quindi successivamente dal 17/3/1974 in poi	72,8 (0,7)	17,837	700	-	12.241	1312,00	16.060.192	22,880	-	15.702	20.601.024	per anni 12 mesi 1 giorni 16	194.774.439	249.844.640	
	72,8	-	700	-	-	1312,00	-	22,88	-	15.702	20.601.024				
(X) Per la determinazione della portata si è tenuto conto che l'aumento, per il periodo successivo, è avvenuto per ampliamento delle opere di derivazione ed utilizzazione sullo stesso bacino, conseguentemente si è proceduto ad una riduzione proporzionale.													306.382.220	392.661.436	86.279.216

(X) Per la determinazione della portata si è tenuto conto che l'aumento, per il periodo successivo, è avvenuto per ampliamento delle opere di derivazione ed utilizzazione sullo stesso bacino, conseguentemente si è proceduto ad una riduzione proporzionale.



come da quietanza n° 104 in data 10 aprile 1974  
dell'Ufficio del Registro di Chiavenna;

- b) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 99.100,- (novantanovemilacento) come da quietanza n° 1907 - posizione n° 470392 in data 23 luglio 1975 della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano e pari a mezza annualità del canone di L. 198.112,- afferente alla potenza di kW. 151 ottenibile con le acque derivate dal Torrente VALLENACCIA, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione della derivazione stessa, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- c) il versamento presso l'Ufficio del Registro di Chiavenna della somma di L. 10.000,- (diecimila) come da quietanza n° 131 in data 2 marzo 1972 e pari al minimo prescritto dall'art. 3 della Legge 21 dicembre 1961 n° 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. di Leggi 11 dicembre 1933 n° 1775, per la derivazione dal Torrente Vallenaccia.

Restano poi a carico della Società concessionaria tutte le spese inerenti la concessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe



eccetera a mente della Legge 15 novembre 1973 n° 765.

Articolo 16°

LEGGE 27 DICEMBRE 1953 n° 959 SULLA ECONOMIA DELLE  
ZONE MONTANE

La Società concessionaria è tenuta all'osservanza della Legge 27 dicembre 1953 n° 959.

Articolo 17°

SOVRACANONE ANNUO A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E  
DELLA PROVINCIA

Si precisa che i Comuni che possono fruire dei benefici contemplati dalla Legge 4 dicembre 1956 n° 1377 sono quelli di NOVATE MEZZOLA e VERCHIA.

Articolo 18°

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Si richiama quanto riportato nei precedenti disciplinari di cui alle promesse.

Articolo 19°

DOMICILIO LEGALE

Rimane fissato, come in precedenza, nella Centrale Idroelettrica di CAMPO in Comune di NOVATE MEZZOLA.

Sondrio, li 26 AGO 1975

PER ACCETTAZIONE  
p.p. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A.

Procuratore Speciale

F.to Dr. Ing. Guido Tumiatto



Io sottoscritto, Geom. POZZOLI Luciano, Geometra  
Principale dell'Ufficio del Genio Civile di Sondrio,  
nella espressa qualità di Funzionario a ciò delegato,

D I C H I A R O

che il Sig. Dr. Ing. Guido TUMIATTI, da me personal-  
mente conosciuto, ha firmato il sopraesteso discipli-  
nare in fine e sul margine di ciascun foglio, in qua-  
lità di Procuratore Speciale della Società ACCIAIERIE  
E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.p.A. giusta atto 21 marzo  
1972 n° 102275/21113 di rep. a rogito Dott. Domenico  
MORETTI, Notaio in Milano, in presenza mia e dei Sigg.  
Geom. Lorenzo LEONI e Geom. Marcello BEDONNI, entram-  
bi Funzionari dello stesso Ufficio ed aventi i requi-  
siti richiesti dalla Legge.

Sondrio, li 26 AGO 1975

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to Geom. Luciano Pozzoli

I TESTIMONI

F.to Geom. Lorenzo Leoni

F.to Geom. Marcello Bedonni



*Il Ministro dei Lavori Pubblici*DIV. III<sup>^</sup>/AE

N. 740

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE 4<sup>a</sup> - N. 258

Adunanza del 21 GIUG 1957

IL SEGRETARIO



VISTO il regio decreto 17 marzo 1930 n. 11143 con il quale venne assentita alla Società Nazionale di Elettricità - SONDEL - la concessione, regolata dal disciplinare 3 ottobre 1929 repertorio n. 990, di derivare dal torrente Codera ed affluenti, in comune di Novate Mezzola (Sondrio) e dal torrente Ratti, in comune di Verceia (Sondrio), la portata complessiva di massimi moduli 40 e medi moduli 15 di acqua per produrre, sul salto di m. 956,80, la potenza nominale media di HP 19.136 (pari a kW 14.070,58), impianto denominato "Campo" o "Novate Mezzola";

VISTO il regio decreto 3 febbraio 1941 n. 1362, con il quale venne assentita alla stessa Società Nazionale di Elettricità - SONDEL - la concessione, regolata dal disciplinare 18 aprile 1939 repertorio n. 1587, suppletivo e di rettifica di quello 3 ottobre 1929 rep. n. 990 di cui al succitato regio decreto 17 marzo 1930 n. 11143, di derivare dal torrente Codera ed affluenti e dal torrente Ratti, mediante il serbatoio di regolazione settimanale di Moledana della capacità di m<sup>3</sup> 100.000, in territorio dei comuni di Novate Mezzola e Verceia (prov. di Sondrio), la portata complessiva di massimi moduli 60 e medi moduli 17,20 per produrre sul salto di m. 700 la potenza nominale media di HP 16.053 (pari a kW 11.803,92); impianto denominato "Campo" o "Novate Mazzola";

VISTO il decreto interministeriale 23 aprile 1957 n. 4205 con

CT/ru





## *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

il quale venne assentita alla suddetta Società Nazionale di Elettrocittà - SONDEL - la concessione in sanatoria, regolata dal disciplinare 27 dicembre 1955 n. 3904 di repertorio, di derivare dal torrente Codogno, affluente in sinistra del torrente Ratti, in comune di Verceia (Sondrio), medi moduli 0,637 di acqua, da utilizzare sul suddetto impianto idroelettrico di "Campo" o "Novate Mezzola", per produrre sullo stesso salto di m. 700, la potenza nominale di kW 437, in aggiunta a quella di kW 11.803,93 di precedenti concessioni e quindi complessivamente nominali kW  $(11.803,93 + 437) = \text{kW } 12.240,93$ ;

VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 1976 n. 124 con il quale:

- a) la Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. fu riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico costituenti l'impianto denominato "Campo" o "Novate Mezzola" (oppure Codera-Ratti), di cui ai sopra menzionati decreti;
- b) venne assentita alla suddetta Società la concessione, in sanatoria, regolata dal disciplinare suppletivo 26 agosto 1975 repertorio n. 5395, di derivare dal torrente Vallenaccia, affluente del torrente Revelaso, in comune di Novate Mezzola (Sondrio), medi moduli continui 0,1715, da utilizzare nell'impianto idroelettrico suddetto, per produrre sullo stesso salto di m. 700 la ulteriore potenza di kW 118 e quindi complessivamente kW 12.358,93;
- c) fu approvato, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285, il certificato di collaudo in data 3 agosto 1959 delle opere delle derivazioni sopra menzio





## *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

nate costituenti nel loro complesso l'impianto denominato "Campo" o "Novate Mezzola", determinandone le caratteristiche come segue:

- portata derivabile: complessivi moduli medi 22,880;
- salto: m. 700;
- potenza: nominali kW 15.702;

CONSIDERATO che con ministeriale 9 novembre 1984 n. 2287/2390, sentiti il Ministero delle Finanze ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, è stato accordato alla Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A., in accoglimento della sua domanda 3 luglio 1984, il preliminare nulla osta, di cui al primo comma dell'art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, alla cessione alla Società Nordelettrica S.p.A. - SONDEL -, tra l'altro, delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico oggetto dei sopra richiamati decreti;

VISTA la copia autenticata dell'atto in data 30 novembre 1984 rep. 7957 a rogito notaio Francesco Guasti di Milano, con il quale la Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. ha conferito alla Società Nordelettrica S.p.A. - SONDEL -, tra l'altro, il suddetto impianto idroelettrico denominato "Campo" o "Novate Mezzola" (oppure Codera-Ratti) con il relativo diritto di derivazione d'acqua;

VISTA l'istanza 12 febbraio 1985 con la quale la Società Nordelettrica S.p.A. - SONDEL - ha chiesto di essere riconosciuta titolare, tra l'altro, della concessione di derivazione idroelettrica di cui ai regi decreti 17/3/1930 n. 11143 e 3/2/1941 n. 1362 ed ai decreti interministeriali 23/4/1957 n. 4205 e 4/2/1976 n. 124 nonché





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

delle istanze 20/12/1982 e 10/12/1984 con allegato progetto di potenziamento dell'impianto; istanze presentate ai sensi della legge 7/8/1982 n. 529;

CONSIDERATO che con decreto 4 gennaio 1964 n. 87 del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato venne riconosciuta alla Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, numero 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'ENEL, tra altro, del suddetto impianto idroelettrico "Campo" o "Novate Mezzola" e che tale esonero è stato volturato alla Società Nordelettrica S.p.A. SONDEL con provvedimento 30 marzo 1984 n. 691665 dello stesso Dicastero;

RITENUTO che può farsi luogo all'accoglimento della citata istanza 12 febbraio 1985 della Società Nordelettrica S.p.A. - SONDEL -, con l'obbligo di corrispondere i canoni e sovracanon relativi alla suddetta grande derivazione idroelettrica, rimasti eventualemente insoluti;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTA la legge 6 dicembre 1962 n. 1643 di nazionalizzazione dell'energia elettrica e le successive norme di attuazione;

SENTITI il Ministero delle Finanze e quello dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato come da rispettive note in data





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

17 aprile 1985 n.31616 e 2 maggio 1985 n.676720;

## D E C R E T A

La Società Nordelettrica S.p.A. - SONDEL -, con sede in Milano - Corso Matteotti, 6 (codice fiscale 07210960154) è riconosciuta titolare, ai sensi dell'art. 20 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica dai torrenti Codera, Ratti, Codogno e Vallenaccia - impianto denominato "Campo" o "Novate Mezzola", in provincia di Sondrio, oggetto dei regi decreti 17 marzo 1930 n. 11143, 3 febbraio 1941 n. 1362 e dei decreti interministeriali 23 aprile 1957 n. 4205 e 4 febbraio 1976 n. 124, menzionati nelle premesse, nonché delle istanze 20/12/1982 e 10/12/1984 con allegato progetto di potenziamento dell'impianto idroelettrico; istanze presentate ai sensi della legge 7/8/1982 n. 529, con l'obbligo di corrispondere i relativi canoni e sovracanonici rimasti eventualmente in soluti.

L'Ingegnere Capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Sondrio, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li

11 GIU. 1985

IL MINISTRO

E. Nicolazzi





# *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

DECRETO  
DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Div.3 - DFS  
N.1867

VISTA la legge 7 agosto 1982 n.529 concernente la regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli Enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica;

VISTO l'articolo 2 di detta legge che al quinto comma contempla l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti relativi a concessioni scadute di "grandi" derivazioni idroelettriche;

CONSIDERATO che la concessione dell'impianto idroelettrico di "Campo" o "Novate Mezzola" con derivazione dai torrenti Cadera, Ratti Codogno e Vallenaccia, in territorio dei comuni di Verceia e Novate Mezzola, in provincia di Sondrio, assentita alla S.p.A. Nordelettrica SONDEL con RR.DD. 17.3.1930 n.11143 e relativo disciplinare 3.10.1929 n. 990 di repertorio, 3.2.1941 n.1362 e relativo disciplinare 18.4.1939 n.1587 di repertorio, DD. Int.li 23.4.1957 n.4205 e 4.2.1976 n.124 e D.M. 11.6.1985 n.740, e' scaduta il 16.3.1990;





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

CHE la S.p.A. A.F.L. FALCK, cui e' subentrata la S.p.A. Nordelettrica SONDEL, giusta al sopracitato D.M. 11.6.1985 n. 740, con istanza 10.12.1984 ha comunicato, ai sensi del 4 comma dell'art. 2 della predetta legge n. 529 di voler procedere al potenziamento dell'impianto idroelettrico "Campo" o "Novate Mezzola", atto a conseguire un aumento delle producibilita' di energia e/o di potenza dell'impianto stesso;

RITENUTO che, allo scopo di assicurare continuita' funzionale ed amministrativa per la concessione di parola, scaduta il 16.3.1990, ed in pendenza degli accertamenti e delle procedure contemplati dalla detta legge n. 529, e' da autorizzare l'esercizio provvisorio del relativo impianto;

SENTITO il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si e' espresso in merito con voto 21.6.1990 n.258;

## D E C R E T A

A norma della legge 7.8.1982 n.529, articolo 2, la S.p.A. Nordelettrica SONDEL, e' autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico di cui alle premesse, subordinatamente alla osservanza degli obblighi prescritti nei relativi decreti e disciplinari di concessione nonche' del T.U. 11.12.1933 n.1775 e successive modificazioni, del Regolamento approvato con R.D. 14.8.1920 n.1285 della legge 6.12.1962 n.1643 e delle relative norme di attuazione.





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

L'Ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche  
per la Lombardia designato per la provincia di Sondrio, e'  
incaricato all'esecuzione del presente decreto.

Roma, li' 26/11/1950

IL MINISTRO  
DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO  
ED ARTIGIANATO





Del 02 OTT. 2003

N. 697

T.U. 11.12.1933 n° 1775 -

Riconoscimento alla Società EDISON SPA con sede legale in Milano della titolarità delle concessioni di grande derivazione d'acqua dall'impianto idroelettrico denominato "Campo" (oppure Codera-Ratti) in territorio dei Comuni di Novate Mezzola e Verceia, nonché delle istanze presentate per rinnovo e potenziamento dell'impianto.

CONFIDENTIAL  
 100-44-38861-100  
 CONFIDENTIAL

Wash h





---

**VISTI:**

- il T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni. "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
- il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 15.01.1972 n. 8 – "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici" e il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1, l. 22 luglio 1975, n. 382", con i quali sono state delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;
- la legge 5 gennaio 1994, n° 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche;
- la legge 5 gennaio 1994, n° 37 – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10, contenenti le norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale e del Piano energetico Regionale;
- il d.p.r. 12 aprile 1996, con il quale lo Stato ha emanato disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dando attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli EE.LL.;

**VISTI:**

- la L.R. 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale", in particolare il combinato disposto degli artt. 3 e 18 relativo alle competenze e ai poteri della dirigenza;
- la d.g.r. n. VII/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato all'Ing. Paolo Alli l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;
- il decreto della Regione Lombardia n. 2832 del 27 febbraio 2003 a firma del Direttore Generale D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità concernente "Delega di firma ai Dirigenti delle Unità Organizzative "Sedi Territoriali" della Regione Lombardia (D.G. Affari Generali e Personale) e al Dirigente della Struttura "Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile" (D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile) di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – 1° Aggiornamento 2003";
- il decreto della Regione Lombardia n. 25679 del 20.12.2002 "Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali e della Giunta Regionale";





- la d.g.r. n. 11699 del 23.12.2002 concernente "determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (quarto provvedimento organizzativo 2002" con la quale è stato rinnovato all'Ing. Paolo Alli l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;
- la d.g.r. n. VI/41315 del 15 febbraio 1999 concernente "L.R. 10.02.1998 n. 34" – prime modalità per la riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico e la d.g.r. n. VII/5245 del 22 giugno 2001 recante "modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione ed il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche";

**VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 1976 n. 124 con il quale:

- la Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA fu riconosciuta titolare delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico costituenti l'impianto denominato "Campo" (oppure Codera-Ratti) in territorio dei Comuni di Novate Mezzola e Verceia di cui al R.D. 17 marzo 1930 n. 11143 – R.D. 03 febbraio 1941 n. 1362 – D.I. 23 aprile 1957 n. 4205;
- venne assentita alla suddetta Società la concessione, in sanatoria, regolata dal disciplinare suppletivo 26 agosto 1975 rep. n. 5395, di derivare dal torrente Vallenaccia, affluente del torrente Revelaso, in Comune di Novate Mezzola mod. medi continui 0,1715 da utilizzare nell'impianto idroelettrico suddetto, per produrre sullo stesso salto di m. 700 la ulteriore potenza di KW 118 e quindi complessivamente KW 12.358,93;
- venne approvato il certificato di collaudo in data 03 agosto 1959 delle opere delle derivazioni di cui ai decreti sopra menzionati costituenti l'impianto denominato "Campo" determinandone le caratteristiche come segue: portata derivabile: complessivi moduli medi 22,880 – salto m. 700 – potenza nominali KW 15.702;

**VISTO** il D.M. 11 giugno 1985 n. 740 con il quale la Società Nordelettrica SpA – SONDEL venne riconosciuta titolare delle concessioni di grande derivazione d'acqua dall'impianto idroelettrico denominato "Campo" (oppure Codera-Ratti) oggetto dei decreti sopra menzionati, nonché delle istanze presentate ai sensi della legge 7 agosto 1982 n. 529 per rinnovo e potenziamento dell'impianto;

**VISTA** l'istanza in data 02 dicembre 2002 con la quale la Società EDISON SPA chiede, in forza dell'atto di fusione in data 4 novembre 2002 n. 17326/5141, la voltura delle concessioni suddette;

**VISTO** il certificato notarile datato 26 novembre 2002 attestante l'avvenuta stipulazione dell'atto di fusione con effetto dal 1° dicembre 2002;

**RITENUTO** di poter accordare il cambio di titolarità alle concessioni di che trattasi;

**CONSIDERATO** che si è provveduto alla verifica dei requisiti ai sensi del d.p.r. 03.06.1998 n. 252 come da attestazione della Prefettura di Milano in data 30 giugno 2003;

**DATO ATTO** che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15.5.1997 n° 127;





Regione Lombardia

## DECRETA

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

- di riconoscere alla Società EDISON S.p.A. con sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 31 (c.f. 06722600019) la titolarità delle concessioni di grande derivazione d'acqua dall'impianto idroelettrico denominato "Campo" (oppure Codera-Ratti) in territorio dei Comuni di Novate Mezzola e Verceia oggetto dei decreti sopra menzionati, nonché delle istanze presentate ai sensi della legge 7 agosto 1982 n. 529 per rinnovo e potenziamento dell'impianto;
- la Società EDISON SPA dovrà continuare a corrispondere il canone annuo nella misura precedentemente stabilita alla Tesoreria Regionale - Coordinate Bancarie: ABI 03069 - CAB 09790 oppure mediante versamento su c/c postale n. 26441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia - Via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano;
- di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato ai sensi della normativa vigente.

p. il Direttore Generale  
della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità  
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
(Ing. Felice Mandelli)





## Regione Lombardia

**DECRETO N° 15500**


**Del 22/12/2008**

Identificativo Atto n. 2706

**DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA**

*Oggetto*

R.R. 24.03.2006 N. 2 - ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PRESA AL RILASCIO DEL DEFUSSO MINIMO VITALE E RIDETERMINAZIONE DELLE POTENZE NOMINALI MEDIE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI CHE DERIVANO ACQUA DAI TORRENTI CODERA, RATTI ED AFFLUENTI DELLA SOCIETA' EDISON S.P.A. CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DEI COMUNI DI VERCEIA E NOVATE MEZZOLA (SO), IN APPLICAZIONE DEL CAPO II DEL TITOLO III DELLE NTA DEL PTUA DELLA REGIONE LOMBARDIA.







## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEDE TERRITORIALE

#### VISTI:

- Il Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 28.03.2006 recante "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, c.1 lett.c) della l.r. 12.12.2003 n. 26";
- il T.U. del 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- Il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 2244 del 29.03.2006;
- la d.g.r. 6232 del 19.12.2007 "Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso minimo vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL.;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 - "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni e integrazioni;

#### VISTI:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la d.g.r. n. 7531 del 27.06.2008 - II Provvedimento organizzativo 2008;

#### VISTI i seguenti provvedimenti di concessione


- R.D. n. 11143 del 17.03.1930;
- R.D. n. 1362 del 03.02.1941;
- D.I. n. 4205 del 23.04.1957;
- D.I. n. 124 del 04.02.1976;
- D.I. n. 1867 del 26.11.1990;

con i quali è stato concesso alle Società cui Edison S.p.A. è regolarmente subentrata di derivare acqua dai Torrenti Codera e Ratti ed affluenti in territorio dei comuni di Novate Mezzola e Verceia per produrre nell'impianto in Comune di Novate Mezzola, in Località Campo, la potenza nominale complessiva di 15' 702 kW;

#### VISTI i disciplinari:

- Disciplinare n. 990 del 03.10.1929;
- Disciplinare n. 1587 del 18.04.1939;
- Disciplinare n. 3904 del 27.12.1955;
- Disciplinare n. 5395 del 26.08.1975;

regolanti la concessione di grande derivazione che interessa i Torrenti Codera, Ratti ed affluenti;







## Regione Lombardia

**CONDIDERATO** che, secondo quanto previsto dal PTUA e dalle Direttive citate nelle premesse, la Società Concessionaria ha provveduto a presentare con nota n. TRIV/cz/318 del 08/05/2008, successivamente variata ed integrata dal materiale inoltrato con nota n. TRIV/cz/386 del 18/06/2008 e dalla nota n. GV-Z397 del 20/11/2008, la proposta di adeguamento delle opere di presa al rilascio del deflusso minimo vitale;

**CONSIDERATO** che in data 06.08.2008 la STER di Sondrio ha illustrato agli Enti territoriali interessati il progetto di rilascio e ne ha raccolto le indicazioni;

**VISTA** la nota n. AD14.2008.0004827 del 11/08/2008 con cui la Sede Territoriale di Sondrio ha espresso parere favorevole al progetto di adeguamento al rilascio del DMV presentato da Edison S.p.A.;

**RITENUTO** che a seguito dell'attuazione dei rilasci del deflusso minimo vitale si rende necessaria una revisione dei termini della concessione;

**VISTA** la relazione di istruttoria del dicembre 2008 a firma del responsabile della u.o. Infrastrutture e Protezione Civile della Sede Territoriale di Sondrio, che rassegna le seguenti conclusioni:

- in applicazione degli articoli del Capo II del Titolo III delle N.T.A. del PTUA della Regione Lombardia e delle Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale approvate con D.g.r. n. 6232 del 19.12.2007, è stata calcolata la portata media annua afferente ad ogni singola presa e, sulla base della proposta del Concessionario nel rispetto dei principi di compensazione, continuità, modulazione e controllo, è stato concordato tra Ster Sondrio ed Edison S.p.A. il progetto di adeguamento al rilascio del DMV.

La società concessionaria dovrà adeguare, entro la data del 31.12.2008, le seguenti opere di presa ai rilasci indicati:

- opera di presa Torrente Codera: 215 l/s;
- opera di presa Torrente Codogno: 113 l/s;

- considerato quanto indicato dall'art. 35 del T.U. 1775/33 e dall'art. 34 del R.R. 2/2006 e dato atto della mancanza di misure dirette di portata derivata, la potenza nominale media sulla base della quale Edison S.p.A. dovrà corrispondere il canone di concessione, in attesa delle suddette misure ed in via transitoria, è stata calcolata sulla base dell'energia prodotta negli anni dal 1992 al 2007 compresi (per un periodo di 16 anni) dichiarata dal Concessionario ai competenti uffici.

La potenza nominale media, al lordo dei rilasci di DMV, considerando un coefficiente di rendimento medio pari a 0,80, è pari a 16'490 kW.

Alla suddetta potenza (ottenuta dalla produzione dichiarata dal Concessionario) è stato decurtato, in proporzione alla quantità di DMV stabilita attualmente e pari al 10% della portata disponibile (componente idrologica), il 10% della potenza nominale media sopra calcolata.

Il canone è quindi definito in ragione di una potenza complessiva pari a 14'841 kW;

- la società concessionaria corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia a partire dalla data di adeguamento dell'impianto al rilascio del DMV sopra stabilito il canone annuo, previsto





## Regione Lombardia

dall'art. 35 del T.U. 1775/33, per l'annualità 2009 di € 211'484,25 (calcolato in ragione di € 14,25 al kW e per kW 14'841) maggiorato degli aggiornamenti ISTAT, da effettuarsi mediante versamento su c/c postale n. 26441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano;

- a decorrere dal 01.01.2009 dovranno essere installati e funzionanti i misuratori della portata derivata e del deflusso minimo vitale;

### DECRETA

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

- che la concessione assentita con:
  - R.D. n. 11143 del 17.03.1930;
  - R.D. n. 1362 del 03.02.1941;
  - D.I. n. 4205 del 23.04.1957;
  - D.I. n. 124 del 04.02.1976;
  - D.I. n. 1867 del 26.11.1990;

venga regolata, oltre a quanto stabilito nel presente Decreto, secondo quanto contenuto nel disciplinare suppletivo che verrà regolarizzato entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Atto;

- di obbligare la Società Concessionaria ad installare e mettere in funzione entro il 01/01/2009, ed a mantenere in condizioni di funzionamento gli strumenti di misura della portata derivata e di controllo del deflusso minimo vitale, secondo le modalità che saranno previste dagli elaborati progettuali che il Concessionario dovrà fornire e che dovranno essere approvati dall'Autorità Concedente;
- di obbligare la Società Concessionaria, nell'interesse biologico, ambientale ed ittico dei corsi d'acqua interessati, secondo i criteri di compensazione, continuità, modulazione e controllo previsti dall'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, a decorrere dal 01/01/2009, a lasciar defluire dalle seguenti opere di presa i quantitativi di acqua indicati quale Deflusso Minimo Vitale (DMV):
  - opera di presa Torrente Codera: 215 l/s;
  - opera di presa Torrente Codogno: 113 l/s;Tali valori sono da intendersi provvisori ed adeguabili a seguito della determinazione, da parte della Regione Lombardia, dei fattori correttivi alla formula di calcolo del deflusso minimo vitale previsti dal PTUA. Allo scopo di conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi, l'Amministrazione concedente si riserva inoltre la facoltà di modulare, in accordo con la Società concessionaria, il rilascio del DMV nei diversi periodi dell'anno;
- di dare atto che, a seguito dell'adeguamento dell'impianto al rilascio del deflusso minimo vitale e della valutazione dell'energia media prodotta negli anni tra il 1992 e il 2007 compresi e dichiarata dal Concessionario, considerando un coefficiente di rendimento medio pari a 0,80, in attesa di almeno cinque anni di misure dirette di portata derivata, la potenza nominale media





## Regione Lombardia

sia in via provvisoria definita pari a 16'490 kW, per una potenza media di concessione, a seguito del rilascio del DMV, pari a 14'841 kW;

- di subordinare la concessione al pagamento del canone annuo, previsto dall'art. 35 del T.U. 1775/33, stabilito per l'annualità 2009 in € 211'484,25 in ragione di kW 14'841 x 14,25 €/kW, salvo adeguamenti ISTAT, da effettuarsi mediante versamento su c/c postale n. 26441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano. La Regione Lombardia, in ragione della nuova determinazione di potenza nominale media, si riserva la possibilità di richiedere eventuali pagamenti arretrati;
- di dare atto che eventuali ridefinizioni dei valori del presente atto potranno essere effettuate a seguito della determinazione dei fattori correttivi alla formula di calcolo del deflusso minimo vitale ed a seguito delle misurazioni effettuate sulle portate derivate per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione degli strumenti di misura installati;
- di provvedere alla esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato ai sensi della normativa vigente e pubblicazione sul BURL.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO  
(Ing. Felice Mandelli)



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
€14,62  
QUATTORDICI/62

00021735 00003090 WDDPS001  
00028303 12/06/2009 16:16:01  
0001-0000 1 42183A163A379E9F  
IDENTIF12/06/2009 1 42183A163A379E9F



REPERTORIO N. 10727

IN DATA 11/07/2009

REGIONE LOMBARDIA

SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

(C.F. N. 80050050154)

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO**

dei disciplinari n. 990 del 03.10.1929, n. 1587 del 18.04.1939, n. 3904 del 27.12.1955, n. 5395 del 26.08.1975, regolanti la concessione di cui al R.D. n. 11143 del 17.03.1930, integrato e modificato dal R.D. n. 1362 del 03.02.1941, dal D.I. n. 4205 del 23.04.1957, dal D.I. n. 124 del 04.02.1976 e dal D.I. n. 1867 del 26.11.1990, relative alle derivazioni idroelettriche sui Torrenti Codera, Ratti ed affluenti, già della Società Sondel ed ora in capo alla Società Edison S.p.A., con sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 31 – C.F. 06722600019 – p. iva 08263330014.

Il presente disciplinare integra e modifica i precedenti sopra richiamati come specificato nel seguito per tutte le parti che risultassero in contrasto con quanto ivi contenuto. Restano quindi ferme ed immutate le prescrizioni e le condizioni già fissate nei suindicati disciplinari per quanto non modificate o annullate dal presente atto.

**PREMESSA**

Il presente disciplinare viene redatto in ottemperanza a quanto contenuto nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) e nelle Direttive per l'Adeguamento delle Derivazioni al Rilascio del Deflusso Minimo Vitale in Regione Lombardia.

Oggetto del presente documento è:

IL DIRIGENTE  
Edison

per la Società Edison



1. la determinazione del Deflusso Minimo Vitale (di seguito DMV) di competenza di ogni opera di presa;
2. la definizione delle modalità operative di rilascio del DMV;
3. la rideterminazione dei parametri di concessione e la definizione del canone annuo.

#### **ART. 1 - PORTATE**

Le portate naturali medie annue dei bacini imbriferi utilizzati, come definiti nei disciplinari di concessione di cui sopra, ed i DMV di competenza, per la sola componente idrologica (fattori correttivi posti pari a 1), sono riportati nella seguente tabella:

OPERA DI PRESA	PORTATA NATURALE (l/s)	DMV (l/s)
DIGA DI MOLEDANA	887,40	88,74
CODOGNO	112,80	11,28
VALLENACCIA	29,90	2,99
REVELASO	128,70	12,87
LADROGNO	289,60	28,96
CODERA	1828,00	182,80

#### **ART. 2 - RILASCI DEL DMV**

Nell'interesse biologico, ambientale ed ittico dei corsi d'acqua interessati, secondo i criteri di compensazione, continuità, modulazione e controllo previsti dall'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia la Società è obbligata, a decorrere dal 01/01/2009, senza alcun indennizzo, a lasciar defluire dalle opere di presa sotto elencate i seguenti quantitativi di acqua:

- opera di presa Torrente Codera: 215 l/s;
- opera di presa Torrente Codogno: 113 l/s.

IL DIRIGENTE  
FINELLI

per la Società



Il DMV dovrà essere rilasciato con le modalità approvate dall'Autorità Concedente e comunque tali da non determinare repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore e/o fenomeni di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

Nei momenti in cui la portata affluente all'opera di presa assumesse un valore inferiore o pari a quello del DMV, la derivazione non potrà essere attuata e l'intera portata dovrà essere lasciata defluire a valle della presa stessa.

Nel caso di opere di presa oggetto di compensazione la Società concessionaria dovrà garantire la quantità di DMV prevista attivando un rilascio integrativo da altre opere di presa da concordare con l'Autorità Concedente.

Eventuali modulazioni, esclusioni o deroghe sul rilascio del DMV dovranno essere richieste ed approvate dall'Autorità Concedente.

### **ART. 3 - MISURATORI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA DERIVATI**

Il Concessionario dovrà, entro il 30.09.2009, installare e mantenere in buono stato di funzionamento appositi sistemi e strumentazioni di misurazione delle portate derivate e di controllo del DMV, secondo le modalità approvate dall'Autorità Concedente.

I dati misurati dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente ed agli organi di controllo preposti secondo le modalità e le tempistiche da questi richieste.

Il Concessionario dovrà garantire in qualsiasi momento l'accesso alle opere di presa da parte dei funzionari degli Enti preposti al controllo del rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare.

IL DIRIGENTE  
E. Manelli

per la Società 22/10/09



#### **ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Tutte le opere ed i lavori che si renderanno necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto al rilascio del DMV, così come le spese atte alla messa in opera ed alla manutenzione della strumentazione di misura e controllo delle portate, saranno interamente a carico del Concessionario.

E' obbligo del Concessionario la collocazione di apposito cartello che identifichi ogni singola opera di presa e ne descriva le caratteristiche secondo gli schemi approvati da Regione Lombardia.

#### **ART. 5 - COLLAUDO**

Entro il 30.09.2009 il Concessionario dovrà effettuare la taratura/collaudo dei dispositivi di rilascio e misura, previa comunicazione all'Autorità Concedente ed all'ARPA con congruo preavviso. Le risultanze di tali attività dovranno essere registrate in apposita relazione finale firmata da professionista abilitato da conservare presso la Società concessionaria.

#### **ART. 6 - MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Sarà compito del Concessionario effettuare ordinariamente, con cadenza almeno annuale, i sopralluoghi atti a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di rilascio e della strumentazione di misura e controllo. Tali verifiche dovranno essere effettuate anche a seguito di eventi di piena particolarmente significativi. Le risultanze di tali sopralluoghi dovranno essere sistematicamente registrate in apposita documentazione da conservarsi presso la sede del Gestore e da mettersi a disposizione a seguito di eventuale richiesta delle Autorità Competenti.

IL DIRIGENTE  
F. Mandelli

per la Società





#### **ART. 7 - POTENZA DI CONCESSIONE**

Il rilascio del DMV non darà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa diminuzione del canone di concessione.

La potenza di concessione determinata sulla base della media annuale di energia prodotta e dichiarata dal concessionario negli anni tra il 1992 ed il 2007 è pari a KW 16.490. Sottraendo a questo quantitativo il 10 %, a seguito della diminuita possibilità di derivazione conseguente all'obbligo di rilascio del DMV, la potenza nominale media di concessione risulta essere pari a KW 14.841.

#### **ART. 8 - CANONI**

Per effetto dell'adeguamento della concessione al DMV, la Società concessionaria corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno a far data dal 01.01.2009 e anticipatamente entro il 31 gennaio, il canone di € 211'484,25 (duecentoundicimilaquattrocentoottantaquattro/25) in ragione di € 14,25 al kW e per kW 14'841, maggiorato degli aggiornamenti ISTAT, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della nuova concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, così come modificato dalla legge 18.10.1942 n. 1434.

Eventuali canoni ed addizionali regionali arretrati dovuti a decorrere dal 01.01.2004 verranno incamerati con specifico provvedimento.

#### **ART. 9 - REVISIONE DELLA CONCESSIONE**

L'Autorità concedente, anche su richiesta del concessionario, si riserva la facoltà di revisione periodica del valore del DMV (DMV "dinamico") – anche in diminuzione – e dei parametri di concessione, con una periodicità non inferiore

IL DIRIGENTE  
*[Signature]*

*[Signature]*  
per la Società



a 6 (sei) anni a partire dal 01.01.2009. Ciò in considerazione dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, dell'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, dell'attuazione delle stesse misure previste dal PTUA, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il corpo idrico oggetto della derivazione, ed anche in seguito a specifiche sperimentazioni e verifiche sull'efficacia dei rilasci, oltre che in seguito ai dati relativi alle misurazioni di portata.

Il concessionario avrà l'obbligo, a seguito dell'eventuale applicazione dei fattori correttivi, di integrare la componente idrologica del DMV.

#### **ART. 10 – DOMICILIO LEGALE**

Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il concessionario e lo diverrà per l'amministrazione concedente dopo le approvazioni di legge.

Per ogni effetto di legge il domicilio legale è stato fissato in Verceia nel quale Comune ricade la centrale di utilizzazione idroelettrica.

PER ACCETTAZIONE

*[Handwritten signature]*


ATTENZIONE: VALORE DI SOGGETTIVITÀ INIZIAZIONE OMESSA  
AL SENSO DELL'ART. 2005, 1° COMMA, LEGGE 127/97, COME  
SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMI 10 E 11 DELLA  
LEGGE 106/98, N. 101.

Allegato fotocopie documento d'identità.

n. AD2145596 rilasciato il 30-12-2006  
da COTONE DI LEONARDO  
Sondrio, li 10/01/2009

IL DIRIGENTE  
V.F. M. M. M.

*[Handwritten signature]*



1° LUG 2009

1432 3  
F. 23 E 111,72  
Censurato aut. 172

L'ASSISTENTE  
Giuliani Vanda



**D.g.r. 29 dicembre 2010 - n. 9/1205**

**Prima applicazione dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

- il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il d.lgs 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 12;

- il d.lgs 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42»;

- il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'articolo 15, comma 6-quater laddove viene disposto che le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza;

Visto l'articolo 53-bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011», laddove:

- al comma 11 viene espressamente attivata la cd. clausola di cedevolezza, prevista dal predetto articolo 15, comma 6-quater, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;

- al comma 12 sono espressamente fatte salve le disposizioni dei commi 6 e 6-ter dell'articolo 15 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010, come riportate alle lettere a) e b) del predetto comma 12;

Ritenuto che, in forza di quanto summenzionato:

- le disposizioni legislative statali «cedevoli» a fronte dell'approvazione, da parte della Regione Lombardia, di una apposita legislazione regionale, devono intendersi disapplicate limitatamente al territorio lombardo;

- le scadenze delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in essere nel territorio lombardo, disapplicandosi la succitata normativa statale, risultano disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 12 del d.lgs 79/1999 ovvero risultano stabilite nell'atto di concessione se successivo al 31.12.2010;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara, possa consentire per le sole concessioni scadenti entro il 31.12.2015 la «prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta la proroga della concessione, concessione che viene pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31.12.2010 ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 53-bis, ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo e fermo restando l'obbligo di:

- pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e della cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti;

- versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, di un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracani e alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale, sentite le province interessate;

- realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;

- comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del T.U. 1775/1933;

Dato atto che al 31.12.2010 risultano in scadenza n. 10 concessioni di grande derivazione idroelettrica riferite ad altrettanti impianti, elencati nell'allegato A della presente deliberazione, per i quali la Giunta Regionale può procedere a avviare le procedure di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto di consentire ai concessionari uscenti la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alle 10 concessioni riferite all'allegato A, a decorrere dal 01 gennaio 2011, nelle more della conclusione delle procedure di assegnazione disciplinate dall'articolo 53-bis delle l.r. 26/2003, e comunque non oltre il 01 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, di demandare a successiva deliberazione, sentite le province interessate, la definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio degli impianti, nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento ai sensi del comma 5, art. 53 bis, l.r. 26/2003;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di consentire ai titolari delle n. 10 concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in scadenza il 31 dicembre 2010 per effetto dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2006, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti medesimi, a decorrere dal 01 gennaio 2011, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, di cui all'articolo 53-bis, e comunque non oltre il 01 gennaio 2016.

2. Di dare atto che, per le n. 10 concessioni oggetto della prosecuzione temporanea dell'esercizio, è confermato l'obbligo di corrispondere alla Regione i canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche nonché i sovracani e la cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti secondo le misure vigenti.

3. Di demandare a successiva deliberazione, sentite le Province interessate, la definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio degli impianti in argomento, nonché la definizione del canone aggiuntivo a decorrere dal 01 gennaio 2011 e le relative modalità di versamento.

4. Di dare atto che i concessionari uscenti a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni a decorrere dal 01 gennaio 2011, sono tenuti come previsto dall'articolo 53-bis, comma 5 della l.r. 26/2003, a effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idroelettrici di competenza per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti.

5. Di demandare al Direttore Generale competente l'esecuzione della presente deliberazione.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni



Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2011

**ALLEGATO A**

<b>Impianto Stazzona</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	A2A s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 4023 del 24/09/1940, disciplinare 03/01/1940 n. 1680 di rep. e aggiuntivo 11/07/1940 n. 1734 di rep., D.I. n. 1801 del 09/11/1966, D.I. n. 742 del 20/03/1970, Certificato del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 9260 del 05/12/1970, D.D.U.O. n. 20038 del 29/12/2005, disciplinare 05/01/2006 n. 10483 di rep., D.D.U.O. n. 16155 del 20/12/2007, disciplinare 20/12/2007 n. 10609 di rep., D.D.U.O. n. 7020 del 27/06/2008, D.D.U.O. n. 15503 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	10 dicembre 1995
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Lovero</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	A2A s.p.a.
Concessione:	D.P.R. n. 2758 del 21/10/1948, disciplinare 27/01/1948 n. 2741 e suppletivo 02/03/1948 n. 2789 di rep., D.I. n. 1801 del 09/11/1966, D.I. n. 742 del 20/03/1970, Certificato del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 9379 del 11/12/1970, D.D.U.O. n. 7020 del 27/06/2008, D.D.U.O. n. 15503 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	20 marzo 2002
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Grosotto</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	A2A s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 4547 del 03/10/1941, disciplinare 28/11/1940 n. 1775 di rep., D.I. n. 1801 del 09/11/1966, D.I. n. 742 del 20/03/1970, D.M. n. 2597 del 16/11/1982, D.D.G. n. 7831 del 14/05/2003, D.D.U.O. n. 7020 del 27/06/2008, D.D.U.O. n. 15503 del 22/12/2008, D.D.U.O. n. 13180 del 16/12/2010.
Scadenza originaria:	30 ottobre 1982
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Campo (Codera-Ratti)</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	Edison s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 11143 del 17/03/1930, disciplinare 03/10/1929 n. 990 di rep., R.D. n. 1362 del 03/02/1941, disciplinare 18/04/1939 n. 1587 di rep., D.I. n. 4205 del 23/04/1957, disciplinare 27/12/1955 n. 3904 di rep., D.I. n. 124 del 04/02/1976, disciplinare 26/08/1975 n. 5395 D.M. n. 740 del 11/06/1985, D.M. n. 1867 del 26/11/1990, D.D.G. n. 16193 del 02/10/2003, D.D.U.O. n. 15500 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	17 marzo 1990
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Belviso Inferiore</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	Edison s.p.a.
Concessione:	D.P.R. n. 2562 del 29/07/1949, disciplinare 12/11/1948 n. 2965 di rep., D.I. n. 850 del 18/09/1975, D.M. n. 737 del 11/06/1985, D.D.G. n. 16194 del 02/10/2003, D.D.U.O. n. 15499 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	30 maggio 2007
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010



<b>Impianto Cedegolo</b>	
Provincia:	Brescia
Concessionario:	Edison s.p.a.
Concessione:	D.P.R. n. 2945 del 16/09/1954, disciplinare 03/10/1952 n. 5333 di rep. e successivo disciplinare 07/01/1954 n. 5649 di rep., D.M.TB/826 del 14/08/1992.
Scadenza originaria:	25 maggio 2007
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010
<b>Impianto Mezzoldo-Ponte Piazzolo</b>	
Provincia:	Bergamo
Concessionario:	Italgen s.p.a.
Concessione:	D.I. n. 656 del 13/02/1957, disciplinare 14/04/1955 n. 2140 di rep., D.D.U.O. n. 1555 del 23/02/2010.
Scadenza originaria:	19 dicembre 2001
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010
<b>Impianto Mazzunno</b>	
Provincia:	Bergamo
Concessionario:	Italgen s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 2721 del 04/03/1929 e disciplinare 21/12/1927 n. 166 di rep., R.D. n. 2334 del 16/04/1936 e disciplinare 27/01/1936 n. 507 di rep., D.I. n. 470 del 14/03/1988, D.D.U.O. n. 1555 del 23/02/2010.
Scadenza originaria:	31 dicembre 1985
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010
<b>Impianto Concesa-Vaprio d'Adda</b>	
Provincia:	Milano-Bergamo
Concessionario:	Italgen s.p.a.
Concessione:	D.M. n. 664 del 03/05/1960, disciplinare principale 10/10/1944 n. 20145 di rep., 1° disciplinare suppletivo 18/08/1950 n. 15380 di rep. e 2° disciplinare suppletivo 04/07/1951, n. 16241 di rep., D.D.S. n. 1488 del 22/02/2010.
Scadenza originaria:	9 ottobre 2004
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010
<b>Impianto Resio</b>	
Provincia:	Brescia
Concessionario:	Linea Energia s.p.a.
Concessione:	D.C.P.S. n. 239 del 14/02/1947, disciplinare 22/04/1943 n. 2798 di rep. e suppletivo 04/02/1947 n. 3300 di rep., D.D.S. n. 9286 del 22/08/2007, D.D.U.O. n. 1814 del 25/02/2009.
Scadenza originaria:	21 febbraio 2003
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010



**D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4595**

**Assegnazione nuova scadenza, fino al 31 dicembre 2017, del periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti idroelettrici già oggetto della d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 - applicazione dell'articolo 53 - bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12;
- l'articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese» convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del paese»;

Dato atto che:

- con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)», all'articolo 5, comma 4, lett. b, la Regione ha conferito alla provincia di Sondrio le funzioni di concessione o di autorizzazione in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla lettera b è effettuato d'intesa con la Regione;
- sempre ai sensi della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, articolo 9, comma 1, è previsto che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento;
- ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 6, la Regione, cessa di esercitare le funzioni conferite alla provincia di Sondrio di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2015, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia determinato con la/le delibere di Giunta di cui sopra;

Considerato che ad oggi la Giunta regionale non ha ancora adottato la delibera di cui all'articolo 9, c. 1, l.r. 19/2015 contenente le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento di funzioni dalla Regione alla provincia di Sondrio, allo stato attuale l'esercizio delle funzioni stesse è ancora in capo alla Regione come disposto dall'articolo 9, comma 6 della l.r. 19/2015;

Visto l'articolo 53 bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2011»;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consentire per le sole concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2017 la «Prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione;

Richiamata la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul BURL n. 2 S.O. del 11 gennaio 2011, con la quale la

Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 impianti idroelettrici oggetto di altrettante concessioni di grande derivazione scadute in data 31 dicembre 2010 (elencate nell'allegato «A» alla predetta deliberazione) di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scaduta concessione, a decorrere dal 1 gennaio 2011, per un primo periodo non superiore a 5 anni e quindi fino al 31 dicembre 2015, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa nazionale;

Considerato che, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta proroga della concessione, che è venuta pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 53 - bis della l.r. 26/2003, ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo 53 bis e fermo restando gli obblighi già precisati nella citata d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010;

Dato atto che allo stato attuale non sono mutate le condizioni per le quali questa amministrazione possa fattivamente dare avvio alle procedure di riassegnazione della nuova concessione secondo quando disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e dall'art. 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto a legislazione vigente, in relazione alla necessità di garantire continuità nella produzione elettrica, di poter consentire alle società:

- Edison s.p.a. (CF 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (CF e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (CF 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 124;
- Linea Energia s.p.a. (C.F. 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

quali ex concessionarie, in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti indicati nell'allegato «A» alla d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2017 o più breve termine qualora si potessero concludere le procedure di assegnazione delle nuove concessioni;

Ritenuto di confermare che con successiva deliberazione, sentite le province interessate, si provvederà alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio delle derivazioni e degli impianti nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento come previsto dal comma 5, dell'articolo 53 - bis della l.r. 26/2003, canone aggiuntivo che decorrerà comunque dal 1 gennaio 2011, giorno successivo alla scadenza della concessione originaria;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di consentire alle società:

- Edison s.p.a. (CF 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (CF e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (CF 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 124;
- Linea Energia s.p.a. (CF 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

quali ex concessionarie ed in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti indicati nell'allegato «A» alla d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2017 o più breve termine qualora si potessero concludere le procedure di assegnazione della nuova concessione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa;



## Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 28 dicembre 2015

2. di confermare le condizioni e le prescrizioni indicate nella d.g.r. IX/1205 del 29 dicembre 2010;

3. di provvedere con successiva deliberazione alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio degli impianti nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento come previsto dal comma 5, dell'articolo 53 - bis della l.r. 26/2003, canone aggiuntivo che decorrerà comunque dal 1 gennaio 2011, giorno successivo alla scadenza della concessione originaria;

4. di demandare al Direttore Generale competente l'esecuzione della presente deliberazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi



**D.g.r. 12 gennaio 2018 - n. X/7693**

**Prosecuzione temporanea dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche le cui concessioni sono scadute entro il 31 dicembre 2017 in applicazione dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12;
- l'articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»;

## Dato atto che:

- con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)», all'articolo 5, comma 4, lett. b), la Regione ha conferito alla provincia di Sondrio la competenza al rilascio di concessioni o di autorizzazioni in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- sempre ai sensi della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, articolo 9, comma 1, è previsto che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge vengano stipulate una o più intese, tra la Regione e la provincia di Sondrio;
- la Regione, ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 6, cessa di esercitare le funzioni conferite alla provincia di Sondrio alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con la/le deliberazioni di Giunta di cui sopra;

Considerato che ad oggi non è stata emanata la delibera di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 19/2015, che regola l'effettivo passaggio di funzioni dalla Regione alla Provincia di Sondrio e che pertanto l'esercizio delle funzioni di cui sopra è ancora in capo alla Regione;

Visto l'articolo 53 bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consentire la «prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione;

## Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X4595 del 17 dicembre 2015 con le quali in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 la Giunta regionale ha consentito agli ex concessionari (concessio-

nari uscenti) di n. 10 impianti idroelettrici oggetto di altrettante concessioni di grande derivazione scadute in data 31 dicembre 2010 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scadenza concessione, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;

- la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti «Esterle, Bertini e Semenza», dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Cancano-Premadio», dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti «Belviso superiore (Centrale Ganda)», dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X4595 del 17 dicembre 2015 con la quale la Giunta regionale in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 impianti idroelettrici oggetto di altrettante concessioni di grande derivazione scadute in data 31 dicembre 2010 (elencate nell'allegato «A» alla deliberazione) e già oggetto della d.g.r. 1205/2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alle scadute concessioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Covi-Sonico», dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Benedetto-Cividate», dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Grosio», dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;

Rilevato che allo stato attuale non sono mutate le condizioni per le quali questa amministrazione possa fattivamente dare avvio alle procedure di riassegnazione della nuova concessione



## Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 23 gennaio 2018

secondo quando disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e dall'art. 53 bis della l.r. 26/2003;

Dato atto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta proroga della concessione, che è venuta pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 53-bis, ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo e fermo restando gli obblighi già precisati nelle diverse deliberazioni di Giunta regionale sopraelencate;

Ritenuto a legislazione vigente, in relazione alla necessità di garantire continuità nella produzione elettrica, di poter consentire alle società:

- Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (C.F. e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (C.F. 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via San Bernardino, 149/A;
- Linea Energia s.p.a. (C.F. 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

ex concessionarie in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 e s.m.i., la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti oggetto delle deliberazioni sopraelencate e che sono riepilogate nell'allegato «A» alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, oltre il 31 dicembre 2017 e per un periodo non superiore ad anni 3 (tre), salvo più breve termine in relazione al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione delle nuove concessioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge;

Richiamata la d.g.r. n. X/5130 del 9 maggio 2016, con la quale, in attuazione dell'art. 53bis comma 5 della l.r. 26/2003 e s.m.i. è stato determinato il canone aggiuntivo che deve essere versato a Regione Lombardia dall'ex concessionario per il periodo, successivo alla scadenza della concessione, durante il quale viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti afferenti la concessione scaduta, in attesa di avviare le procedure di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999;

Considerato che le somme introitate per effetto della predetta deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio per l'anno in corso;

Confermato che il canone aggiuntivo è dovuto dal concessionario uscente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di consentire alle società:

- Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (C.F. e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (C.F. 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via San Bernardino, 149/A;
- Linea Energia s.p.a. (C.F. 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

ex concessionarie, in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 e s.m.i., la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti indicati nell'allegato «A» alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, salvo più breve termine in relazione al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione delle nuove concessioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge;

2. di confermare le condizioni e le prescrizioni indicate nelle singole deliberazioni in premessa indicate;

3. di confermare che le predette società ex concessionarie, dovranno versare a Regione Lombardia il canone aggiuntivo determinato sulla base della d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016,

a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

4. di demandare al Direttore Generale competente l'esecuzione della presente deliberazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**Allegato A – Elenco prosecuzioni temporanee di concessioni scadute al 31/12/2017**

ID	Ex Concessionario	Codice Fiscale	Potenza Nominale (kW)	Scadenza concessione	Denominazione impianti
MI024941970	A2A s.p.a.	11957540153	18.494,48	31/12/2010	STAZZONA
MI025061987	A2A s.p.a.	11957540153	20.499,00	31/12/2010	LOVERO
MI025181988	A2A s.p.a.	11957540153	5.567,50	31/12/2010	GROSOTTO
MI022191998	EDISON s.p.a.	06722600019	14.841,00	31/12/2010	CODERA-RATTI
MI023261985	EDISON s.p.a.	06722600019	15.405,00	31/12/2010	BELVISO INFERIORE
MI021107442008	EDISON s.p.a.	06722600019	24.823,51	31/12/2010	CEDEGOLO
MI025582002	ITALGEN s.p.a.	09438800154	3.374,00	31/12/2010	MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO
MI02106572003	ITALGEN s.p.a.	09438800154	5.135,45	31/12/2010	MAZZUNNO
MI02106572003	ITALGEN s.p.a.	09438800154	15.066,00	31/12/2010	CONCESA-VAPRIO D'ADDA
MI025802001	LINEA ENERGIA s.p.a.	02130930171	3.492,00	31/12/2010	RESIO
MI021107051992	EDISON s.p.a.	06722600019	39.148,96	30/10/2012	ESTERLE-BERTINI-SEMENZA
MI025131952	A2A s.p.a.	11957540153	47.147,10	28/07/2013	CANCANO-PREMADIO
MI023271985	EDISON s.p.a.	06722600019	12.531,00	30/06/2014	BELVISO SUPERIORE (GANDA)
MI021107422008	EDISON s.p.a.	06722600019	20.274,51	12/05/2016	COVI-SONICO
MI021107432008	EDISON s.p.a.	06722600019	23.548,33	12/10/2016	BENEDETTO-CIVIDATE
MI025101956	A2A s.p.a.	11957540153	104.595,41	15/11/2016	GROSIO



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4182**
**Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta Regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario

uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire e condurre i beni, le opere e gli impianti subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracanonici e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracanonici ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nei venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio in 20,00 Euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1 septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:



- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta Regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche [«Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Cordera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»], le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio I», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Civate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società

Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Publiano», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

Rilevato che alle grandi derivazioni di cui ai precedenti punti ed elencate nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione è stata consentita la prosecuzione della derivazione dell'acqua, dell'esercizio e della conduzione delle opere e degli impianti, ivi compresi i beni e le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933, fino al 31 dicembre 2020 e che conseguentemente risultano autorizzate alla produzione di energia elettrica solo fino a tale data;

Dato atto che con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;

Dato atto che per procedere nell'iter di assegnazione delle nuove concessioni questa amministrazione ha avviato nel corso del 2020 l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti di cui alle cessate concessioni sia per la puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della esatta quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016, sia al fine di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 anche in relazione all'evoluzione della Procedura di Infrazione 2026/2011 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia;

Dato atto che il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per concludere il procedimento di ri-assegnazione delle concessioni indicato al comma 1-sexies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in relazione all'emergenza Covid-19, è stato posticipato al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Ritenuto opportuno che, in attesa di concludere l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti afferenti le cessate concessioni, gli ex concessionari possano proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione tra i quali, per l'anno 2021:

- 1) il versamento del canone demaniale per l'anno 2021 in ragione della effettiva potenza nominale media annua ritraibile dall'ex concessione per l'anno 2021 nei termini, innovati, dall'articolo 20 della l.r. 5/2020;
- 2) il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2021, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
- 3) la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2021 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire, mediante la corrispondenza del controvalore stabilito dalla d.g.r. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

Rilevato che relativamente alla prosecuzione della conduzione e dell'esercizio da parte della società A2A s.p.a. delle opere afferenti alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, risulta necessario avviare un'interlocuzione con ANAS s.p.a. per valutare l'effettiva possibilità di proseguire l'esercizio della galleria idraulica di adduzione e alimentazione «Sernio-Stazzona» e le sue condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Dato atto che la realizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano» è compreso tra le opere infrastrutturali essenziali e necessarie per l'accessibilità ai territori da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, come risulta dal Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 596 in data 7 dicembre 2020, e che pertanto tale opera (indicata all'All. n. 1 del d.m.) riveste interesse pubblico di rilievo nazionale;

Rilevato che la galleria idraulica «Sernio-Stazzona» rientra tra le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933 e che questa amministrazione intende individuare le più opportune soluzioni in accordo con ANAS s.p.a. ed eventualmente con il contributo dell'operatore ex concessionario, che conduce la galleria provvisoriamente in nome e per conto della Regione Lombardia, affinché il mantenimento in esercizio della galleria idraulica e la conseguente produzione elettrica non comporti tuttavia ritardi nello sviluppo del cantiere dell'opera viabilistica ritenuta prioritaria ai fini dell'evento olimpico del 2026;

Ritenuto quindi necessario stipulare entro il 30 giugno 2021 un atto convenzionale con i soggetti interessati con il quale definire le modalità e le condizioni, in relazione al cronoprogramma dei lavori e all'andamento del cantiere stradale, per la prosecuzione nell'esercizio della derivazione in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale, definendo modi e termini per la preventiva messa fuori esercizio della galleria idraulica, e quindi la cessazione temporanea dell'esercizio dell'impianto idroelettrico, le necessarie garanzie in ordine all'integrità dei manufatti idraulici nell'esecuzione del cantiere stradale, i ristori per eventuali danni arrecati all'opera idraulica, al fine di consentire la realizzazione dell'opera viabilistica da parte di ANAS s.p.a. in assenza di interruzioni o ritardi alle operazioni di cantiere;

Ritenuto opportuno consentire all'ex concessionario la prosecuzione nell'esercizio della derivazione nonché la conduzione, delle opere e degli impianti e la conseguente produzione elettrica della grande derivazione «Stazzona» fino al 30 giugno 2021, e di consentire per le altre grandi derivazioni indicate nell'Allegato «A» la prosecuzione fino al 31 dicembre 2021, riservandosi la Giunta, entro tale data, di disporre l'eventuale prosecuzione ulteriore dell'esercizio ovvero la loro cessazione in relazione alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni sopra richiamate;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1) per le motivazioni indicate in premessa, di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche

la cui concessione è scaduta, indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che relativamente alla grande derivazione idroelettrica «Stazzona» la prosecuzione è limitata al 30 giugno 2021 per le motivazioni descritte in premessa e in relazione a quanto previsto nel successivo punto 5);

3) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

4) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'art. 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

5) di dare mandato alla competente D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni di stipulare entro il 30 giugno 2021 un atto convenzionale con ANAS s.p.a. ed eventuali ulteriori soggetti interessati con il quale definire le modalità e le condizioni, affinché, in merito alla realizzazione dell'intervento viabilistico sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano», l'operatore A2A s.p.a. possa proseguire nell'esercizio della galleria idraulica Sernio-Stazzona afferente alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale, dando atto che tale convenzione dovrà definire modi e termini per la preventiva temporanea messa «fuori esercizio» della galleria idraulica, e quindi la cessazione temporanea dell'esercizio dell'impianto idroelettrico, le necessarie garanzie in ordine all'integrità dei manufatti idraulici nell'esecuzione del cantiere stradale, i ristori per eventuali danni arrecati all'opera idraulica, consentendo la realizzazione dell'intervento viabilistico in sicurezza e senza interruzioni o ritardi alle operazioni di cantiere;

6) di riservarsi di disporre l'eventuale prosecuzione, comunque non oltre il 31 luglio 2024, dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato A ovvero la loro cessazione in relazione alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 3 e 4;

7) di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

8) di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

9) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A;

10) di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini



Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2021

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA*	SO	A2A S.p.A	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENTA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90

\*Stazzona limitata al 30 giugno 2021



**D.g.r. 29 dicembre 2021 - n. XI/5823****Determinazioni concernenti La prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta, per l'anno 2022**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle Regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle Regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'arti-

colo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)» entrata in vigore il 6 novembre 2021;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte dell'ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all'ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire e condurre i beni, le opere e gli impianti subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracani ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. n. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nel venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio in 20,00 euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 07 gennaio 2022

scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche («Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»), le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Civitate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelet-

trica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Publiano», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'operatore ex concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 30 maggio 2019;
- k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
- l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad integrazione della d.g.r. 4182/2020, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta regionale ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» di proseguire nell'esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere degli impianti fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato pertanto che alle grandi derivazioni di cui ai precedenti punti elenco ed indicate nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la cui concessione è venuta a scadenza, è stata consentita la prosecuzione della derivazione dell'acqua, dell'esercizio e della conduzione delle opere e degli impianti, ivi compresi i beni e le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933, esplicitando che per le ex concessioni oggetto delle d.g.r. 4182/2020 e 4960/2021 la prosecuzione dell'esercizio in nome e per conto di questa amministrazione è consentita fino al 31 dicembre 2021;

Dato atto che nonostante l'emergenza connessa all'epidemia del COVID-19 nel corso del 2021 sono proseguite le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di Fine Concessione in applicazione dell'art. 3 della l.r. 5/2020;

Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;



Dato atto che l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, ha, altresì, la finalità della puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016;

Dato atto che il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per concludere il procedimento di ri-assegnazione delle concessioni indicato al comma 1-sexies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in relazione all'emergenza COVID-19, è stato posticipato al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Rilevato che, per effetto delle modifiche legislative introdotte dalla l.r. 19/2021, il Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2021 ha deliberato di rinunciare all'impugnativa nei confronti della l.r. 5/2020;

Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione e in particolare:

1. il versamento del canone demaniale per l'anno 2022 nei termini, innovati, dell'articolo 20 della l.r. 5/2020;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2022, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2022 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore stabilito dalla d.g.r. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Rilevato che relativamente alla prosecuzione della conduzione e dell'esercizio da parte della società A2A s.p.a. delle opere differenti alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, con la d.g.r. 4960/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a. ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e dell'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Considerato che successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione, ANAS S.p.A. ha comunicato in data 19 ottobre 2021 (prot. CDG.ST MI.REGISTRO UFFICIALE.U.0658524.19-10-2021 acquisita al protocollo regionale V1.2021.0048223 del 20 ottobre 2021) la richiesta di apportare modifiche ad alcuni passaggi dello schema di convenzione già approvato il 26 giugno 2021, allegando le relative proposte emendative;

Dato atto che:

- in esito alle interlocuzioni intervenute tra le parti interessate è stato quindi definito un nuovo testo condiviso che, recependo le modifiche avanzate da ANAS S.p.A., è stato ritenuto soddisfacente anche da A2A S.p.A.;
- con comunicazione prot.V1.2021.0056741 del 14 dicembre 2021 il nuovo testo dello schema di convenzione è stato

trasMESSO ad ANAS S.p.A. e ad A2A S.p.A. per acquisire un formale assenso;

- A2A S.p.A. con nota prot. 2021-A2A-005539-P del 16 dicembre 2021, acquisita al protocollo regionale al n. V1.2021.0056810 del 16 dicembre 2021, ha espresso la condivisione sul testo trasmesso il 14 dicembre 2021; si è tuttora in attesa di riscontro da parte di ANAS S.p.A.;
- non appena ricevuta la condivisione da parte di ANAS S.p.A. si procederà con la riapprovazione dello schema di Convenzione con le modifiche condivise per la successiva sottoscrizione;

Ritenuto pertanto opportuno consentire anche alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970] la prosecuzione nell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di canone aggiuntivo per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022 dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;

3. di stabilire che l'operatore è tenuto a comunicare entro il 31 marzo 2022 agli uffici della Giunta regionale il programma degli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione che intende effettuare a proprio carico nell'anno 2022, in applicazione dell'articolo 2 comma 4 della l.r. 5/2020;

4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'art. 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita di energia in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

5. di rimandare a successiva deliberazione, in relazione all'acquisizione dell'assenso da parte di ANAS S.p.A., l'approvazione del nuovo testo convenzionale in sostituzione di quello appro-



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 07 gennaio 2022

vato con la d.g.r. 4960/2021 con il quale saranno definite le modalità e le condizioni affinché, in merito alla realizzazione dell'intervento viabilistico sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano», l'operatore A2A S.P.A. possa proseguire nell'esercizio della galleria idraulica Sernio-Stazzona afferente alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], scaduta in data 31 dicembre 2010, da esercirsi in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale;

6. di riservarsi di disporre l'eventuale ulteriore prosecuzione, comunque non oltre il 31 luglio 2024, dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all'intervenuta procedura di ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 2, 3 e 4;

7. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di canone aggiuntivo per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

8. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

9. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'allegato «A»;

10. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —



**Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2022**

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA*	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG-BS	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A.	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A.	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90
MI021107462008	BS D/109/1	IMPIANTO CAFFARO I	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	4.124,04
MI021107452008	BS D/109/2	IMPIANTO CAFFARO II	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	16.671,88
MI021107412008	CO D/622	IMPIANTO DONGO	CO	EDISON S.p.A.	05/07/2019	5.706,00



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7717**
**Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta, per l'anno 2023**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta Regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di

concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» entrata in vigore il 6 novembre 2021;

Visto il regolamento regionale n. 3 del 24 maggio 2022 «Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6597 del 30 giugno 2022 con la quale, in attuazione dell'articolo 3 del r.r. 3/2022, per 18 delle 20 grandi derivazioni idroelettriche presenti in Lombardia con concessione già scaduta, è stato dato avvio al procedimento di valutazione dell'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2020 e si è stabilito che, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II», che interessano anche il territorio della Provincia Autonoma di Trento, si provvederà successivamente sulla base di specifiche intese con la Provincia autonoma confinante da assumere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2020 e dell'articolo 3, comma 4, del r.r. 3/2022;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte dell'ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all'ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell'energia subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracanonici e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracanonici ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nel venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio (provvisorio) in 20,00 Euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire an-



nualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta Regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche [«Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»], le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r.n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio I», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroe-

lettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Civitate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison S.p.A., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Pubolino», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 30 maggio 2019;
- k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
- l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad integrazione della d.g.r. 4182/2020 in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» di proseguire nell'esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere degli impianti fino al 31 dicembre 2021;
- n) la d.g.r. n. XI/5823 del 29 dicembre 2021 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle 20 grandi derivazioni idroelettriche indicate nell'allegato A alla medesima deliberazione di proseguire ad esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell'energia dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

Richiamata inoltre la d.g.r. n. XI/6040 del 1 marzo 2022 con la quale è stato ri-approvato uno schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a., ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e l'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Dato atto nel corso del 2021 sono proseguite le attività propeedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di Fine Concessione in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 5/2020;

Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;

Dato atto, inoltre, che circa la natura corrispettiva del canone aggiuntivo si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza SS.UU. n. 1043/2022;

Dato atto che nel corso del 2022 è stata completata l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni che, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propeedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni secondo le disposizioni dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, concorre altresì alla puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016;

Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 2 dicembre 2022 recante «Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020»;

Richiamato il termine dell'articolo 12, comma 1-quater del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), legge 5 agosto 2022, n. 118, per l'avvio delle procedure concorrentiali di ri-assegnazione delle concessioni già scadute quali quelle di cui si tratta con il presente atto;

Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023 o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di ri-assegnazione, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione ed in particolare:

1. il versamento del canone demaniale per l'anno 2023 articolato nella parte fissa e nella parte variabile nei termini disciplinati dall'articolo 20 della l.r. 5/2020 con cessazione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2023, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2023 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore come stabilito dalla d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni

e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente dalla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa

1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di ri-assegnazione, dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti differenti alle grandi derivazioni da parte dell'ex concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica articolato nella componente fissa e nella componente variabile come previsto dall'articolo 20 della l.r. 5/2020, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

3. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

4. di riservarsi di disporre l'eventuale ulteriore prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all'intervenuta procedura di ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 2 e 3;

5. di dare mandato alla Direzione Generale competente per avviare le necessarie interlocuzioni con gli ex concessionari per la verifica degli eventuali investimenti inerenti i beni di cui all'articolo 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 effettuati dopo la consegna dei rapporti di fine concessione, al fine della determinazione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 5/2020;



6. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

7. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

8. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A;

9. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

**Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2023**

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG-BS	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A.	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A.	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90
MI021107462008	BS D/109/1	IMPIANTO CAFFARO I	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	4.124,04
MI021107452008	BS D/109/2	IMPIANTO CAFFARO II	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	16.671,88
MI021107412008	CO D/622	IMPIANTO DONGO	CO	EDISON S.p.A.	05/07/2019	5.706,00



MINISTERO  
DEI LAVORI PUBBLICI

11099 -- 21X74



62

DIV. X

N. 2882

*Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

VISTA l'istanza 30 maggio 1942, corredata da progetto a firma dell'Ing. Mario Scalabrini e sostitutiva di precedenti istanze, con la quale la Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck ha chiesto di derivare dal torrente Albano, in comune di Garzeno (Como), e dagli affluenti Valle Motta, Brenzaglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rossi, nei comuni di Stazzona Germasino, Garzeno e Dongo (Como), con creazione di un serbatoio della capacità di mc.100.000 a Begna, moduli massimi 40 e medi 13 per produrre, sul salto di m.570,83, la potenza nominale media di Kw.7275,25, con restituzione delle portate derivate nel lago di Como, poco a sud dell'abitato di Dongo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a termini di legge, durante la quale sono state prodotte le seguenti opposizioni e richieste;

- 1) dall'Istituto Ittiogenico di Brescia e dal Consorzio per la tutela della pesca nelle provincie di Sondrio e di Como per chiedere che alla concessionaria siano fatti particolari obblighi a tutela della piscicoltura;
- 2) dall'Amministrazione Provinciale di Como, per formulare riserve che riguardano la sistemazione della strada provinciale lungo il lago di Como nel tratto che verrà interessato dalla centrale di Dongo;





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## PER I LAVORI PUBBLICI

= 2 =

RITENUTO, pertanto, che può farsi luogo alla richiesta concessione nei limiti stabiliti con il presente decreto è subordinatamente all'osservanza di particolari clausole inserite nel disciplinare di concessione;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le clausole alle quali la concessione deve rimanere subordinata, sottoscritte presso l'Ufficio del Genio Civile di Como, in data 9 febbraio 1948, col n. 3042 di repertorio, dell'Ing. Mario Scalabrini, nell'interesse della Società Falck in virtù di procura 8 gennaio 1927 per notar Ferrario di Milano;

CONSIDERATO che la Società Falck, a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione, ha depositato la cauzione di nominali L. (620.000 + 2.500.000) = 3.120.000, giusta quietanze in data 21 novembre 1947 n. 59947, n. 279936 di posizione, per nominali L. 620.000, e n. 62474 in data 27 maggio 1949, n. 284809 di posizione, per nominali L. 2.500.000, della Tesoreria Provinciale di Milano, Servizio della Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il voto 16 luglio 1943, n. 1367, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTO il D.P. 30 giugno 1955, n. 1534;



- 3) dal Consorzio del Canaletto delle Carati e dalle ditte Eredi Gentile, Rumi Eugenia e Rumi Aldo, a tutela di esistenti usi irrigui;
- 4) dalla ditta Pollini a tutela di una sua utenza;
- 5) dalla ditta Molteni a tutela dell'utenza oggetto del D.M. 3 marzo 1939, n.1055;
- 6) dal Comune di Dongo per chiedere che venga riservato l'uso di alcune sorgenti a scopo potabile e per far presente la necessità che nel canale Rovato scorra una determinata quantità d'acqua per usi igienici;

RITENUTO che:

- 1) per la tutela della piscicoltura sono state inserite nel disciplinare di concessione particolari clausole;
- 2) in ordine alle riserve formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como nel disciplinare di concessione si è fatto obbligo alla Società interessata di presentare un progetto per le opere stradali nel tratto relativo alla centrale;
- 3) il bacino residuo a valle della presa Falck e a monte delle prese degli usi di cui sopra al n.3) è sufficiente per il mantenimento di questi;
- 4) la ditta Pollini, con istanza 28 ottobre 1942, ha dichiarato di rinunciare alla sua utenza;
- 5) la concessione della derivazione alla ditta Molteni è stata fatta con espressa riserva della disponibilità dell'acqua dopo soddisfatta la derivazione oggetto delle domande Falck;
- 6) è stata inserita nel disciplinare di concessione una clausola perchè al Comune di Dongo sia riservato l'uso potabile di alcune sorgenti, mentre non è da considerare la richiesta che nel canale Rovato sia lasciata scorrere una determinata quantità d'acqua, in quanto anche dopo attuata la derivazione della Società Falck rimarrà in detto canale una quantità d'acqua sufficiente per gli usi igienici;



## D E C R E T A :

ART.1 - Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria istanza della quale non sia stata fatta ragione nel disciplinare di concessione e nel presente decreto, è concesso alla Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, Società per azioni con sede in Milano, di derivare dal torrente Albano, in comune di Garzeno (Como), e dagli affluenti Valle Motta, Brenzaglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rossi, nei comuni di Stazzona, Germasino, Garzeno e Dongo (Como), con creazione di un serbatoio della capacità di mc.100.000 a Begna, moduli massimi 40 e medi 13 per produrre, sul salto di m.570,83, la potenza nominale media di Kw.7275,25, con restituzione delle portate derivate nel lago di Como, poco a sud dell'abitato di Dongo;

ART.2 - La concessione di cui sopra è accordata per un periodo di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle clausole contenute nel citato disciplinare 9 febbraio 1948, n.3042 di repertorio, da ritenersi modificato, all'articolo 12, nel senso che la concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di L.4.772.564 (lire quattromilioni settecentosettantaduemila cinquecentosessantaquattro), e non di L.1.193.141, in ragione di L.656 per chilowatt nominale sulla potenza nominale media di Kw.7275,25, e all'articolo 13 nel senso che la cauzione prestata è integrata come indicato nelle premesse.

ART.3 - L'introito della prestazione annua sopraindicata sarà imputato al capitolo dell'entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà riscosso corrispondente al capitolo 9/1 dell'esercizio corrente.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

= 3 =

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di  
Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma li 6 LUG. 1959

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEI LL.PP.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICIUFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

COMO

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla ditta Soc.An. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck con istanza 30/5/1942 di derivare dal terr.Albano, località Begua in Comune di Garzeno e dagli affluenti Valle Motta, Brenzaglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rosso in territorio di Stazzona Germasino, Garzeno e Dongo, con creazione di un serbatoio a Begua della capacità di mc 100 000, la portata media di mod.13 per produrre con il salto di m 570,83 la potenza nominale media di kW 7 275,25 con restituzione nel Lago di Como in Comune di Dongo, per produzione di energia elettrica.

Art. 1 - Quantità ad uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal T.Albano in località Begua, Comune di Garzeno, e dagli affluenti Valle Motta, Brenzaglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rossi nei Comuni di Stazzona Germasino, Garzeno e Dongo, è fissata in misura non superiore a moduli 40 (litri/secondo 4 000) risultando la quantità media pari a moduli 13 (litri/secondo 1 300).-

L'acqua serve per produzione di energia elettrica a servizio dello Stabilimento di Dongo della Falck e per essere immessa nella rete di trasporto di proprietà della stessa Società.-



Art. 2 - Dislivello e forza nominale in base al quale è stabilito il canone

Il dislivello medio del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione, tenuto conto dell'innalzamento di m 18 prodotto dalla diga, sarà di m 570,83. La presa avrà luogo direttamente dal serbatoio di Begua e la quota media dell'acqua nel detto serbatoio sarà di ml 769,90 mentre la quota media dell'acqua dello scarico nel lago di Como sarà di metri 199,07 con il conseguente salto utile di m 570,83.-

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone è  $\frac{1.300 \times 570,83}{102} = \text{kW } 7.275,25$

Art. 3 - Luogo e modo di presa dell'acqua

La presa dell'acqua avrà luogo direttamente da una diga di ritenuta da costruirsi nel torrente Albano in località Begua. La detta diga sarà in calcestruzzo di cemento con armatura di ferro di distribuzione a pianta arcuata ed a ciglio sfiorante, con un'altezza massima in corrispondenza dell'alveo di metri 20.

Il ciglio di coronamento sarà a quota 778, mentre il ciglio sfiorante della lunghezza di ml 45 destinato a funzionare da scarico di superficie, sarà alla quota di ritenuta normale di 774,50 essendo l'invaso di massima piena a quota 774,50.- Lo scarico di fondo sarà costituito nel corpo centrale della diga con soglia a quota 757,50 e della luce di m 2,50 x 3 la cui paratoia ha il comando a mano ed a motore.

Il canale derivatore in pressione si diparte dalla sponda destra del T.Albano subito a monte della diga. Tutte le opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di massima 30/5/1942 a firma Ingg. Scalabrini e Forzani, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo le varianti che verranno contemplate nel progetto esecutivo da compiarsi a norma del seguente art.9 e che verranno riconosciute ammissibili.



- 3 -

Il progetto esecutivo della diga di ritenuta dovrà essere redatto in base alle norme stabilite con il R.D.I. 1/ottobre 1931 n.1370 e dovrà riportare l'approvazione del Consiglio Superiore dei LL.PP. Servizio Dighe. La Società concessionaria dovrà firmare in sede di approvazione del progetto esecutivo l'apposito foglio di condizioni per la costruzione e l'esercizio della diga di ritenuta che sarà predisposto dall'Ufficio del Genio Civile e sottoposto all'approvazione del Ministero dei LL.PP.--

Art. 4 - Regolazione della portata

La portata massima derivabile è stabilita in moduli 40 (litri/secondo 4 000) e la galleria di derivazione in pressione e la tubazione di carico dovranno essere proporzionate per tale portata massima derivabile.--

La misurazione delle portate disponibili nel corso d'acqua e di quelle effettivamente utilizzate sarà fatta in conformità a quanto prescritto nel successivo articolo.--

Art. 5 - Canale di derivazione e di carico

Il canale di carico della lunghezza di ml 5 894, avente le prese sussidiarie in corrispondenza degli affluenti di destra Valle Mudadina, Marnotto e Lami Rosso, è costituito da una galleria in pressione a sezione circolare del diametro di m 1,90 sarà eseguito in conformità del progetto 30 maggio 1942 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie che saranno indicate eventualmente dalla Amministrazione per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde. Egualmente per il canale derivatore in regresso sulla sponda sinistra per le prese degli affluenti Valle Motta, Valle Brenzaglio e Valle Premudada.

Il canale in pressione termina in un pozzo piezometrico verticale in galleria a sezione circolare del diametro di m 2,50 avente alla sommità dalla quota 774,50 una sufficiente camera di smorzamento delle oscillazioni dell'acqua.--



Art. 6 - Luogo e modalità del canale di scarico

Lo scarico dell'acqua avverrà nel lago di Como, poco a Sud dell'abitato di Dongo, nel Comune omonimo, secondo le modalità del progetto di massima che fa parte del presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

Art. 7 - Condizioni particolari che dovrà soddisfare la derivazione

La ditta concessionaria si obbliga:

- a) ad indennizzare a norma di legge le antiche utenze regolarmente riconosciute sulla Roggia Rovate derivata dal torr.Albano che venissero menomate dall'impianto.-
- b) A costruire a tutte sue spese la variante, per il tratto che risulterà necessario, della strada provinciale in corrispondenza della centrale e del canale di scarico, stipulando all'uopo, dopo la approvazione del progetto esecutivo, comprensivo dei particolari planimetrici ed altimetrici della detta variante da parte dell'Ufficio del Genio Civile, apposita convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Como.

La larghezza utile della variante accennata non potrà essere inferiore a ml 8.

- c) A riservare a favore del Comune di Dongo, nella quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei LL.PP. le acque della sorgente Paradiso, Valle di Costa e dell'Alpe di Quaglio nel caso che il detto Comune abbia a chiedere la concessione e l'utilizzazione di tutte o di parte di tali acque per uso potabile dell'abitato.
- d) La ditta concessionaria è obbligata ad apporre, all'inizio del canale di derivazione e prima della paratia di regolamentazione, una serie di griglie di conveniente luce



qualora l'Autorità competente lo ritenga opportuno per impedire il passaggio dei pesci nel canale di derivazione medesimo.

- e) di provvedere al ripopolamento ittico con la immissione annuale a monte delle opere di presa di 15 000 avanotti di trota fario. Della detta operazione ittiogenica dovrà essere dato tempestivo avviso, con lettera raccomandata, con la indicazione del giorno in cui verrà eseguita, al R.Istituto Ittiogenico di Brescia, il quale potrà inviare un funzionario a presenziarla o delegare altra persona. Le singole semine saranno fatte risultare da un verbale che dovrà essere consegnato all'Ufficio del Genio Civile di Como.
- f) di costituire e mantenere capisaldi di livellazione di precisione alla diga di presa, al pozzo piezometrico ed alla centrale.
- g) di costruire e mantenere a proprie spese un misuratore della portata a risalto idraulico inserito nel canale di scarico della centrale, integrato da un idrometro a lettura diretta ed un idrometrografo registratore installato secondo le prescrizioni e modalità che verranno stabilite dall'Ufficio Idrografico competente.
- h) di inviare per un periodo di 6 anni all'Ufficio del Genio Civile di Como le letture e le registrazioni dei detti apparecchi.
- i) di effettuare, quando sarà ritenuto necessario, le misure delle portate disponibili sul ciglio sfiorante della diga con sistema opportuno da concordare di concerto con l'Ufficio del Genio Civile di Como e con l'Ufficio Idrografico competente.-



#### Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Albano e affluenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto ne venga accertato in seguito.

#### Art. 9 - Termine per l'attuazione delle opere

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la ditta concessionaria dovrà:

- a) presentare il progetto esecutivo della diga di ritenuta e delle altre opere della derivazione e della variante alla strada provinciale entro sei mesi dalla data della notificazione da parte del Genio Civile della avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di concessione;
- b) iniziare le espropriazioni entro mesi dodici dalla data della predetta notificazione ed ultimarle entro mesi diciotto dalla data stessa;
- c) iniziare i lavori e condurli a termine rispettivamente entro mesi diciotto e quaranta dalla data di cui al comma a).

L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi, non importa proroga dalla data di decorrenza dal pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo art. 12 del presente disciplinare e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Ultimati i lavori la ditta concessionaria dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio del Genio Civile.



Art.10 - Collaudo e termine per la utilizzazione dell'acqua

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove lo Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi due dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo, la ditta dovrà, sotto pena della sanzioni di legge, utilizzare l'acqua concessa.

Art.11 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 (sessanta) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di concessione.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali o accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno



nominato dal Ministero dei LL.PP., uno dall'interessato il terzo d'accordo tra le parti, e in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.-

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al comma primo ed ultimo dell'art.26 del T.U. di leggi 11/12/1933 n.1775.-

#### Art.12 - Canone

La ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato, di anno in anno anticipatamente a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato col presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori l'annuo canone di £ 1 193 141 in ragione di £ 164 per kW, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia a sensi della legge 18 ottobre 1942 n.1434 sull'Istituto della decadenza del diritto di derivazione di acqua pubblica.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni sei dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Civile di Como avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art.17 del citato Regolamento 14 agosto 1929 n.1285. Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Ufficio ri-



terrà necessario, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.-

Qualora gli impianti, ancorchè non completamente ultimati, entrino in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione, totale o parziale, degli impianti decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.-

#### Art.13 - Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato:

- a) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £ 596 570,50 come quietanza n.59947 in data 21 novembre 1947, n.279936 di Posizione, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art.12, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.
- b) il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Como a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Como della somma di £ 15 000, come da quietanza n.118 in data 25 novembre 1947, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- c) il versamento presso la stessa Sezione di Tesoreria di Como della somma di £ 29 829,00, come da quietanza numero 8952 in data 21 novembre 1947 a termine del secondo comma dell'art.7 del citato Testo Unico 11 dicembre 1933 n.1775.



Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe ecc.

Art.14 - Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi

Ai Comuni rivieraschi di Stazzona Germasino, Garzeno e Dongo, nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a kW 100 effettivi.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo fra la ditta concessionaria ed i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata e il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta compresa la quota per interessi ed ammortamento, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. e in tale caso il termine entro cui i Comuni dovranno effettivamente avere utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data delle comunicazioni delle decisioni del Ministero dei Lavori pubblici.

Art.15 - Sovraccanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia di Como

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 km del territorio dei Comuni di Stazzo-



na Germasino, Garzeno, Dongo compresi fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori dal territorio della provincia di Como, per i provvedimenti che il predetto Ministero potrà adottare a norma dell'art.53 del T.U. 11/12/1933 n.1775 e dell'art.42 del Regolamento approvato con R.D.14 agosto 1920 n.1285 circa il sovraccanone, che a decorrere dalla data di inizio del trasporto potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovraccanone fra gli Enti medesimi, giusta le sopracitate disposizioni.

Art.16 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e successive disposizioni e delle relative norme regolamentari del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con R.D. 1 ottobre 1931 n.1370, della legge 7 dicembre 1942 n.1745 sull'unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, del D.L.L. 12 marzo 1946 n.211 sulla disciplina delle iniziative industriali nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art.17 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Dongo.

Como, 11 9 febbraio 1948

p.p.A.F.L.FALCK=F.to Ing.M.Scalabrini

F.to Silvio Tarditi - Teste

F.to Luigi Nessi - Teste

n.3042 di Rep.



Io sottoscritto BALLARINI Dario, I° ingegnere di Sezione del Genio Civile di Como, incaricato a ricevere la firma in forma pubblica Amm/va DICHIARO che il Sig.Ing.Mario Scalabrini, da me personalmente conosciuto, ha firmato in forza della procura 8 gennaio 1927 n.6030/3259 a rogito Notaio Ferrario di Milano, per conto ed interesse della S.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, il sopraesteso disciplinare alla presenza mia e dei testimoni, noti e idonei Sigg.Silvio Tarditi e Nessi Luigi entrambi impiegati di questo Ufficio.

Como, 11 9 febbraio 1948

F.to Il I° ing.di Sez. D.Ballarini  
" L'ing. Capo G.Scoppa

Copia conforme all'originale,  
ad uso interno amministrativo

L'Ingegnere Capo

Il presente disciplinare è stato assentito con Decreto Ministeriale n.2882 in data 6 luglio 1959 che è pervenuto a questo Ufficio in data odierna.

Como, 11 11 agosto 1959

L'INGEGNERE CAPO  
F.to M.Cottafava

Per copia conforme

L'Ingegnere Capo

F.to M.Cottafava

Registrato a Como il 13 agosto 1959  
n° 2 732 - Vol. 328 - Reg. Privati  
Esatte £ 1 419 750

Il Procuratore  
f.to Donadio









# *Il Ministro Segretario di Stato*

## PER I LAVORI PUBBLICI

- 2 -

Premudada e Mudadina, nei Comuni di Garzeno e Germasino, di complessivi moduli massimi 11,40 e medi 6,92 per produrre sul salto di m.128,15 la potenza nominale media di KW 869 nella centrale di Reggea;

b) derivazione dal medesimo torrente, mediante la creazione di un serbatoio di regolazione giornaliera della capacità di mc.144.000 spostato dalla località Begua a Reggea, nonché dagli affluenti Marmotto e Lami Rossi, in territorio dei Comuni di Garzeno e Dongo, di complessivi moduli massimi 40 e medi 15 per produrre, sul salto di m.432,25, la potenza nominale media di KW 6.356,60, nella centrale di Dongo;

VISTA la successiva istanza 13 luglio 1966 della stessa Società Falck intesa ad ottenere che la concessione delle varianti previste dalle domande 31 Ottobre 1959 e 25 marzo 1961 fosse limitata all'utilizzazione del secondo salto tra Reggea e Dongo, di cui sopra alla lettera b);

VISTA la domanda 10 giugno 1969, corredata da progetto a firma dell'Ing. Luigi Carati, con la quale la Società Falck ha chiesto la concessione, a variante di quella assentita con il decreto interministeriale 6 luglio 1959 n.2882 ed in sostituzione parziale delle sue precedenti domande di varianti in data 31 Ottobre 1959 e 25 marzo 1961, di derivare dal torrente Albano, in località Reggea del Comune di Garzeno (Como) e dai





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## PER I LAVORI PUBBLICI

= 3 =

suoi affluenti Marnotto e Lame Rossi, con creazione del serbatoio della capacità di mc. 140000 in località Reggea, la portata complessiva di moduli massimi 40 e medi 15 per produrre, sul salto di metri 428,93, la potenza nominale media di Kw. 6.308,09 nella centrale di Dongo, con restituzione nel torrente Albano a quota media 207,90 in Comune di Dongo;

VISTI gli atti delle istruttorie esperite a norma di legge sulle citate istanze durante le quali ed in sede di visita locale sono state avanzate le seguenti osservazioni e richieste:

- 1)- il Comune di Garzeno ha chiesto che con apposite clausole di disciplinare vengano garantiti tutti gli usi civici, l'approvvigionamento idrico dell'abitato del Comune e delle frazioni dipendenti, gli alpeggi e le strade di accesso ai terreni interessati dal serbatoio ed imposto l'obbligo della recinzione di tutto il serbatoio con rete metallica;
- 2)- il Comune di Germasino ha chiesto l'esclusione del Comune di Stazzona dai diritti e benefici derivanti dall'utilizzazione idroelettrica delle acque del torrente Albano non essendo il territorio di detto Comune interessato dalle relative opere;
- 3)- i rappresentanti del Corpo Forestale di Como e dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura di Milano hanno chiesto garanzie nei riguardi della viabilità, dell'abbeveraggio del bestiame, degli alpeggi, dell'irrigazione e del diboscamento;
- 4)- i rappresentanti del Consorzio Provinciale per la Pesca nelle province di Como e di Sondrio e dello Stabilimento Ittiogenico di Brescia hanno avanzata la richiesta, confermata con rispettive note





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## PER I LAVORI PUBBLICI

= 4 =

in data 23 dicembre 1969 n.1649 e 13 gennaio 1970 n.3143, che gli obblighi ittigenici vengano adeguati alla effettiva entità della utilizzazione idroelettrica e quindi che sia prescritto l'obbligo della semina annuale di 30.000 avannotti di trota fario o di equivalente quantitativo di novellame della stessa specie;

5)- il rappresentante dell'Autorità Militare competente ha dichiarato che per la tutela degli interessi militari sarà stipulata una convenzione direttamente con la Società concessionaria;

6)- il rappresentante del Comune di Dongo ha formulato riserve circa l'inclusione del Comune di Musso tra quelli rivieschi della derivazione;

→ CONSIDERATO che le succitate osservazioni e richieste, nei limiti in cui esse sono risultate fondate o ritenute ammissibili, trovano accoglimento nelle apposite clausole inserite nel disciplinare di concessione e, in particolare, le richieste del Comune di Garzeno relative alla viabilità connessa al serbatoio hanno formato oggetto di accordo intervenuto tra la Società concessionaria e lo stesso Comune, come da convenzione in data 30 novembre 1959;

CONSIDERATO che le caratteristiche principali della concessione, in dipendenza delle varianti di cui alla citata domanda 10 giugno 1969, sono state determinate, rispetto a quelle della concessione assentita con il richiamato decreto interministeriale 6 luglio 1959 n.2882, nella portata complessiva di moduli massimi 40 (rimasti

././.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

- 5 -

PARATI DERIVAZ. { invariati) e di moduli medi 15 (in luogo di moduli medi 13) per produrre sul salto di m. 428,95 (in luogo di m. 570,83), la potenza nominale media di KW 6.308,09 (in luogo di KW 7.275,25);

CONSIDERATO che le opere della suddetta derivazione e della diga di Reggea sono state attuate in virtù dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori accordata con decreto ministeriale 10 Ottobre 1960 n. 2730, in relazione alla domanda di varianti 31 Ottobre 1959 e l'impianto è entrato in esercizio il 30 Marzo 1962, come da autorizzazione all'esercizio provvisorio rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Sondrio con provvedimento in data 1° Ottobre 1962 n. 12703;

QUANDO { CONSIDERATO che la diga di Reggea è stata collaudata giusta certificato in data 30 Agosto 1962 approvato con provvedimento ministeriale in data 29 dicembre 1962 n. 3708;

CONSIDERATO che la Società concessionaria ha ottenuto per la derivazione costituente l'impianto idroelettrico di Dongo l'esonero del trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4 n. 6 lettera a) della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, come da decreto 4 gennaio 1964 del Ministero dell'Industria e Commercio;

RITENUTO, pertanto, che può accordarsi la concessione delle varianti di cui alla domanda 10 giugno 1969, con la stessa durata di quella precedente assentita con decreto interministeriale 6 luglio 1959 n. 2882 e cioè fino al 5 luglio 2019, con l'obbl-

↑  
SCADENZA

./.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

## PER I LAVORI PUBBLICI

- 6 -

go del pagamento del canone annuo, in sostituzione di quello stabilito nel succitato decreto e relativo disciplinare, di £.8.276.214, in ragione di £.1.312 per KW e per KW 6.308,09 a partire dal 30 marzo 1962, data di entrata in esercizio del-  
l'impianto variato;

→ VISTI il disciplinare <sup>n.6496</sup> (sostitutivo di quello 9 Febbraio 1948 n.3042 di repertorio regolante la concessione assentita con il decreto interministeriale 6 luglio 1959 n.2882) e l'atto ag-  
giuntivo <sup>6591</sup> contenenti le clausole e le condizioni alle quali la concessione deve rimanere subordinata, entrambi sottoscritti presso l'Ufficio del Genio Civile di Como, in data 6 maggio 1972 reperto-  
rio n.6496 e 20 novembre 1973 repertorio n.6591, dal Dr.Ing.Guido Tumiatto, nell'interesse della Società Falck;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con i voti 20 maggio 1960 n.1023, 15 dicembre 1961 n.2326, 25 luglio 1968 n.999 e 22 Aprile 1971 n.361;

SENTITA la Regione Lombardia che ha espresso parere favore-  
vole con delibera in data 10 maggio 1973 n.777 del Consiglio Regionale

VISTI il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e le succes-  
sive disposizioni;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1955 n.1534;

./.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

- 7 -

VISTE la legge 6 dicembre 1962 n.1643 e le successive norme di attuazione ;

## [ D E C R E T A ]

Art 1) Salvi i diritti di terzi e respinta ogni contraria istanza della quale non sia stata fatta ragione nel disciplinare di concessione e nel presente decreto, è concesso alla Società Acciaierie e Ferrerie Lombarde Falck-SpA con sede in Milano, a variante di quella assentita con decreto interministeriale 6 luglio 1959 n° 2882, di derivare dal torrente Albano, in località Reggea del Comune di Garzeno(Como), mediante la creazione di un serbatoio in località Reggea della capacità di mc.144.000, nonchè dagli affluenti Marnotto e Lamo Rossi, la complessiva portata di moduli massimi 40 e medi 15 per produrre sul salto di m.428,95 la potenza nominale media di KW 6.308,09(in luogo di KW 7.275,25 della precedente concessione), nella centrale di Dongo, con restituzione nel torrente Albano, in territorio del Comune di Dongo;

Art 2) La concessione è accordata con la stessa durata di quella assentita con decreto interministeriale 6 luglio 1959 n.2882 e cioè fino al 5 luglio 2019, subordinatamente alla osservanza delle clausole e condizioni contenute nel disciplinare 6 maggio 1972 repertorio n.6496 e nell'atto aggiuntivo 20 novembre 1973 n.6591, che si approvano, e verso il pagamento del canone annuo di lire 8.276.214, in ragione di £. 1.312 per KW e per KW 6.308,09 a partire dal 30 marzo 1962, data di entrata in esercizio dell'im-

./.





# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

- 8 -

piano variato, in sostituzione di quello stabilito per la concessione precedente nel decreto interministeriale 6 luglio 1959 n. 2882 e relativo disciplinare;

Art 3) L'importo della prestazione annua sopraindicata sarà imputato al Capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai Capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, - 2 SET. 1974

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

*S. Arnaud*  
f.º Arnaud

IL MINISTRO PER LE FINANZE

*[Signature]*

**RAGIONERIA CENTRALE**  
PER I SERVIZI DEL MINISTERO DELLE FINANZE  
Divisione I

Prenotato al N. 91  
Roma, li 15 OTT. 1974  
Capo VII Cap. 160  
IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

**MINISTERO DEL TESORO**

Reg. del Tesoro presso il Ministero dei Lavori Pubblici

Reg. del Tesoro al n. 329 del registro dei decreti  
da cui non deriva impegno di spese (Div. III)

Roma, 16 NOV. 1974  
IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

*[Signature]*

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 14. DIC 1974

Reg. 19 Lavori Pubblici Fogl. 282

*[Signature]*

282



\* Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione  
*[Signature]*

169





COM =

Registrato a ~~Atti Privati~~

5145

al n° 5145

3.3.1979

Serie 2°

Esatte Lire

1.034.000

IL DIRETTORE

Amico Salvo

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGION. ALLE OO. PP. PER LA LOMBARDIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

COMON. 6496 di Rep.

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di variante a quella assentita con decreto interministeriale 6 <sup>pr. Acciaierie e Ferriere</sup> ~~Duglio~~ 1959 n. 2882 chiesta dalla Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.P.A. con domanda 10 Giugno 1969 per derivare:

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A.  
Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumiaiti)

dal torrente Albano in località Reggea del Comune di Garzeno e dagli affluenti Marnotto e Lami Rossi la portata media di mod. 15 per produrre sul salto di m. 428,95 la potenza nominale media di kW. 6308,09 con restituzione nel torrente Albano in Comune di Dongo appena a monte del suo sbocco nel lago di Como, per la produzione di energia elettrica.

## Articolo 1°

Il presente Disciplinare sostituisce quello 9 Febbraio 1948 N. 3042 di repertorio regolante la



concessione assentita alla stessa Società con decreto interministeriale 6 Luglio 1959 n.2882.

Con tale decreto venne assentita alla Acciaierie e Ferriere Lombarda Falck S.P.A. in accoglimento dell'istanza 30 Maggio 1942, la concessione di derivare dal Torrente Albano ed affluenti, con creazione di un serbatoio a Begua, la portata media di mod.13, per produrre sul salto di m.570,83, la potenza media di kW 7275,25 per produzione di energia elettrica.

===

#### Articolo 2°

##### QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

===

La quantità di acqua da derivare dal Torrente Albano in località Reggea del Comune di Garzeno e dagli affluenti Marnotto e Lami Rossi nei Comuni di Garzeno e Dongo, per essere utilizzata sul salto Reggea Dongo è fissata in misura non superiore a moduli 40 (litri/ secondo 4000) risultando la quantità media di moduli 15 (litri/secondo 1500).

===

#### Articolo 3°

##### DISLIVELLO DEL LIVELLO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE





Il dislivello fra il baricentro del serbatoio giornaliero di Reggea e livello dell'acqua di restituzione è di m.428,95.-

===

#### Articolo 4°

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE  
E' STABILITO IL CANONE

===

Essendo il dislivello fra il baricentro del serbatoio giornaliero di Reggea e il livello di restituzione, di m.428,95, la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone, sarà data da:

p.p. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A.  
Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumitelli)

$$\frac{1500 \times 428,95}{102} = \text{KW } 6308,09$$

===

#### Articolo 5°

LUOGHI E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

===

La presa dal torrente Albano è costruita nel serbatoio di Reggèa. Questo serbatoio, della capacità di m3 144.000 è realizzato da una diga ad arco, in calcestruzzo di cemento, a semplice curvatura. Essa diga è sfiorante e con passerella camminabile sovrastante.

Ha una altezza di ritenuta di m.26, ed uno



sviluppo al coronamento di m.35,47, dei quali m.29 sfioranti, suddivisi in 6 luci.

Il ciglio della diga è a quota 642,00, il piano camminabile a quota 645,50.

Lo sfioratore è sostituito da sei luci nel coronamento, e da due luci laterali di 12 m. in sponda sinistra che costituiscono la scarico di superficie, e può smaltire  $350 \text{ m}^3/\text{sec.}$  con livello a quota 645,00,.

Lo scarico di fondo è costituito da m.65 di galleria di sezione m.2,20 x 2,50, sezionato da una paratoia della luce di m.1,80 x 2,40 con soglia a quota 623,50.

Lo scarico di esaurimento, ricavato nel corpo della diga è costituito da una tubazione di ferro diametro m.1,50, sezionato da una paratoia piana. I tre scarichi possono smaltire una portata complessiva di  $\text{m}^3/\text{sec.}$  436.

Il progetto 25 Marzo 1961 della diga è stato approvato dal Servizio Dighe con nota 27 Ottobre 1961 n.2877, e la diga è stata collaudata con atto 30 Agosto 1962.

Il collaudo è stato approvato dalla Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici con nota 29 Dicembre 1962 n.3708.





Tutte le opere risultano già completamente eseguite e l'impianto è in servizio provvisorio, giusta la autorizzazione rilasciata da questo Ufficio in data 1 Ottobre 1962 n.12703, a far luogo dal 30 Marzo 1962 data di ultimazione dei lavori.

I disegni di consistenza a firma dott. Ing. Luigi Carati che fanno parte integrante del presente disciplinare sono allegati alla domanda 10 Giugno 1969 presentata dalla Società.

===

#### Articolo 6°

#### REGOLAZIONE DELLA PORTATA

===

La derivazione è in pressione. Per questo la regolazione della portata è effettuata direttamente dalle macchine, le quali possono utilizzare portate fino ad un massimo previsto di  $m^3/sec. 4,00$ .

===

#### Articolo 7°

#### CANALE DI DERIVAZIONE

===

E' ricavato in sponda destra del Torrente Albano con immissione secondarie dalle valli Marnotto e Lami Rossi.

E' costituito da un galleria scavata in roc-

p.p. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A.

Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumigatti)



cia, rivestita in calcestruzzo, diametro m.1,90  
1,80, lunga m.3610,54 ed alla cui estremità a valle,  
è inserito un pozzo piezometrico inclinato diametro m.1,80  
con camera di espansione superiore ed inferiore, a questo fa  
seguito la condotta forata in tubo di acciaio e le turbine di  
utilizzazione installate nella centrale nello stabilimento  
siderurgico di Dongo.

La Società dovrà quindi adottare tutte le precauzioni  
necessarie, che potranno eventualmente anche essere indicate  
dalla Amministrazione, per impedire dannose infiltrazioni delle  
acque e franamenti.

===

#### Articolo 8°

#### LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO

===

Lo scarico dell'acqua utilizzata nella centrale è stato fatto nel torrente Albano, appena a monte del suo sbocco nel lago di Como, per mezzo di un breve tratto di canale a pelo libero della sezione di m.3,20 x 1,80 sul quale è installato uno stramazzo di misura.

Il livello dell'acqua di restituzione, per la portata media di m<sup>3</sup>/sec. 1,50 è a quota 207,90.





Articolo 9°

CARANZIE DA OSSERVARE

Saranno a carico della Concessionaria eseguite e mantenute tutte quelle opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà, e anche per il buon regime del torrente Albano e suoi affluenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere è stato riconosciuto prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Concessionaria, nell'interesse della piscicoltura, è obbligata a provvedere al ripopolamento ittico con la immissione annuale a monte delle opere di presa di 15.000 avanotti di trota fario.

Di detta operazione ittiogenica dovrà essere concordata con avviso all'Istituto Ittiogenico di Brescia, secondo le modalità abituali.

Le singole semine saranno fatte risultare da un apposito verbale.

La Concessionaria è tenuta a provvedere a termine dell'Articolo 45 del T.U. di legge 11 Dicembre 1933 n.1775, nei riguardi delle utenze sottese, adottando le provvidenze necessarie affinché,



in dipendenza delle proprie derivazioni, non manchi l'acqua per gli usi potabili ed usi irrigui precostituiti.

La Concessionaria è obbligata in particolare:

- a)- a riservare a favore del Comune di Dongo, nella qualità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei Lavori Pubblici, le acque delle sorgenti Paradiso, Valle di Costa e dell'Alpe di Quaglio, nel caso che detto Comune avesse a chiedere la concessione e l'utilizzazione di tutte o parte di tali acque per uso potabile dell'abitato.
- b)- ad adottare, per quanto riguarda gli usi civili serviti da rogge irrigue o sorgenti intercettate o comunque interessate dalle derivazioni del nuovo impianto, le provvidenze atte a conservare il fabbisogno idrico necessario ed idoneo agli usi potabili e zootecnici a servizio della popolazione agricola stabile e fluttuante della zona.
- c)- ad apporre, qualora l'Autorità le ritenga opportuno, all'inizio dei canali di derivazione e prima della paratoia di sezionamento, una serie di griglie, di luce conveniente, allo scopo di impedire il passaggio dei pesci nel canale di derivazione.
- d)- a collocare e mantenere stabili capisaldi, e





idrometri facilmente individuabile, collegati tra loro mediante esatta livellazione fissati sullo sfioro della diga di Reggea, sul pozzo piezometrico di Vigero, in prossimità della Centrale di Dongo e sullo sfioratore del canale di scarico, in modo che ad essi si possa riferire, in ogni tempo, il livello dell'acqua.

e)- a costruire e mantenere funzionante un misuratore della portata sul canale di scarico della centrale di Dongo, integrato da un idrometro a lettura diretta e da un idrometrografo registratore installato secondo le prescrizioni e le modalità che verranno stabilite dell'Ufficio Idrografico del Po Sezione di Milano.

Inoltre di creare le condizioni atte ad assicurare il loro regolare funzionamento e a rendere possibile il controllo e la taratura degli strumenti.

La Concessionaria è tenuta a regolare funzionamento, alla manutenzione degli apparecchi e mezzi di misura di cui sopra. Inoltre al prelievo ed invio delle letture e delle registrazioni di tutti gli apparecchi agli Uffici competenti.

f)- ad effettuare, qualora fosse ritenuto necessario, la misura delle portate sfioranti del ciglio

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A.  
Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumidetti)



della diga di Reggea con opportuno sistema, da concordare di concerto con l'Ufficio del Genio Civile di Como e con l'Ufficio Idrografico di Milano.

===

#### Articolo 10°

#### TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

===

Per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni si da atto che la concessionaria a già costruito e messo in esercizio l'impianto, come risulta dalla autorizzazione provvisoria n. 12703 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Como in data 1° Ottobre 1962, e che la diga di Reggea è stata collaudata con atto in data 30 Agosto 1962, e che in detto collaudo è stato approvato con nota 29 Dicembre 1962 n. 3708 della Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici.

Pertanto è superflua la presentazione del progetto esecutivo e si da atto che i disegni allegati alla domanda 10 Giugno 1969 rappresentano le opere come risultano eseguite.

Non si fissa pertanto alcun termine per il compimento delle espropriazioni nè per l'inizio e l'ultimazione dei lavori in quanto risulta liqui-





data ogni occupazione di terreni e le opere risultano già ultimate.

Quale data di inizio della utilizzazione rimane la data del 30 Marzo 1962 già accertata e sancita nell'autorizzazione provvisoria all'esercizio rilasciata dal Genio Civile di Como 1 Ottobre 1962 n.12703.

Da questa data dovrà computarsi il pagamento  
to allo Stato, in annualità anticipate, il canone  
di L.8.276.214.- in ragione di L.1312 per kW, rimanendo fissata la portata media utilizzabile in m<sup>3</sup>/sec. 1,5 e la potenza ritraibile in kW nominali 6308,09 salvo gli accertamenti da farsi sulla base del quinquennio di misura della portata come indicato nel successivo art.13).

Ing. Ferriere Lombarde Falck - S.p.A.

Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumiglio)

#### Articolo 11°

#### COLLAUDO ED INIZIO DELLA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, non si farà luogo al rilascio di una nuova autorizzazione provvisoria all'esercizio, secondo l'impianto entrato in esercizio il 30 Marzo 1962 giusta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Genio Civile di Como in data 1 Ottobre 1962 n.12703.-



Articolo 12°

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata fino al 5 Luglio 2019 data di scadenza di quella precedente assentita alla stessa Società con decreto interministeriale 6 Luglio 1959 n.2882.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia passeranno in proprietà dello STATO, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo stato avrà anche la facoltà di immettere nelle immediate possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerenti alla concessione, corrispondendo agli eventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento della immissione in possesso, estraendo da qualsiasi valutazione valutazione del reddito da essa ricavato.

In mancanza di accordo la controversia sa-



rà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dallo STATO, dei LL.PP., uno dall'interessato, il terzo nominato d'accordo fra le parti, ed in mancanza di accordo dal Presidente del competente Tribunale Regionale delle acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà ne darà preavviso agli interessati, almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione.

Nei casi di rinuncia e decadenza la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano, inoltre, richiamati gli obblighi di cui al comma primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di legge 11 Dicembre 1933 n. 1775.

#### Articolo 13°

#### C A N O N E

La Società Concessionaria deve corrispondere alle finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso di tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del penultimo



comma dell'art. unico della legge 18 Ottobre 1942  
n. 1434.-

a)- dalla data di ultimazione dei lavori, stabilita nella autorizzazione provvisoria all'esercizio rilasciata da questo Ufficio il 1 Ottobre 1962 n. 12703, a far luogo dal 30 Marzo 1962, l'annuo canone di £.8.276.214.- (Ottomilioniduecentosettantaseimiladuecentoquattordici) in ragione di £. 1.312 sulla potenza nominale di kW 6308,09, salvo conguaglio con gli importi già versati.

Detta canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice risultanti da accertamento da farsi sulla base di un quinquennio di misure di portata.

Per questo, per un periodo di anni cinque l'Ufficio del Genio Civile di Como e l'Ufficio Idrografico del Po procederà alla elaborazione dei dati raccolti dal misuratore di portata installato dalla Concessionaria come detto all'art.9 comma e).

Articolo 14°

PAGAMENTI E DEPOSITI



All'atto della firma del presente disciplinare, la Concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a) Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Como, a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Como, della somma di £. 400.000 come da quietanza n° 872/9 in data 6/10/1971  
ALLA Tesoreria Provinciale di Como per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- b) Il versamento di £ 206.905,-- pari a 1/40 del canone annuo fissato al precedente articolo 13 a termini del 2° comma dell'articolo 7 del T.U. di legge 11 Dicembre 1933 n. 1775 modificato dall'articolo 3 della legge 21 Gennaio 1949 n. 8

Questo versamento risulta effettuato:

- per £ 124.985 con versamento presso la Tesoreria Provinciale di Como come da quietanza n. 8314 in data 20.1.1960;
- per £ 81.920 come da quietanza n. 982 del 9.2.1972 presso la Tesoreria Provinciale di Como e che pertanto rimangono vincolate



per la nuova concessione.

- c) Il versamento di £ 4.138.107,- presso la Cassa Depositi e Prestiti, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 13, a titolo di cauzione & garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

Questo versamento risulta effettuato:

- per £ 1.000.000 giusta quietanza n. 99283 in data 11.2.1972 della Tesoreria Provinciale di Milano ad integrazione del deposito di £ 2.500.000, -- giusta quietanza n. 62474 del 27 Maggio 1949, n. 28489 di posizione della Intendenza di Milano e del deposito di £ 800.000, -- giusta quietanza n. 63375 del 22 Dicembre 1949, n. 279936 di posizione della Intendenza di Milano entrambi effettuati dalla Società in relazione al decreto di concessione n. 2882 del 6 Luglio 1959 e che pertanto rimangono entrambi vincolati per la nuova concessione.

Restano poi a carico della Concessiona-



ria tutte le spese inerenti alla concessione per  
registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stam-  
pe, ecc.

Articolo 15°

LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N.959 DELLA ECONOMIA DELLE  
ZONE MONTANE

La Società Concessionaria è tenuta all'os-  
servanza della legge 27 Dicembre 1953 n.959 e suc-  
cessive modificazioni.

Articolo 16°

SOVRACANONE IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E  
DELLA PROVINCIA

I Comuni rivieraschi che potranno usufruire  
dei benefici contemplati dalla legge 4 Dicembre  
1956 N.1377 sono quelli di Germasino, Garzeno e  
Dongo.

Articolo 17°

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel pre-



sente disciplinare, la Concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservazione di tutte le norme del T.U. di leggi sulla acque ed impianti elettrici, approvata con decreto R. 11 Dicembre 1933 n.1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

=====  
Articolo 18°

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Società Concessionaria elegge il proprio domicilio nella Centrale di Dongo.

- 6 MAG. 1972

p.p. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A.

Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumiduzzi)

76

PIERA DOMINIONI

76

GIOVANNI COMOLLI



io sottoscritto (A13 Geometra GRANDI LUIGI, incaricato dal proprio Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como, a ricevere la firma in forma pubblica amministrativa, dichiara che

re p. l. y - GUIDA TUMIATI quale *comunitaria*  
FALCER S. P. A.

da me personalmente *conosciuti* - ha sottoscritto

in fine ed a margine il sopra esteso atto alla presenza mia e dei testimoni noti ed *conosciuti*

entrambi impiegati in questo Ufficio. PIERA DOMINIONI  
GIOVANNI COMOLLI

Como, li - 6 MAG. 1972

*It*  
*Ho*

Geom. Luigi Grandi

L'INGEGNERE CAPO  
(Gaetano Bongiovanni)



per copia conforme  
L'INGEGNERE CAPO  
(Gaetano Bongiovanni)

*[Handwritten signature]*

Il presente atto è stato approvato con D. M.  
n. *904* in data *2 SET. 1974* pervenuta  
a questo Ufficio in data odierna.

COMO, li *22 GEN. 1975*



L'INGEGNERE CAPO  
(Gaetano Bongiovanni)

*[Handwritten signature]*





UFFICIO REGISTRO  
COMO

1

Reg. to il 3.3.75 al  
N° 5146 ST con L. 2500.

sc. capo Reparto

Anna Selvino

Rep.

6591

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COMO

Applicazione del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775 sulle

acque ed Impianti elettrici

Domanda 10 giugno 1969 delle ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE  
FALCK S.p.A. per derivazione del torrente Albano in località  
Reggea in Comune di Garzeno (CO).

ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE N° 6496 IN

DATA 6 MAGGIO 1972

Articolo Unico

A seguito nota Ministeriale n° 756 in data 2/9/1973 relativa alla concessione in epigrafe ed in deroga a quanto precisato nel detto atto, all'articolo 12, questo viene modificato come segue:

- "Art. 12 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata fino al 5 luglio 2019 data di scadenza di quella precedente assentita alla stessa Società con decreto interministeriale 6 luglio 1959 n° 2882.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia passeranno in proprietà dell'ENEL, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le con-



dette forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

L'ENEL avrà anche la facoltà di immettere nello immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerenti alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento della immissione in possesso, estraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essa ricavato.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dall'ENEL, uno dall'interessato, il terzo nominato d'accordo tra le parti, ed in mancanza di accordo dal Presidente del competente Tribunale Regionale delle acque.

Qualora l'ENEL intenda esercitare tale facoltà ne darà preavviso agli interessati, almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di rinuncia e decadenza la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra preavviso.

Restano, inoltre, richiamati gli obblighi di cui al comma primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n° 1775."

p.p. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A.

Procuratore Speciale  
(Dott. Ing. Guido Tumiro)



fto  
fto  
PIERA DOMINIONI

Geom. Francesco Lamberto

sottoscritto (AP) Geom. LUIGI, incaricato dal proprio Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di COMO, a ricevere la firma in forma pubblica amministrativa, dichiara che

il D. G. GUIDO TUMIXATI qual Procuratore  
da me personalmente ~~ricevuto~~ <sup>Ella F. L.</sup> ha sottoscritto

in fine ed a margine di detto stesso atto alla presenza mia e dei testimoni noti ad ~~Amal~~ <sup>Amal</sup> Sigg.

PIERA DOMINIONI


entrambi impiegati di questo Ufficio.

Geom. Francesco Lamberto

Conte

20 NOV. 1973


Geom. Luigi Grandi

fto 

L'INGEGNERE CAPO  
f.to Gaetano Bongiovanni



per copia conforme  
L'INGEGNERE CAPO  
(Gaetano Bongiovanni)




Il presente atto è stato approvato con D. M.  
n. 904 in data 2-SET-1974 pervenuto  
a questa Ufficio in data odierna.

COMO, li 22 GEN. 1975



L'INGEGNERE CAPO  
(Gaetano Bongiovanni)







# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

*Decreto Subsegreto SONDEL*

DIV. III/AE

N. 1523

VISTI i DD.Int.li 6.7.1959 n.2882 e relativo disciplinare 9.2.1948 rep. n.3042 e 2.9.1974 n.904 e relativi disciplinari 6.5.1972 rep. n.6496, 20.11.1973 rep.6591, in forza dei quali la Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. è titolare della concessione di derivare dal torrente Albano, in località Reggea del Comune di Garzano (Como), mediante la creazione di un serbatoio della capacità di m.<sup>3</sup> 144.000, nonché dagli affluenti Marnotto e Lamo Rossi, la complessiva portata di moduli massimi 40 e medi 15 per produrre, sul salto di m. 428,95, la potenza nominale media di kW 6.308,09 nella centrale di Dongo, con restituzione nel torrente Albano, in territorio del Comune di Dongo;

CONSIDERATO che la Società concessionaria ha ottenuto, per la derivazione costituente l'impianto idroelettrico di Dongo, l'esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art.4, n.6, lett.a) della legge 6.12.1962 n.1643, come da decreto 4.1.1964 del Ministero dell'Industria e del Commercio e che titolare di detto esonero è stata riconosciuta la Società Nordelettrica S.p.A. Sondel con provvedimento in data 30.3.1984 n.691665 del medesimo Dicastero;

19  
h





# *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

-2-

VISTA la copia autentica dell'atto di vendita, in data 2.5.1988, a rogito del dott. Guasti, notaio in Milano, registrato a Milano il 5.5.1988 al n.12252-serie 2/V, con il quale la Società "Acciaierie e Ferriere Lombarde FALCK - S.p.A" ha conferito alla Società "Nordelettrica SONDEL-S.p.A" il complesso industriale costituito dall'impianto idroelettrico denominato "Albano", con tutti i relativi diritti;

VISTA l'istanza 16.6.1988 con la quale la Società Nordelettrica S.p.A Sondel, ha chiesto di essere riconosciuta titolare della concessione della derivazione idroelettrica di cui ai sopra richiamati decreti;

RITENUTO che può farsi luogo all'accoglimento della citata istanza 16.6.1988 della Società Nordelettrica S.p.A Sondel, con l'obbligo di corrispondere i canoni ed i sovracani relativi alla suddetta grande derivazione idroelettrica rimasti eventualmente insoluti;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D.11.12.1933 n.1775 e le successive disposizioni;

VISTA la legge 6.12.1962 n.1643 di nazionalizzazione dell'energia elettrica e le successive norme di attuazione;

SENTITI il Ministero delle Finanze, quello dell'Indu=



28/12/88



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

-3-

stria, del Commercio e dell'Artigianato come da rispettive  
note ... 10.11.1988 n.3305 e 12.10.1988 n.678698;

## DECRETA

La Società Nordelettrica S.p.A. SONDEL, con sede in  
Milano, Corso Venezia n.48 (Cod.Fisc. 07210960154), è ri=  
conosciuta titolare, ai sensi dell'art.20 del T.U. di leg=  
gi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con  
R.D. 11.12.1933 n.1775, della concessione di grande deriva=  
zione d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica  
(nominali kW (6308,09) dal torrente Albano, in località Reg=  
gea del Comune di Garzano (Como), mediante la creazione di  
un serbatoio, in località Reggea, della capacità di m<sup>3</sup> 144.000,  
nonchè dagli affluenti Marnotto e Lamo Rossi-impianto deno=  
minato di "Albano" con centrale idroelettrica di Dongo, in  
provincia di Como, oggetto dei DD.II.6.7.1959 n.2882 e 2.9.  
1974 n.904, menzionati nelle premesse, con l'obbligo di  
corrispondere i relativi canoni e sovracanonici rimasti e=  
ventualmente insoluti.

L'Ingegnere Capo del Provveditorato alle Opere Pubbli=  
che per la Lombardia, designato per la provincia di Como,  
è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma lì

28 DIC. 1988

IL MINISTRO

*Em. Ferri*

f.º E. Ferri



Il concessionario sarà inoltre tenuto al versamento della somma di € 32,86 all'anno quale corrispettivo dell'addizionale regionale prevista dal 4° comma dell'art. 18 della l. 36/94 nella misura del 10% del canone statale, stabilita con ll.rr. 8 aprile 1995 n. 19 e 10 dicembre 1998 n. 34;

- di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato ai sensi della normativa vigente e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.  
Sede territoriale di Sondrio:  
Felice Mandelli

(BUR20060121)

**D.d.s. 8 febbraio 2006 - n. 1314**

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - T.u. 11 dicembre 1933, art. 20 - Riconoscimento alla Società Edison s.p.a. (già Montedison s.p.a.) della titolarità della concessione per derivare acqua pubblica, dal Torrente Albano in località Reggea del comune di Garzeno (CO), mediante un serbatoio della capacità di mc 144.000, e dagli affluenti Marnotto e Lami Rossi, nei comuni di Garzeno e Dongo (CO), la complessiva portata di moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 15 (l/s 1.500) per produrre sul salto di m. 428,95 la potenza nominale media di kW 6.308,09, nella centrale di Dongo, con restituzione nel Torrente Albano, in territorio del comune di Dongo (CO)**

(5.1.3)

#### IL DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO -  
SEDE TERRITORIALE DI COMO

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Visti

- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche, e successive modificazioni;

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

- le leggi 9/1991 «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» e 10/1991 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», concernenti le norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale;

- la legge 36/1994 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

- il d.P.R. 12 aprile 1996, «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» con il quale lo Stato ha emanato disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, in attuazione alla Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985;

- la l.r. 20/99 «Norme in materia di impatto ambientale»;

- il d.lgs. 112/1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 59/1997»;

- il d.lgs. 79/1999 «Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;

- il d.lgs. 152/1999 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, corredato delle relative note», così come modificato dal d.lgs. 258/2000;

- il d.p.c.m. 26 maggio 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli artt. 19, 30, 34, 41 e 48 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la l.r. 26/2003 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in

particolare gli artt. 44, comma 1, lettera h) (Funzioni della Regione), e 52 (Criteri generali dell'attività regolamentare) di cui al titolo V «Disciplina delle Risorse Idriche»;

Richiamate:

- la l.r. 16/1996 «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale», in particolare il combinato disposto degli artt. 3 e 18 relativo alle competenze e ai poteri della dirigenza;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;

- la d.g.r. n. 8/714 del 30 settembre 2005 recante il 3° Provvedimento organizzativo dell'VIII Legislatura relativo all'adeguamento degli assetti e degli incarichi dirigenziali con le connesse graduazioni;

- il decreto del Segretario Generale n. 14320 del 30 settembre 2005, relativo alle rimodulazioni di alcune strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale con decorrenza delle rimodulazioni al 1° ottobre 2005, secondo cui alla Struttura Sviluppo del Territorio - Como spettano, tra gli altri compiti, l'emanazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla-osta per lo svolgimento delle attività in materia di usi delle acque, sicurezza delle dighe, polizia idraulica e demanio idrico;

Richiamati i sottoelencati provvedimenti di concessione con cui venne assentito alla Acciaierie e Ferriere Lombarde (A.F.L.) Falck s.p.a. di derivare l'acqua del Torrente Albano e dei suoi affluenti per la produzione di energia elettrica:

- Disciplinare di concessione del 9 febbraio 1948 n. 3042, del Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Como, vincolante la concessione chiesta dalla società A.F.L. Falck s.p.a. con istanza 30 maggio 1942 per derivare moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 13 (l/s 1.300) dal Torrente Albano e dei suoi affluenti per produrre sul salto di m 570,83 la potenza nominale media di KW 7.275,25;

- Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici di concerto col Ministero delle Finanze n. 2882 del 6 luglio 1959, di concessione alla A.F.L. Falck s.p.a. per derivare dal Torrente Albano, in Comune di Garzeno (CO), e dagli affluenti Valle Motta, Brenzeglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rossi, nei Comuni di Stazzona, Germasino, Garzeno e Dongo (CO), con creazione di un serbatoio della capacità di mc 100.000 in loc. Begua, moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 13 (l/s 1.300) per produrre sul salto di m 570,83 la potenza nominale media di KW 7.275,25 con restituzione delle portate derivate nel Lago di Como, poco a sud dell'abitato di Dongo (CO), subordinatamente alle condizioni del citato Disciplinare di concessione 9 febbraio 1948 n. 3042;

- Relazione, Verbale di Visita e Certificato di Collaudo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Quarta Sezione - Servizio Dighe in data 30 agosto 1962 per la diga di Reggea di tipo ad arco; lo sbarramento è stato realizzato come da istanza e relativo progetto del 25 marzo 1961, approvato dal Servizio Nazionale Dighe con nota n. 2877 del 27 ottobre 1961 a firma del Presidente della Quarta Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

- Nota n. 3708 del 29 dicembre 1962 di approvazione del Certificato di Collaudo della diga di Reggea da parte della Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici;

- Certificato di autorizzazione provvisoria all'esercizio della derivazione (art. 25 del Regolamento 24 agosto 1920 n. 1285) dal torrente Albano ed affluenti (impianto idroelettrico di Dongo), rilasciato dall'ufficio del Genio Civile di Como in data 1 ottobre 1962 n. 12703, alla A.F.L. Falck s.p.a., per la concessione assentita alla stessa con d.l. n. 2882 del 6 luglio 1959, regolata dal disciplinare n. 3042 del 9 febbraio 1948, e di cui alle domande di variante del 31 ottobre 1959 e 25 marzo 1961;

- Decreto del Ministero dell'Industria e Commercio del 4 gennaio 1964, di riconoscimento alla Società Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck s.p.a. della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 n. 6 lettera a) della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 per l'esonero del trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

- Disciplinare di concessione n. 6496 del 6 maggio 1972 del Ministero dei Lavori Pubblici - ufficio del Genio Civile di Como, contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di variante sostanziale a quella assentita con d.l.



n. 2882 del 6 luglio 1959, richiesta dalla A.F.L. Falck s.p.a. con domanda 10 giugno 1969 e relativi disegni di consistenza a firma ing. Luigi Carati alla stessa allegati, per derivare dal Torrente Albano e Affluenti Marnotto e Lami Rossi in comune di Garzeno e Dongo (CO), la complessiva portata di moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 15 (l/s 1.500) per produrre sul salto di m. 428,95 la potenza nominale media di KW 6.308,09, nella Centrale di Dongo, con restituzione nel Torrente Albano, in territorio del comune di Dongo (CO);

- Disciplinare n. 6591 del 20 novembre 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici - ufficio del Genio Civile di Como, aggiuntivo al n. 6496 del 6 maggio 1972, regolamentazione del passaggio in proprietà all'ENEL di tutte le opere di raccolta, derivazione, ecc... al termine della concessione o in caso di rinuncia e decadenza;

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 904 del 2 settembre 1974 alla ditta A.F.L. Falck s.p.a. per derivare dal Torrente Albano e Affluenti Marnotto e Lami Rossi in comune di Garzeno e Dongo (CO), la complessiva portata di moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 15 (l/s 1.500) per produrre sul salto di m. 428,95 la potenza nominale media di KW 6.308,09, nella Centrale di Dongo, con restituzione nel Torrente Albano, in territorio del comune di Dongo (CO), secondo le condizioni del Disciplinare di concessione n. 6496 del 6 maggio 1972 e Disciplinare aggiuntivo n. 6591 del 20 novembre 1973;

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1523 del 28 dicembre 1988 - Riconoscimento della titolarità della concessione alla Società Nordelettrica Sondel s.p.a. con cui, visto:

a. l'atto di vendita, in data 2 maggio 1988, a rogito del dott. Guasti, notaio in Milano, registrato a Milano il 5 maggio 1988 al n. 12252 - serie 2/V, con il quale la Società A.F.L. Falck s.p.a. ha conferito alla Società Nordelettrica Sondel s.p.a. il complesso industriale costituito dall'impianto idroelettrico denominato «Albano», con tutti i relativi diritti ed oneri;

b. il provvedimento del Ministero dell'Industria e Commercio n. 691665 del 30 marzo 1984 con cui si riconosce titolare dell'esonerazione dal trasferimento all'ENEL, di cui al Decreto 4 gennaio 1964 del medesimo Dicastero, la Società Nordelettrica s.p.a. Sondel;

resta fissata la scadenza della concessione al 5 luglio 2019;

Richiamato il disposto all'art. 12, comma 8 del d.lgs 79/1999 secondo cui per le concessioni di derivazione rilasciate a società non appartenenti al gruppo Enel s.p.a. il cui decorso sia fissato in data successiva al 31 dicembre 2010, si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione (nello specifico il 5 luglio 2019);

Vista l'istanza in data 29 maggio 2002 con la quale la Società Edison s.p.a. in persona del dott. Umberto Quadrino, quale Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della Società Edison s.p.a., con sede in Milano, Foro Bonaparte 31 (già Montedison s.p.a. con sede in Milano, piazzetta Bossi n. 3), iscrizione nel Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00168420396, REA di Milano n. 1170350:

- comunica che in forza dell'atto di fusione in data 5 aprile 2002 n. 16930/4868 di rep. notaio Piergaetano Marchetti di Milano, con effetto dal 1° maggio 2002, la società Sondel s.p.a. con sede in Milano, corso Venezia n. 16, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07210960154, è stata incorporata nella Società Montedison s.p.a. con sede in Milano, piazzetta Bossi n. 3, la quale ha contestualmente modificato la propria denominazione sociale in Edison S.p.a. e trasferito la propria sede sociale in Milano, Foro Bonaparte n. 31;

- chiede che la concessione idroelettrica assentita alla Società Nordelettrica Sondel s.p.a. con decreto ministeriale n. 1523 del 28 dicembre 1988 sia volturata a favore della società incorporante Edison s.p.a. (già Montedison s.p.a.) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00168420396;

Acquisita copia del certificato notarile rilasciato in data 12 aprile 2002, del notaio Piergaetano Marchetti di Milano, attestante l'avvenuta stipulazione dell'atto di fusione di Sondel s.p.a. in Edison s.p.a. (già Montedison s.p.a.) a far data dal 1° maggio 2002;

Considerato che si è provveduto alla verifica dei requisiti di cui al d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 come da attestazione risultante dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Milano in data 20 aprile 2005 prot. CEW/30996/2005/CMI1307;

Preso atto che la ditta incorporante Edison s.p.a. ha versato i canoni demaniali e le relative addizionali regionali alla Regione Lombardia a decorrere dall'annualità 2001, e che ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U. 1775/1933 il passaggio delle utenze comporta l'onere per il subentrante dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

#### Decreta

Recepisce le premesse, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali provvedimenti in merito all'occupazione dell'area demaniale interessata dalle opere di derivazione e alla corresponsione dei relativi canoni di polizia idraulica:

1. di riconoscere alla Società Edison s.p.a. con sede legale in Milano, Foro Bonaparte 31 (Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00168420396) la titolarità della concessione di grande derivazione d'acqua dal Torrente Albano in loc. Reggea, mediante il serbatoio giornaliero, e dai suoi affluenti Marnotto e Lami Rossi in Comuni di Garzeno e Dongo (CO), per produzione di energia idroelettrica nella centrale di Dongo (CO), oggetto dei decreti specificati nelle premesse;

2. che la società Edison s.p.a. dovrà continuare a corrispondere il canone annuo e la relativa addizionale nella misura che sarà stabilita dalla Regione Lombardia e secondo le modalità che saranno comunicate al concessionario;

3. di dare atto che, a termini dell'art. 22, c. 5 del d.lgs. 152/1999, le derivazioni oggetto dei succitati provvedimenti di concessione saranno regolate dall'autorità concedente al fine di garantire il minimo deflusso vitale DMV nei corpi idrici, secondo le indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia, e nell'«Atto di Indirizzo» approvato con delibera del Consiglio Regionale 28 luglio 2004 n. 1048, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. la ditta concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione a garanzia di regolare funzionamento, di idonei misuratori affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una portata superiore a quella concessa;

5. di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato ai sensi della normativa vigente;

6. di trasmettere altresì copia del presente decreto alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, Struttura autorizzazioni e certificazioni e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente della struttura  
sviluppo del territorio:  
Angelo Crippa

(BUR20060122)

**D.d.s. 8 febbraio 2006 - n. 1315**

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - T.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 20 - Riconoscimento alla Società Edipower s.p.a. con sede legale in Milano Foro Bonaparte 31, (Codice fiscale e partita IVA 134/422/301/50, n. R.E.A. 165/16/49) della titolarità della concessione per derivare acqua pubblica dai Torrenti Liro, e affluenti S. Jorio e Ronzone, e Livo e affluenti Barres e Dangri, nei comuni di Livo, Peglio, Dosso del Liro e Consiglio di Rumo (CO), la portata massima complessiva di moduli 31,50 (3.150 l/s) e media di moduli 18,50 (1.850 l/s) per produrre sul salto di m 446,67 la potenza nominale media di KW 8.101,37 nella centrale di Gravedona (CO), con restituzione nel torrente Liro in comune di Gravedona**

(5.1.3)

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO -  
SEDE TERRITORIALE DI COMO  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA  
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA  
Visti

- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche, e successive modificazioni;

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;



(BUR20060155)

**D.d.s. 17 maggio 2006 - n. 5420**

(5.1.3)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata - R.d. 14 gennaio 1920, n. 1285 art. 24 - Approvazione del certificato di collaudo relativo alle opere di derivazione dal torrente Albano in località Reggea, del Comune di Garzeno (CO) e dagli affluenti Marnotto e Lami Rossi nei Comuni di Garzeno e Dongo (CO), della complessiva portata di moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 15 (l/s 1.500) per produrre sul salto di m 428,95 la potenza nominale media di kW 6.308,09, nella centrale di Dongo, con restituzione nel torrente Albano, in Comune di Dongo (CO)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DEL TERRITORIO  
SEDE TERRITORIALE DI COMO  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA  
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
- la legge 5 gennaio 1994 n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. in data 11 maggio 1999 n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernenti il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» con successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- la l.r. 16/1996 «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», in particolare il combinato disposto degli artt. 3 e 18 relativo alle competenze e ai poteri della dirigenza;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;
- la d.g.r. n. 8/714 del 30 settembre 2005 recante il 3° Provvedimento organizzativo dell'VIII Legislatura relativo all'adeguamento degli assetti e degli incarichi dirigenziali con le connesse graduazioni;
- il decreto del Segretario Generale n. 14320 del 30 settembre 2005, relativo alle rimodulazioni di alcune strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale con decorrenza delle rimodulazioni al 1° ottobre 2005, secondo cui alla Struttura Sviluppo del Territorio - Como spettano tra gli altri compiti, l'emanazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla-osta per lo svolgimento delle attività in materia di usi delle acque, sicurezza delle dighe, polizia idraulica e demanio idrico;

Richiamati i sottoelencati provvedimenti con i quali venne assentita la concessione e la realizzazione dell'impianto idrolettrico in oggetto:

- **d.i. n. 2882 del 6 luglio 1959**, regolato da disciplinare 9 febbraio 1948 n. 3042, col quale fu concesso alle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck s.p.a. di derivare dal torrente Albano, in Comune di Garzeno (CO), e dagli affluenti Valle Motta, Brenzaglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rossi, moduli massimi 40 e medi 13 per produrre, sul salto di m 570,83, la PN media di kW 7.275,25, con restituzione delle portate derivate nel lago di Como, poco a sud dell'abitato di Dongo;
- **certificato di autorizzazione provvisoria** all'esercizio della derivazione (art. 25 del Regolamento 24 agosto 1920 n. 1285) dal torrente Albano ed affluenti (impianto idroelettrico di Dongo), rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Como in data 1 ottobre 1962 n. 12703, alla AFL Falck s.p.a., per la concessione assentita alla stessa con d.i. n. 2882 del 6 luglio 1959, regolata dal disciplinare n. 3042 del 9 febbraio 1948, e di cui alle domande di variante del 31 ottobre 1959 e 25 marzo 1961;

- **disciplinare di concessione n. 6496 del 6 maggio 1972** del Ministero dei lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Como, contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di variante sostanziale a quella assentita con d.i. n. 2882 del 6 luglio 1959, richiesta dalla AFL Falck s.p.a. con domanda 10 giugno 1969 e relativi disegni di consistenza a firma ing. Luigi Carati alla stessa allegati, per derivare dal Torrente Albano e Affluenti Marnotto e Lami Rossi in Comune di Garzeno e Dongo (CO), la complessiva portata di moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 15 (l/s 1.500) per produrre sul salto di m 428,95 la potenza nominale media di kW 6.308,09, nella Centrale di Dongo, con restituzione nel Torrente Albano, in territorio del Comune di Dongo (CO);

- **disciplinare n. 6591 del 20 novembre 1973** del Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Como, aggiuntivo al n. 6496 del 6 maggio 1972, regolamentazione del passaggio in proprietà all'ENEL di tutte le opere di raccolta, derivazione, ecc. al termine della concessione o in caso di rinuncia e decadenza;

- **d.m. Lavori Pubblici n. 904 del 2 settembre 1974** alla ditta AFL Falck s.p.a. per derivare dal Torrente Albano e Affluenti Marnotto e Lami Rossi in Comune di Garzeno e Dongo (CO), la complessiva portata di moduli massimi 40 (l/s 4.000) e medi 15 (l/s 1.500) per produrre sul salto di m 428,95 la potenza nominale media di kW 6.308,09, nella Centrale di Dongo, con restituzione nel Torrente Albano, in territorio del Comune di Dongo (CO), secondo le condizioni del Disciplinare di concessione n. 6496 del 6 maggio 1972 e Disciplinare aggiuntivo n. 6591 del 20 novembre 1973;

Richiamati i sottoriportati provvedimenti con i quali si è provveduto ai sensi dell'art. 20 del r.d. 1775/1933 al riconoscimento di titolarità della concessione in capo alla ditta Società Nordelettrica Sondel poi Edison s.p.a.;

- **D.M. Lavori Pubblici n. 1523 del 28 dicembre 1988** - Riconoscimento della titolarità della concessione di cui al d.m. n. 904 del 2 settembre 1974 alla Società Nordelettrica Sondel;

- **D.D.S. Sviluppo del Territorio - Sede Territoriale di Como** dell'8 febbraio 2006 n. 1314 di riconoscimento alla Società Edison s.p.a. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00168420396) della titolarità della concessione di grande derivazione d'acqua dal Torrente Albano in loc. Reggea, mediante il serbatoio giornaliero, e dai suoi affluenti Marnotto e Lami Rossi in Comuni di Garzeno e Dongo (CO), per produzione di energia idroelettrica nella centrale di Dongo (CO), secondo le condizioni dei citati Disciplinari n. 6496 del 6 maggio 1972 e n. 6591 del 20 novembre 1973;

Considerato che ai sensi dell'art. 24 del r.d. 1285/1920 spetta all'autorità competente l'approvazione del certificato di collaudo delle opere della derivazione al fine di accertarne la piena conformità alle condizioni della concessione;

Acquisiti la Relazione, il Verbale delle visite e il Certificato di collaudo delle opere di derivazione redatto in data 4 agosto 2005 dal dott. ing. Alberto Cappelletti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e all'Albo dei Collaudatori Regionali dal 1984, incaricato dalla Regione Lombardia - Albo Regionale Collaudatori - in data 13 aprile 2005 n. prot. U1.2005.0010354 dai quali emerge una sostanziale corrispondenza delle caratteristiche delle opere di derivazione con quanto indicato nei provvedimenti di concessione, nei relativi disciplinari ed negli atti progettuali annessi alla concessione;

Ritenuto di poter pertanto approvare ai sensi dell'art. 24 del r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 gli atti di collaudo attestanti la conformità dei lavori eseguiti alla documentazione progettuale agli atti a firma del dott. ing. Luigi Carati, datata 10 giugno 1969, a corredo dell'istanza 13 luglio 1966 ed inerente alle domande 31 ottobre 1959 e 25 marzo 1961 nonché oggetto dei suaccennati provvedimenti di concessione;

Dato atto che il Certificato di Collaudo reso dall'ing. Alberto Cappelletti esclude la Diga di Reggea, collaudata ai sensi del d.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, in data 30 agosto 1962 dal Servizio Nazionale Dighe, e il cui Certificato di Collaudo è stato approvato con nota n. 3708 del 29 dicembre 1962 da parte della Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;



## Decreta

Recepito le premesse,

1. di approvare gli atti di collaudo: Relazione, il Verbale delle visite e il Certificato di collaudo delle opere di derivazione redatto in data 4 agosto 2005 dal dott. ing. Alberto Cappelletti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como e all'Albo dei Collaudatori Regionali dal 1984, incaricato dalla Regione Lombardia Albo Regionale Collaudatori in data 13 aprile 2005 n. prot. U1.2005.0010354 così come resi alla Sede Territoriale di Como in data 7 settembre 2005 n. prot. AD08.2005.0000587;

2. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, corredato da copia del certificato di collaudo (*omissis*), mediante notifica dello stesso all'interessato, ai sensi della normativa vigente;

3. di trasmettere altresì copia del presente decreto alla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture, Struttura Autorizzazioni e Certificazioni e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente della struttura  
sviluppo del territorio: Angelo Crippa

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20060156)

D.d.u.o. 24 maggio 2006 - n. 5720

(3.3.0)

**Approvazione delle graduatorie relative ai progetti di cui al dispositivo FSE Ob. 3 Misura C4 formazione permanente: Progetto Interregionale Euroformazione Difesa anno 2006**

### IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE

Viste:

– la d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004 «Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale 2004-2005» Area 5 «Direttiva Formazione Superiore»;

– la d.g.r. n. 7/4519 del 4 maggio 2001 di approvazione del «Protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa-Comando Militare regionale per la Lombardia – Progetto Interregionale «Euroformazione Difesa» che prevede, tra l'altro, di dare mandato al Direttore Generale competente in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro, di sottoscrivere con cadenza biennale un'apposita «Convenzione Operativa», nonché di porre in essere tutti gli atti conseguenti per la realizzazione del progetto;

– la d.g.r. n. 7/5414 del 6 luglio 2001 che ha approvato lo schema di Convenzione Operativa tra la Regione Lombardia ed il Ministero della Difesa-Comando Regionale per la Lombardia, sottoscritta in data 16 novembre 2005;

Richiamato altresì il d.d.g. n. 19676 del 23 dicembre 2005, concernente l'approvazione del Dispositivo di attuazione del progetto Interregionale Euroformazione Difesa FSE Ob. 3, Misura C4;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro n. 5477 del 18 maggio 2006, concernente la costituzione del nucleo regionale per la valutazione dei progetti relativi al dispositivo in argomento;

Rilevato il citato Nucleo regionale ha svolto la propria attività accertando l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento e, conseguentemente, valutando nel merito i progetti presentati con l'attribuzione dei relativi punteggi, come risulta dalle singole schede di valutazione e dal relativo verbale depositato agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, accessibile ai sensi della legge 241/1990 e l.r. 30/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato in particolare che il Nucleo di valutazione regionale ha disposto l'ammissibilità al finanziamento dei progetti indicati nell'allegato 1), come da verbale sottoscritto dai componenti, stante la particolare rilevanza degli interventi formativi previsti dal Dispositivo in argomento, nonché l'alto livello professionale degli stessi e la loro sostanziale equivalenza qualitativa;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività del Nucleo di valutazione regionale e, conseguentemente, le graduatorie allegato dal n. 1) al n. 4), parti integranti e sostanziali del presente atto, come segue:

- Allegato 1: progetti ammessi al finanziamento;
- Allegato 2: progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
- Allegato 3: progetti che non raggiungono le soglie minime

di punteggio previste nel dispositivo nell'applicazione dei criteri «A» e «B»;

– Allegato 4: progetti non ammessi alla valutazione di merito in quanto non rispondenti ai requisiti formali di ammissibilità previsti nel dispositivo;

Rilevato che il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1) del presente atto, che ammonta complessivamente a € 513.927,68 trova copertura nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 5063-5106-5108 del bilancio regionale 2006;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono stabiliti nel decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 14159 del 28 settembre 2005;

Rilevato che la realizzazione delle attività formative non dovrà superare i dodici mesi dalla data di comunicazione di avvio delle stesse che sarà concordata con il Comando Militare RFC regionale Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 27 giugno 2005 n. 8/207 relativa al II provvedimento organizzativo della Giunta regionale – VIII Legislatura;

## Decreta

1. di approvare le risultanze dell'attività del Nucleo di valutazione regionale approvando, conseguentemente, le graduatorie allegato dal n. 1) al n. 4) di cui al dispositivo FSE Ob. 3 Misura C4 Formazione Permanente: Progetto Interregionale – Euroformazione Difesa anno 2006 relative rispettivamente a:

- Allegato 1: progetti ammessi al finanziamento;
- Allegato 2: progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
- Allegato 3: progetti che non raggiungono le soglie minime di punteggio previste nel dispositivo nell'applicazione dei criteri «A» e «B»;
- Allegato 4: progetti non ammessi alla valutazione di merito in quanto non rispondenti ai requisiti formali di ammissibilità previsti nel dispositivo;

2. di stabilire che la realizzazione delle attività formative non dovrà superare i dodici mesi dalla data di comunicazione di avvio delle stesse che sarà concordata con il Comando Militare RFC regionale Lombardia;

3. di stabilire che il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1) del presente atto, che ammonta complessivamente a € 513.927,68 trova copertura nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 5063-5106-5108 del bilancio regionale 2006;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Dirigente dell'U.O. programmazione:  
Renato Pirola

— • —



## A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI

### Amministrazione regionale

(BUR2010061)

**D.d.s. 27 agosto 2010 - n. 8223**

(5.1.3)

**Presidenza - R.r. n. 2 del 24 marzo 2006, art. 15 - Adeguamento delle opere di presa al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e ridefinizione della potenza nominale media dell'impianto di derivazione idroelettrica dal torrente Albano ed affluenti Marnotto e Lami Rossi, in territorio dei Comuni di Garzeno e Dongo (CO), concessa alla Società Edison S.p.A. con d.d.s. n. 1314 dell'8 febbraio 2006 (Cod. faldone: CO D/622 - ID Pratica: MI025832002)**

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI COMO

Visti:

- il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006, recante «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26»;

- il t.u. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni, concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

- il «Programma di Tutela e Uso delle Acque» (PTUA), approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;

- la d.g.r. n. 6232 del 19 dicembre 2007 «Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso minimo vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006»;

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997;

- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali;

- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche ed integrazioni;

Viste:

- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r. n. 7531 del 27 giugno 2008 «Il Provvedimento organizzativo 2008»;

Visti i seguenti provvedimenti di concessione:

- d.m. n. 2882 del 6 luglio 1959,
- d.m. n. 904 del 2 settembre 1974,
- d.m. n. 1523 del 28 dicembre 1988,
- d.d.s. n. 1314 del 8 febbraio 2006,

con i quali è stato concesso alle Società a cui EDISON S.p.A. è regolarmente subentrata di derivare acqua dal torrente Albano e dagli affluenti Marnotto e Lami Rossi, in territorio del Comune di Garzeno, per produrre sul salto di 428,95 m la potenza nominale media annua di 6.308,09 KW nella Centrale ubicata in territorio del Comune di Dongo;

Visti i seguenti disciplinari e atti:

- disciplinare n. 3042 del 9 febbraio 1948,
- disciplinare sostitutivo n. 6496 del 6 maggio 1972,
- atto aggiuntivo n. 6591 del 20 novembre 1973,

regolanti la concessione di grande derivazione che interessa il torrente Albano e gli affluenti Marnotto e Lami Rossi;

Considerato che, secondo quanto previsto dal PTUA e dalle Direttive citate nelle premesse, la concessionaria EDISON S.p.A. ha presentato alla Regione Lombardia - STER di Como, in allegato alla nota n. TRIV/cz/319 dell'8 maggio 2008, la proposta progettuale di adeguamento delle opere di derivazione al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, costituita dall'elaborato «Relazione tecnica per modalità di rilascio DMV - Rev. 000»;

Considerato che, in sede di Conferenza dei Servizi del 4 dicembre 2008, la STER di Como ha illustrato agli Enti territoriali interessati la suddetta proposta progettuale e ne ha raccolto le osservazioni;

Visto l'elaborato progettuale «Relazione tecnica per modalità di rilascio DMV - Rev. 001», trasmesso dalla Società concessionaria con nota n. ASEE/Gidr/VC-Z108 del 30 gennaio 2009 a mo-

difica ed integrazione della precedente Rev. 000, secondo quanto definito in sede di Conferenza dei Servizi del 4 dicembre 2008;

Vista la nota in data 1 marzo 2010 con cui la STER di Como ha approvato gli interventi di adeguamento delle opere di presa e le modalità di rilascio del DMV indicati negli elaborati progettuali di cui sopra;

Ritenuto che, a seguito dell'attuazione dei rilasci del Deflusso Minimo Vitale, si rende necessaria una revisione dei termini della concessione;

Vista la relazione di istruttoria in data 15 marzo 2010 con cui la STER di Como ha espresso parere favorevole all'adeguamento dell'impianto di derivazione idroelettrica al rilascio del DMV, rassegnando le seguenti conclusioni:

- in applicazione del Capo II del Titolo III delle «Norme Tecniche di Attuazione» del PTUA della Regione Lombardia e delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale» approvate con d.g.r. n. 6232 del 19 dicembre 2007, è stata calcolata la portata media annua afferente ad ogni singola presa e, sulla base della proposta della Società concessionaria nel rispetto dei principi di compensazione - continuità - modulazione - controllo, è stato concordato tra la STER di Como e la concessionaria EDISON S.p.A. il progetto di adeguamento della derivazione al rilascio del DMV.

La Società concessionaria dovrà adeguare, entro le date stabilite, le opere di presa al rilascio delle portate di seguito elencate:

- diga di Reggea (torrente Albano): 147,0 l/sec (entro il 31 dicembre 2008);
- presa torrente Marnotto: 30,0 l/sec (entro il 31 maggio 2009);

• considerato quanto indicato all'art. 35 del t.u. n. 1775/1933 e all'art. 34 del r.r. n. 2/2006 e preso atto della mancanza di misure dirette di portata derivata, la potenza nominale media sulla quale la concessionaria EDISON S.p.A. dovrà corrispondere il canone annuo di concessione, in attesa delle citate misure e in via transitoria, è stata calcolata sulla base della produzione di energia dichiarata dalla Società concessionaria agli Uffici competenti negli anni dal 1992 al 2008 incluso (17 anni).

La potenza nominale media annua, al lordo dei rilasci del DMV e applicando un coefficiente di rendimento medio pari a 0,80, è risultata pari a 6.340 KW.

A tale potenza è stato decurtato, in proporzione alla quantità di DMV stabilita attualmente e pari al 10% della portata disponibile (componente idrologica), il 10% della potenza stessa al fine di determinare la potenza nominale media di concessione che è risultata quindi equivalente a 5.706 KW e in funzione della quale è stato definito il canone annuo di utenza;

• la Società concessionaria corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, annualmente a partire dall'1 gennaio 2010, il canone demaniale previsto dall'art. 35 del T.U. n. 1775/1933, per l'anno 2010 pari a 82.508,76 euro (calcolato in ragione di 5.706 KW per 14,46 €/KW), maggiorato degli aggiornamenti ISTAT;

• a decorrere dal 31 dicembre 2009 dovranno essere installati e funzionanti i misuratori della portata derivata e di controllo del DMV;

DECRETA

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

- che la concessione assentita con:
  - d.m. n. 2882 del 6 luglio 1959,
  - d.m. n. 904 del 2 settembre 1974,
  - d.m. n. 1523 del 28 dicembre 1988,
  - d.d.s. n. 1314 dell'8 febbraio 2006,

e regolata dai disciplinari e atti:

- disciplinare n. 3042 del 9 febbraio 1948,
- disciplinare sostitutivo n. 6496 del 6 maggio 1972,
- atto aggiuntivo n. 6591 del 20 novembre 1973,

venga regolata, oltre a quanto stabilito nel presente decreto, secondo quanto indicato nel disciplinare integrativo rep. n. 204 del 21 luglio 2010, registrato a Como con n. 5469 in data 27 luglio 2010, di cui si richiama integralmente il contenuto;

• di obbligare la Società concessionaria a installare ed attivare entro il 31 dicembre 2009, mantenendoli in condizioni di regolare funzionamento, gli strumenti di misura della portata derivata e di controllo del Deflusso Minimo Vitale, secondo le modalità previste dagli elaborati progettuali approvati dall'Autorità concedente;



**Serie Inserzioni e Concorsi N. 39 - 29 settembre 2010**

- di obbligare la Società concessionaria, nell'interesse ambientale - biologico ed ittico dei corsi d'acqua interessati, secondo i criteri di compensazione - continuità - modulazione e controllo previsti dall'art. 33 delle «Norme Tecniche di Attuazione» del PTUA della Regione Lombardia, a decorrere dall'1 gennaio 2009, a lasciar defluire dalle seguenti opere di presa i quantitativi di acqua indicati quale Deflusso Minimo Vitale (DMV):

- diga di Reggea (torrente Albano): 147,0 l/sec;
- presa torrente Marnotto: 30,0 l/sec.

Tali valori sono da intendersi provvisori ed adeguabili a seguito della determinazione, da parte della Regione Lombardia, dei fattori correttivi da applicare alla formula di calcolo del Deflusso Minimo Vitale previsti dal PTUA. Allo scopo di conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi, l'amministrazione concedente si riserva inoltre la facoltà di modulare, in accordo con la Società concessionaria, il rilascio del DMV nei diversi periodi dell'anno;

- di dare atto che, a seguito dell'adeguamento dell'impianto di derivazione al rilascio del DMV e della valutazione della quantità media di energia prodotta negli anni dal 1992 al 2008 incluso e dichiarata dalla Società concessionaria, considerando un coefficiente di rendimento medio pari a 0,80, in attesa di almeno cinque anni di misure dirette della portata derivata, la potenza nominale media annua sia definita in via provvisoria pari a 6.340 KW, per una potenza nominale di concessione, al netto dei rilasci del DMV, pari a 5.706 KW;

- di subordinare la concessione di derivazione al pagamento del canone demaniale annuo, previsto dall'art. 35 del T.U. n. 1775/1933, stabilito per l'annualità 2010 in 82.508,76 euro, salvo aggiornamenti ISTAT, da effettuarsi mediante versamento su c/c postale n. 26441204 intestato a «Tesoreria della Regione Lombardia - via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano». La Regione Lombardia, in base alla nuova determinazione della potenza nominale media di concessione, si riserva la possibilità di richiedere eventuali canoni arretrati;

- di dare atto che eventuali ridefinizioni dei valori del presente atto potranno essere effettuate a seguito della determinazione dei fattori correttivi da applicare alla formula di calcolo del DMV e a seguito di misurazioni dirette delle portate derivate per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione degli strumenti di misura installati;

- di provvedere all'esecuzione del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, mediante notifica all'interessato e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
della sede territoriale di Como:  
Guido Longoni

(BUR2010062)

**Provincia di Como - Comune di Lomazzo - Programmazione, sviluppo progettuale, finanziamento ed esecuzione delle opere di risanamento e riqualificazione del tratto di strada provinciale S.P. 23 «Lomazzo-Bizzarrone» ricadente nell'area urbana del Comune di Lomazzo (via Ceresio) - Decreto n. registro 23/10 - Rif. n. 1/2010 - Prot. 39286**

**DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PRESIDENTE**

Visti:

- il comma 1 dell'art. 34 d.lgs. 267/2000 che prevede per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovere la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- il comma 4 dell'art. 34 d.lgs. 267/2000 in base al quale l'Accordo approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Premesso che:

- la funzionalità dell'azione amministrativa è garantita attraverso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubblici interessati;

- la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune è previsto, in linea generale, dalla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e, con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, dal d.lgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che prevede la possibilità di promuovere la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni;

- le vigenti disposizioni normative in materia edilizio-urbanistica, riconoscono peraltro particolari effetti alla sottoscrizione di questi atti negoziali garantendo semplificazione ed accelerazione al procedimento amministrativo;

Premesso ancora che:

- il d.lgs. 267/2000 evidenzia il ruolo della Provincia quale Ente intermedio tra Regione e Comuni con potere di rappresentanza della comunità provinciale evidenziandone il compito di promozione e di coordinamento di attività di interesse comune nonché di soggetto attuatore di opere di interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale sportivo;

- in conformità a tale disposto, l'Ufficio Tecnico della Provincia procede a far inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche la realizzazione di interventi rispetto ai quali la Provincia stessa assume il ruolo di soggetto coordinatore delle fasi predeputate all'avvio del procedimento;

- referente nei confronti di soggetti terzi ai fini dell'ottenimento di specifici finanziamenti;

- soggetto finanziatore e/o cofinanziatore;

- stazione appaltante;

Dato atto che:

- la S.P. 23 «Lomazzo-Bizzarrone» rappresenta una delle principali arterie viabilistiche della Provincia di Como nonché la dorsale sud-nord di collegamento tra l'Autostrada A9 «dei Laghi» e la viabilità afferente (statale e provinciale);

- il notevole flusso di traffico che interessa la S.P. 23 (stimato in circa 35.000 veicoli al giorno) e le avverse condizioni meteorologiche degli ultimi due anni hanno determinato un forte e continuo abbassamento del livello di sicurezza e di fluidità della circolazione veicolare;

- è intenzione delle parti stipulanti migliorare le condizioni di sicurezza e fluidità accrescendo, al contempo, la qualità complessiva della vita dei cittadini anche attraverso il rifacimento e l'adeguamento dei percorsi pedonali protetti (marciapiedi);

- la Provincia di Como ha previsto l'intervento di risanamento e riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di S.P. 23 ricadente nel Comune di Lomazzo (via Ceresio) all'interno del progetto preliminare, avente ad oggetto il ripristino dei piani viabili delle strade provinciali deteriorate dalle condizioni meteorologiche avverse negli anni 2008/2009, inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010 - parte integrante del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010;

- il Comune di Lomazzo ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di cui all'oggetto;

- la Provincia di Como ha sviluppato la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di risanamento e riqualificazione del tratto di strada provinciale S.P. 23 «Lomazzo-Bizzarrone», ricadente nell'area urbana del Comune di Lomazzo (via Ceresio), per un importo complessivo di € 648.000,00; progettazione condivisa anche dal Comune di Lomazzo;

Visto l'Accordo di Programma avente per oggetto il finanziamento, la progettazione e l'appalto del progetto relativo all'intervento di risanamento e riqualificazione del tratto di strada provinciale S.P. 23 «Lomazzo-Bizzarrone», ricadente nell'area urbana del Comune di Lomazzo (via Ceresio), firmato in data 25 giugno 2010;

- tra la Provincia di Como, ed il Comune di Lomazzo;

- dove la Provincia di Como risulta soggetto promotore;

che prevede il seguente articolato:

**OGGETTO**

L'Accordo di Programma ha per oggetto la programmazione, lo sviluppo progettuale, il finanziamento e l'esecuzione delle opere di risanamento e riqualificazione del tratto di strada provinciale S.P. 23 «Lomazzo-Bizzarrone» ricadente nell'area urbana del Comune di Lomazzo (via Ceresio).

**SOGGETTI PARTECIPANTI E RUOLI**

Intervengono all'Accordo di Programma:

- la Provincia di Como quale soggetto promotore;





Rep. n. 204 del 21/07/2010

**REGIONE LOMBARDIA**

**DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA**

**SEDE TERRITORIALE DI COMO**

**(C.F. 80050050154)**

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO**

Il presente disciplinare integra e modifica i precedenti disciplinari n. 3042 del 09/02/1948, n. 6496 del 06/05/1972 e atto aggiuntivo n. 6591 del 20/11/1973, relativi alla concessione di derivazione idrica dal torrente Albano e dagli affluenti minori Marnotto e Lami Rossi, già assentita alla società A.F.L. Falck S.p.a. con D.M. n. 2882 del 06/07/1959, già assentita alla società Sondel S.p.a. con D.M. n. 1523 del 28/12/1988 ed ora assentita alla società Edison S.p.a., avente sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 31 - C.F. 06722600019 e P.Iva 08263330014, con Decreto Regione Lombardia n. 1314 del 08/02/2006, come specificato nel seguito per tutte le parti che risultassero in contrasto con quanto ivi contenuto. Restano quindi ferme ed immutate le prescrizioni e le condizioni già fissate nei suddetti disciplinari per quanto non modificate o annullate dal presente atto.

**PREMESSA**

Il disciplinare viene redatto in ottemperanza a quanto contenuto nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) e nelle Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale in Regione Lombardia.

Oggetto del presente atto è:

1. la determinazione del Deflusso Minimo Vitale (di seguito DMV) da garantire a

IL DIRIGENTE  
(Guido Longoni)



IL CONCESSIONARIO  
Roberto Sandrucci



valle di ogni opera di presa, così come definito in sede di Conferenza dei Servizi del 04/12/2008;

2. la definizione delle modalità operative di rilascio del DMV;
3. la determinazione dei parametri di concessione e la definizione del canone annuo.

IL DIRIGENTE  
"S. Longoni"  
(Guido Longoni)

#### Art. 1 - PORTATE

Le portate naturali medie annue dei bacini imbriferi utilizzati, come definiti nei disciplinari di concessione di cui sopra, e i relativi DMV, per la sola componente idrologica (fattori correttivi posti pari a 1), sono riportati nella seguente tabella:

Opera di presa	Portata naturale media (l/sec)	DMV (l/sec)
Diga di Reggea	1.487,10	148,71
Marnotto	230,80	23,08
Lami Rossi	51,30	5,13



#### Art. 2 - RILASCI PER IL DMV

Nell'interesse ambientale, biologico ed ittico dei corsi d'acqua interessati, secondo i criteri di compensazione, continuità, modulazione e controllo previsti dell'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, la Società concessionaria è obbligata, a decorrere dal 01/01/2009, senza alcun indennizzo, a lasciare defluire dalle opere di presa sotto elencate i seguenti quantitativi di acqua:

- diga di Reggea (torrente Albano): **147,00 l/sec;**
- opera di presa torrente Marnotto: **30,00 l/sec.**

Il DMV dovrà essere rilasciato con le modalità approvate dall'Autorità concedente e comunque tali da non determinare repentine variazioni della portata nel corpo

IL CONCESSIONARIO  
Roberto Bordini



idrico recettore e/o fenomeni di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

Nei momenti in cui la portata affluente all'opera di presa assumesse un valore inferiore o pari a quello del DMV, la derivazione non potrà essere attuata e l'intera portata dovrà essere lasciata defluire a valle della presa stessa.

Nel caso di opere di presa oggetto di compensazione, la Società concessionaria dovrà garantire la quantità di DMV prevista attivando un rilascio integrativo da altre opere di presa concordate con l'Autorità concedente.

Eventuali modulazioni, esclusioni o deroghe sul rilascio del DMV dovranno essere richieste ed approvate dall'Autorità concedente.

### **Art. 3 - MISURATORI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA**

#### **DERIVATI**

Il Concessionario dovrà, entro il 31/12/2009, installare e mantenere in buono stato di funzionamento appositi sistemi e strumentazioni di misurazione delle portate derivate e di controllo del DMV, secondo le modalità approvate dall'Autorità concedente.

I dati misurati dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente ed agli organi di controllo preposti secondo le modalità e tempistiche da questi richieste.

Il Concessionario dovrà garantire in qualsiasi momento l'accesso alle opere di presa da parte dei funzionari degli Enti preposti al controllo del rispetto di quanto contenuto nel presente disciplinare.

### **Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Tutte le opere ed i lavori che si renderanno necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto di derivazione al rilascio del DMV, così come le spese atte

IL DIRIGENTE  
(Guido Longoni)



IL CONCESSIONARIO  
Roberto Barhen



all'installazione e alla manutenzione della strumentazione di misura e controllo delle portate, saranno interamente a carico del Concessionario.

È obbligo del Concessionario la collocazione di apposito cartello che identifichi ogni singola opera di presa e ne descriva le caratteristiche secondo gli schemi approvati dalla Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE  
(Guido Longoni)

#### **Art. 5 - COLLAUDO**

Entro il 31/12/2009 il Concessionario dovrà effettuare la taratura/collaudo dei dispositivi di rilascio e misura del DMV, previa comunicazione all'Autorità concedente e all'A.R.P.A. con congruo preavviso. Le risultanze di tali attività dovranno essere registrate in apposita relazione finale firmata da professionista abilitato da conservare presso la Società concessionaria.



#### **Art. 6 - MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Sarà compito del Concessionario effettuare ordinariamente, con cadenza almeno annuale, i sopralluoghi atti a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di rilascio e della strumentazione di misura/controllo. Tali verifiche dovranno essere effettuate anche a seguito di eventi di piena particolarmente significativi. Le risultanze di tali sopralluoghi dovranno essere sistematicamente registrate in apposita documentazione, da conservarsi presso la sede della Società concessionaria e da mettersi a disposizione nel caso di eventuale richiesta delle Autorità competenti alla vigilanza.

IL CONCESSIONARIO  
Roberto Barbieri

#### **Art. 7 - POTENZA DI CONCESSIONE**

Il rilascio del DMV non darà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la diminuzione del canone di concessione dovuto.





La potenza di concessione determinata sulla base della media annuale di energia prodotta e dichiarata dal Concessionario negli anni compresi tra il 1992 e il 2008 è pari a 6.340 KW. Sottraendo a questo quantitativo il 10%, a seguito della diminuita portata derivata conseguente all'obbligo di rilascio del DMV, la potenza nominale media di concessione risulta essere pari a **5.706 KW**.

#### Art. 8 - CANONE

Per effetto dell'adeguamento della derivazione al rilascio del DMV, la Società concessionaria corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia di anno in anno a partire dal 01/01/2010, anticipatamente entro il 31 marzo di ogni anno, il canone di **82.508,76 €** in ragione di 14,46 € al KW e per 5.706 KW, maggiorato degli aggiornamenti ISTAT, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione assentita, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 2/2006.

Eventuali canoni e addizionali regionali pregressi dovuti a decorrere dal 01/01/2004 verranno incamerati con specifico provvedimento.

#### Art. 9 - REVISIONE DELLA CONCESSIONE

L'Autorità concedente, anche su richiesta del Concessionario, si riserva la facoltà di revisione periodica del valore del Deflusso Minimo Vitale (DMV "dinamico") - anche in diminuzione - e dei parametri di concessione, con una periodicità non inferiore a 6 (sei) anni a partire dal 01/01/2009. Ciò in considerazione dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, dell'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, dell'attuazione delle misure previste dal citato PTUA, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per la tutela del corpo idrico oggetto della derivazione, di

IL DIRIGENTE  
(Guido Longoni)



IL CONCESSIONARIO  
Roberto Barberi



specifiche sperimentazioni e verifiche sull'efficacia dei rilasci, oltre che a seguito della rilevazione dei dati relativi alle misurazioni di portata.

Il Concessionario avrà l'obbligo, a seguito dell'eventuale applicazione dei fattori correttivi, di integrare la componente idrologica del DMV.

#### Art. 10 - DOMICILIO LEGALE

Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il Concessionario e lo diverrà per l'Amministrazione concedente dopo le approvazioni di legge.

Per ogni effetto di legge il domicilio legale è fissato in Dongo (CO), nel cui territorio comunale è ubicata la Centrale di produzione idroelettrica.

#### PER ACCETTAZIONE

Como, **21 LUG. 2010**

Il Concessionario


*Roberto Barbieri*

Il sottoscritto Dott. Guido Enrico Longoni, Dirigente della Sede Territoriale di Como, dichiara che il Sig. Roberto Barbieri (C.F. BRBRRT57D03H223M), in qualità di rappresentante legale del Concessionario EDISON S.p.a., ha firmato il presente disciplinare in calce e sul margine di ciascun foglio.

#### IL DIRIGENTE

(Dott. Guido Enrico Longoni)

*[Handwritten signature of Guido Enrico Longoni]*



Registrato a Como il 27/07/10 al N. 5469  
Fatti s. 175,44 : Genio e acqua, 44

*[Handwritten signature]* 6.



## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1797

**Prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato «Dongo» - Concessionario Edison s.p.a. in applicazione dell'articolo 53-BIS della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'articolo 53-bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999;

Considerato che, ai sensi della sopracitata disposizione, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta proroga della concessione, concessione che viene pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more delle conclusioni delle procedure disciplinate dall'articolo 53-bis, e dall'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo e fermo restando l'obbligo di:

- pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e della cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e sovracani e alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale;
- realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del t.u. 1775/1933;

Richiamato il vigente art. 12, comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 laddove prevede che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire annual-

mente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni;

Visti gli atti regolanti la concessione dell'impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico denominato «Dongo» (cod. CO D/622 - Utanza MI021107412008):

- d.m. LL.PP. n. 2882 del 6 luglio 1959, regolato da disciplinare in data 09 febbraio 1948, n. 3042 con il quale è stato concesso alla ditta Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck s.p.a. con sede in Milano di derivare dal torrente Albano in comune di Garzeno (CO) e dagli affluenti Valle Motta, Brenzaglio, Premudada, Mudadina, Marnotto e Lami Rossi, nei comuni di Stazzona, Germasino, Garzeno e Dongo (CO) con creazione di un serbatoio della capacità di 100.000 m3 a Begna, moduli massimi 40 (4.000 l/s) e medi 13 (1.300 l/s) per produrre sul salto di metri 570,83 la potenza nominale media annua di kW 7.275,25 con restituzione nel Lago di Como;
- d.m. LL.PP. n. 904 del 2 settembre 1974, regolato dai disciplinari in data 6 maggio 1972 n. 6496 e aggiuntivo in data 20 novembre 1973 n. 6591, con cui sono state assentite alla ditta Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck s.p.a. le varianti allo schema della concessione assentita con il precedente d.m. 2882/1959 consistenti nel derivare dal torrente Albano in comune di Garzeno (CO) mediante la realizzazione di un serbatoio in località Reggea della capacità di 144.000 m3, nonché dagli affluenti Marnotto e Lami Rossi, la complessiva portata di moduli massimi 40 (4.000 l/s) e medi 15 (1.500 l/s) per produrre sul salto di metri 428,95 la potenza nominale media annua di kW 6.308,09 (in luogo di kW 7.275,25 di cui al precedente atto) nella centrale di Dongo con restituzione nel torrente Albano, in comune di Dongo (CO), confermando la durata della concessione fino al 5 luglio 2019;
- d.m. LL.PP. n. 1523 del 28 dicembre 1988 con il quale la società Nordelettrica s.p.a. SONDEL è stata riconosciuta titolare della concessione di cui agli atti suindicati;
- d.d.s. n. 1314 del 8 febbraio 2006 con il quale la società Edison s.p.a. è stata riconosciuta titolare della concessione di cui agli atti suindicati;
- d.d.s. n. 5420 del 17 maggio 2006 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo della concessione in argomento;
- d.d.u.o. n. 8223 del 27 agosto 2010, regolato da disciplinare integrativo in data 21 luglio 2010 n. 204 con il quale la concessione è stata adeguata al rilascio del Deflusso Minimo Vitale con conseguente rideterminazione della potenza nominale media annua in kW 5.706,00 (invece che kW 6.308,09);

Dato atto che la concessione relativa alla grande derivazione idroelettrica denominata «Dongo» (cod. CO D/622 - Utanza MI021107412008) come risulta attuata e regolata dai suindicati atti e provvedimenti di concessione scade il 5 luglio 2019;

Ritenuto, a legislazione vigente, che in relazione alla necessità di garantire la produzione elettrica sia opportuno consentire alla ditta Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 PIVA 08263330014) con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ex concessionario, in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni dell'impianto «Dongo» di cui ai predetti atti, a decorrere dal giorno 6 luglio 2019, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque entro i termini contenuti nel vigente art. 12, comma 1-sexies del d.lgs. 79/1999;

Richiamata la d.g.r. 9 maggio 2016, n. X/5130 con la quale, in attuazione dell'art. 53 bis comma 5 della l.r. 26/2003 e s.m.i. è stato determinato il canone aggiuntivo che deve essere versato a Regione Lombardia dall'ex concessionario per il periodo, successivo alla scadenza della concessione, durante il quale viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti afferenti la concessione scaduta, in attesa di completare le procedure di assegnazione cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999;

Considerato che le somme introitate per effetto della già menzionata deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio per l'anno in corso;

Considerato altresì che nel caso in esame il canone aggiuntivo è dovuto dall'ex concessionario uscente a decorrere dal 6 luglio 2019, primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;



## Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 01 luglio 2019

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di consentire alla ditta Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 PIVA 08263330014) con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, titolare fino al 5 luglio 2019 della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico «Dongo» di cui agli atti in premessa indicati, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scaduta concessione, a decorrere dal 6 luglio 2019, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione previste dalla vigente normativa;

2. di dare atto che, per l'uso delle acque di cui alla concessione scaduta oggetto della prosecuzione temporanea dell'esercizio, è confermato l'obbligo di corrispondere alla Regione i canoni demaniali per l'uso idroelettrico nonché i sovra canoni e la cessione gratuita di energia secondo le disposizioni regionali che interverranno per effetto del vigente art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs 79/1999;

3. di dare atto che Edison s.p.a., ex concessionario, dovrà versare a Regione durante il periodo di prosecuzione temporanea eccedente alla concessione il canone aggiuntivo determinato sulla base della d.g.r. 9 maggio 2016, n. X/5130 a decorrere dal 6 luglio 2019, primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

4. di dare atto che l'ex concessionario, a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti successivamente alla scadenza del titolo concessorio è tenuto, come previsto dall'articolo 53-bis, comma 5 della l.r. 26/2003 e s.m.i., ad effettuare a propria cura e spese, l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di competenza per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti, previa comunicazione preventiva ai competenti uffici regionali del programma degli interventi da effettuare e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del t.u. 1775/1933;

5. le somme introitate per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nella d.g.r. 9 maggio 2016, n. X/5130 sono da imputare al capitolo 3.0100.08.10767 del bilancio per l'anno in corso;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini



**D.g.r. 29 dicembre 2021 - n. XI/5823**

**Determinazioni concernenti La prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta, per l'anno 2022**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle Regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle Regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'arti-

colo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12») entrata in vigore il 6 novembre 2021;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte dell'ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all'ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire e condurre i beni, le opere e gli impianti subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracani ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. n. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nel venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio in 20,00 euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 07 gennaio 2022

scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche («Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»), le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Civitate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelet-

trica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Pubolino», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'operatore ex concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 30 maggio 2019;
- k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
- l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad integrazione della d.g.r. 4182/2020, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta regionale ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» di proseguire nell'esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere degli impianti fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato pertanto che alle grandi derivazioni di cui ai precedenti punti elenco ed indicate nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la cui concessione è venuta a scadenza, è stata consentita la prosecuzione della derivazione dell'acqua, dell'esercizio e della conduzione delle opere e degli impianti, ivi compresi i beni e le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933, esplicitando che per le ex concessioni oggetto delle d.g.r. 4182/2020 e 4960/2021 la prosecuzione dell'esercizio in nome e per conto dei questa amministrazione è consentita fino al 31 dicembre 2021;

Dato atto che nonostante l'emergenza connessa all'epidemia del COVID-19 nel corso del 2021 sono proseguite le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di Fine Concessione in applicazione dell'art. 3 della l.r. 5/2020;

Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;



Dato atto che l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, ha, altresì, la finalità della puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016;

Dato atto che il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per concludere il procedimento di ri-assegnazione delle concessioni indicato al comma 1-sexies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in relazione all'emergenza COVID-19, è stato posticipato al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Rilevato che, per effetto delle modifiche legislative introdotte dalla l.r. 19/2021, il Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2021 ha deliberato di rinunciare all'impugnativa nei confronti della l.r. 5/2020;

Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione e in particolare:

1. il versamento del canone demaniale per l'anno 2022 nei termini, innovati, dell'articolo 20 della l.r. 5/2020;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2022, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2022 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore stabilito dalla d.g.r. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Rilevato che relativamente alla prosecuzione della conduzione e dell'esercizio da parte della società A2A s.p.a. delle opere differenti alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, con la d.g.r. 4960/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a. ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e dell'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Considerato che successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione, ANAS S.p.A. ha comunicato in data 19 ottobre 2021 (prot. CDG.ST MI.REGISTRO UFFICIALE.U.0658524.19-10-2021 acquisita al protocollo regionale V1.2021.0048223 del 20 ottobre 2021) la richiesta di apportare modifiche ad alcuni passaggi dello schema di convenzione già approvato il 26 giugno 2021, allegando le relative proposte emendative;

Dato atto che:

- in esito alle interlocuzioni intervenute tra le parti interessate è stato quindi definito un nuovo testo condiviso che, recependo le modifiche avanzate da ANAS S.p.A., è stato ritenuto soddisfacente anche da A2A S.p.A.;
- con comunicazione prot. V1.2021.0056741 del 14 dicembre 2021 il nuovo testo dello schema di convenzione è stato

trasMESSO ad ANAS S.p.A. e ad A2A S.p.A. per acquisire un formale assenso;

- A2A S.p.A. con nota prot. 2021-A2A-005539-P del 16 dicembre 2021, acquisita al protocollo regionale al n. V1.2021.0056810 del 16 dicembre 2021, ha espresso la condivisione sul testo trasmesso il 14 dicembre 2021; si è tuttora in attesa di riscontro da parte di ANAS S.p.A.;
- non appena ricevuta la condivisione da parte di ANAS S.p.A. si procederà con la riapprovazione dello schema di Convenzione con le modifiche condivise per la successiva sottoscrizione;

Ritenuto pertanto opportuno consentire anche alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970] la prosecuzione nell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di canone aggiuntivo per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022 dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;

3. di stabilire che l'operatore è tenuto a comunicare entro il 31 marzo 2022 agli uffici della Giunta regionale il programma degli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione che intende effettuare a proprio carico nell'anno 2022, in applicazione dell'articolo 2 comma 4 della l.r. 5/2020;

4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'art. 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita di energia in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

5. di rimandare a successiva deliberazione, in relazione all'acquisizione dell'assenso da parte di ANAS S.p.A., l'approvazione del nuovo testo convenzionale in sostituzione di quello appro-



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 07 gennaio 2022

vato con la d.g.r. 4960/2021 con il quale saranno definite le modalità e le condizioni affinché, in merito alla realizzazione dell'intervento viabilistico sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano», l'operatore A2A S.P.A. possa proseguire nell'esercizio della galleria idraulica Sernio-Stazzona afferente alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], scaduta in data 31 dicembre 2010, da esercirsi in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale;

6. di riservarsi di disporre l'eventuale ulteriore prosecuzione, comunque non oltre il 31 luglio 2024, dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all'intervenuta procedura di ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 2, 3 e 4;

7. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di canone aggiuntivo per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

8. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

9. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'allegato «A»;

10. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —



**Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2022**

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA*	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG-BS	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A.	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A.	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90
MI021107462008	BS D/109/1	IMPIANTO CAFFARO I	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	4.124,04
MI021107452008	BS D/109/2	IMPIANTO CAFFARO II	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	16.671,88
MI021107412008	CO D/622	IMPIANTO DONGO	CO	EDISON S.p.A.	05/07/2019	5.706,00



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7717**
**Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta, per l'anno 2023**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta Regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di

concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» entrata in vigore il 6 novembre 2021;

Visto il regolamento regionale n. 3 del 24 maggio 2022 «Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6597 del 30 giugno 2022 con la quale, in attuazione dell'articolo 3 del r.r. 3/2022, per 18 delle 20 grandi derivazioni idroelettriche presenti in Lombardia con concessione già scaduta, è stato dato avvio al procedimento di valutazione dell'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2020 e si è stabilito che, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II», che interessano anche il territorio della Provincia Autonoma di Trento, si provvederà successivamente sulla base di specifiche intese con la Provincia autonoma confinante da assumere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2020 e dell'articolo 3, comma 4, del r.r. 3/2022;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte dell'ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all'ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell'energia subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracanonici e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracanonici ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nel venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio (provvisorio) in 20,00 Euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire an-



nualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta Regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche [«Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»], le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r.n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio I», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroe-

lettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Civitate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison S.p.A., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Pubolino», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 30 maggio 2019;
- k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
- l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad integrazione della d.g.r. 4182/2020 in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» di proseguire nell'esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere degli impianti fino al 31 dicembre 2021;
- n) la d.g.r. n. XI/5823 del 29 dicembre 2021 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle 20 grandi derivazioni idroelettriche indicate nell'allegato A alla medesima deliberazione di proseguire ad esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell'energia dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

Richiamata inoltre la d.g.r. n. XI/6040 del 1 marzo 2022 con la quale è stato ri-approvato uno schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a., ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e l'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Dato atto nel corso del 2021 sono proseguite le attività propeedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di Fine Concessione in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 5/2020;

Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;

Dato atto, inoltre, che circa la natura corrispettiva del canone aggiuntivo si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza SS.UU. n. 1043/2022;

Dato atto che nel corso del 2022 è stata completata l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni che, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propeedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni secondo le disposizioni dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, concorre altresì alla puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016;

Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 2 dicembre 2022 recante «Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020»;

Richiamato il termine dell'articolo 12, comma 1-quater del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), legge 5 agosto 2022, n. 118, per l'avvio delle procedure concorrentiali di ri-assegnazione delle concessioni già scadute quali quelle di cui si tratta con il presente atto;

Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023 o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di ri-assegnazione, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione ed in particolare:

1. il versamento del canone demaniale per l'anno 2023 articolato nella parte fissa e nella parte variabile nei termini disciplinati dall'articolo 20 della l.r. 5/2020 con cessazione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2023, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2023 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore come stabilito dalla d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni

e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente dalla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa

1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di ri-assegnazione, dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti differenti alle grandi derivazioni da parte dell'ex concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica articolato nella componente fissa e nella componente variabile come previsto dall'articolo 20 della l.r. 5/2020, dei sovracanon e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

3. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

4. di riservarsi di disporre l'eventuale ulteriore prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all'intervenuta procedura di ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 2 e 3;

5. di dare mandato alla Direzione Generale competente per avviare le necessarie interlocuzioni con gli ex concessionari per la verifica degli eventuali investimenti inerenti i beni di cui all'articolo 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 effettuati dopo la consegna dei rapporti di fine concessione, al fine della determinazione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 5/2020;



6. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

7. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

8. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A;

9. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

**Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2023**

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDI-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG-BS	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMANZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A.	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A.	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90
MI021107462008	BS D/109/1	IMPIANTO CAFFARO I	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	4.124,04
MI021107452008	BS D/109/2	IMPIANTO CAFFARO II	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	16.671,88
MI021107412008	CO D/622	IMPIANTO DONGO	CO	EDISON S.p.A.	05/07/2019	5.706,00